



OIC 1

I PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

BOZZA PER COMMENTI

18 maggio 2004

INDICE

SCOPO E CONTENUTO DEL PRINCIPIO.....	3
SOMMARIO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO....	4
ASPETTI TRATTATI NEL PRINCIPIO	4
ASPETTI CHE SARANNO TRATTATI IN APPOSITO DOCUMENTO.....	5
1 - INTRODUZIONE DELLA NOZIONE DI “FUNZIONE ECONOMICA” DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ	6
LA NUOVA NORMATIVA	6
L'INTERPRETAZIONE TECNICA DELLA NUOVA NORMATIVA	6
2 - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING).....	9
LA NUOVA NORMATIVA	9
DEFINIZIONE DI LEASING	9
INDIVIDUAZIONE DEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARI	10
EFFETTI SUL BILANCIO DELLA NUOVA NORMATIVA.....	11
DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DELLE RATE DI CANONE NON SCADUTE	12
NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATARIO (LESSEE)	12
NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATORE (LESSOR)	15
<i>Lessor istituzionale</i>	15
<i>Lessor non istituzionale</i>	15
OPERAZIONI DI RETROLOCAZIONE (LEASE BACK).....	16
3 - ABROGAZIONE DELL'INTERFERENZA FISCALE ED ALTRE PARTITE DI NATURA FISCALE	18
PREMESSA - EFFETTI SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE E CONSEGUENTE COORDINAMENTO CON LA RIFORMA TRIBUTARIA	18
IL NECESSARIO COORDINAMENTO DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA CONSEGUENTE ALL'ABROGAZIONE DELL'INTERFERENZA FISCALE	21
LA GESTIONE DELLE RETTIFICHE E DEGLI ACCANTONAMENTI DEDUCIBILI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI A PARTIRE DALL'ESERCIZIO 2004.....	22
LA RILEVAZIONE IN BILANCIO DELLA ELIMINAZIONE DELLE PARTITE INTERESSATE DALLA PREGRESSA INTERFERENZA TRA NORMA FISCALE E BILANCIO.....	22
CLASSIFICAZIONE E PRESENTAZIONE IN BILANCIO DELLE CONSEGUENTI IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE	25
NOTA INTEGRATIVA	26
4 - OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE.....	29
EFFETTI SUL BILANCIO DEL VENDITORE	29
EFFETTI SUL BILANCIO DELL'ACQUIRENTE	31
NOTA INTEGRATIVA	31
5 - OPERAZIONI E SALDI DENOMINATI IN VALUTA ESTERA	32
LA NUOVA DISCIPLINA INTRODotta DAL LEGISLATORE.....	32
CONTABILITÀ PLURIMONETARIA	33
LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE	33
<i>Conversione di attività e passività in valuta che non costituiscono immobilizzazioni</i>	33
<i>Conversione di attività immobilizzate in valuta</i>	34
Crediti finanziari immobilizzati.....	34
Titoli e partecipazioni immobilizzati, iscritti al costo.....	35
Partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto	35
Immobilizzazioni materiali e immateriali	35
INFORMATIVA SULLE VARIAZIONI DI CAMBIO SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	35
LA RISERVA A FRONTE DI UTILI SU CAMBI.....	36
6 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI DURATA INDETERMINATA	38
LA NUOVA NORMATIVA	38
VALUTAZIONE ED AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	38
RIDUZIONI DI VALORE	39
CRITERI DI VALUTAZIONE	40
INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA	40

7 - INFORMATIVA PER AREA GEOGRAFICA	41
8 - ANALISI DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO	42
9 - INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI	45
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	45
FINANZIAMENTI POSTERGATI	47
10 - INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ	48
APPENDICE 1 - CONFRONTO TRA NORME PREVIGENTI E NORME NOVELLATE.....	53
APPENDICE 2 - NORME INERENTI LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO DI SOCIETÀ.....	65
APPENDICE 3 – SOMMARIO DELLE MODIFICHE APPORTATE AGLI ESISTENTI PRINCIPI CONTABILI.....	67
PRINCIPIO CONTABILE 11 - BILANCIO D'ESERCIZIO – FINALITÀ E POSTULATI	67
PRINCIPIO CONTABILE 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI	72
PRINCIPIO CONTABILE 19 - I FONDI PER RISCHI ED ONERI, IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, I DEBITI	81
PRINCIPIO CONTABILE 22 - CONTI D'ORDINE.....	85
PRINCIPIO CONTABILE 24 - LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	86
PRINCIPIO CONTABILE 25 - IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO	91
PRINCIPIO CONTABILE 26 - OPERAZIONI E PARTITE IN MONETA ESTERA	104
PRINCIPIO CONTABILE 28 - IL PATRIMONIO NETTO	113

Scopo e contenuto del Principio

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità ha curato la revisione dei Principi Contabili emanati a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarli alle nuove disposizioni legislative conseguenti il D. Lgs. n° 6 del 17 gennaio 2003 più oltre richiamato. I Principi Contabili che sono stati oggetto di revisione sono quelli interessati in modo significativo dalle novellate disposizioni; essi sono i seguenti:

principio n°	titolo	emesso il
11	Bilancio d'esercizio – finalità e postulati	Gennaio 1994
12	Composizione e schemi del bilancio di esercizio...	Gennaio 1994
19	I fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti	Settembre 1996
22	Conti d'ordine	Luglio 1997
24	Le immobilizzazioni immateriali	Marzo 1999
25	Il trattamento contabile delle imposte sul reddito	Marzo 1999
26	Operazioni e partite in moneta estera	Giugno 1999
28	Il patrimonio netto	Ottobre 2000

Nel rivedere i suddetti Principi Contabili sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i Principi Contabili Internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, sono in corso proposte di modifiche riguardanti numerosi principi contabili internazionali, che sono quindi oggetto di revisione. La finalizzazione di tali proposte comporterà la loro omologazione da parte della Commissione Europea e, conseguentemente, il loro recepimento nella legislazione dell'Unione Europea, e l'accoglimento nell'ordinamento civilistico Italiano.

Il presente documento intende riassumere in forma sintetica le modifiche e le integrazioni ai Principi Contabili (Documenti precedentemente emessi dall'apposita Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri) resi necessarie a seguito della riforma operata dal Legislatore in materia di Diritto Societario con il D. Lgs. del 17 gennaio 2003, n° 6 e sue successive modificazioni. Seguirà la pubblicazione del testo coordinato dei precedenti principi contabili con il presente documento e connesse modificazioni normative.

Questo documento non tratta i principi contabili connessi agli aspetti inerenti:

- i patrimoni ed i finanziamenti destinati, e
 - le operazioni di: a) scioglimento e liquidazione (Libro V, Titolo V, Capo VIII c.c.); b) trasformazione, fusione e scissione (Libro V, Titolo V, Capo X c.c.),
- che saranno oggetto di specifici documenti.

Esula altresì dal presente documento la trattazione dei principi contabili connessi al D. Lgs. 394/03 in tema di informativa in nota integrativa delle valutazioni al *fair value* degli strumenti finanziari.

Sommario delle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario

Con la riforma del diritto societario, il Libro V, Titolo V, Capo V del Codice Civile, nell'articolo relativo alla redazione del bilancio, ha subito alcune significative modificazioni. Altre variazioni normative sono state inoltre apportate dal Legislatore ai Capi VIII, IX e X del medesimo Libro V. Per comodità del lettore, qui di seguito se ne fornisce un breve sommario, rinviando, per gli aspetti trattati in questo documento, ai capitoli successivi.

Aspetti trattati nel Principio

1. **Introduzione della nozione di “funzione economica” delle attività e delle passività** tra i principi generali di redazione del bilancio (art. 2423-bis).
2. **Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)** (artt. 2424 e 2427 n° 22):
 - a. Separata indicazione nello Stato Patrimoniale delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria.
 - b. Redazione di un prospetto analitico che illustri il valore attuale dei canoni non scaduti e l'onere finanziario derivante, gli ammontari e le relative rettifiche e accantonamenti che sarebbero risultati qualora i beni fossero stati considerati immobilizzazioni.
3. **Abrogazione dell'interferenza fiscale ed altre partite di natura fiscale** (art. 223-undecies delle disposizioni di attuazione e transitorie):
 - a. Abrogato il 2° comma dell'art. 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
 - b. Separata indicazione nelle attività dello Stato Patrimoniale dei crediti tributari.
 - c. Separata indicazione nelle attività dello Stato Patrimoniale delle imposte anticipate.
 - d. Esplicita indicazione nel Conto Economico delle imposte sul reddito correnti, anticipate e differite.
 - e. Indicazione analitica delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate.
 - f. Indicazione analitica delle imposte anticipate contabilizzate e non contabilizzate attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti.
4. **Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione** (artt. 2424-bis, 2425-bis e 2427, n° 6-ter):
 - a. Mantenimento delle attività relative all'operazione nel bilancio del venditore.
 - b. Rilevazione dei proventi e degli oneri derivanti da tali operazioni in base al principio della competenza economica.
 - c. Indicazione analitica dei crediti e debiti derivanti da tali operazioni.
5. **Operazioni e saldi denominati in valuta estera** (artt. 2425-bis, 2426 n° 8-bis, 2427 n° 6-bis):
 - a. Rilevazione dei ricavi, proventi, costi ed oneri relativi a tali operazioni al cambio corrente alla data in cui è avvenuta l'operazione.
 - b. Valutazione delle attività e passività denominate in valuta estera e che non siano immobilizzazioni al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.
 - c. Valutazione delle immobilizzazioni denominate in valuta estera al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.

- d. Imputazione degli utili e delle perdite da ciò derivanti al Conto Economico con l'obbligo di costituire con gli utili netti, una riserva non distribuibile.
6. **Immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata** (artt. 2426 e 2427 n° 3-bis):
- Introduzione della nozione di immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata.
 - Informativa circa le riduzioni di valore operate sulle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata e circa gli effetti di tali riduzioni rispetto agli esercizi precedenti ed alle comunicazioni fatte.
7. **Informativa per area geografica** (art. 2427 n° 6):
Ripartizione per area geografica per le partite di durata residua superiore a cinque anni e per i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.
8. **Analisi dei movimenti nelle voci di Patrimonio Netto** (art. 2427 n° 4 e 7-bis):
Informativa sulle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto. Redazione di appositi prospetti che illustrino origine, composizione, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché utilizzazione in precedenti esercizi delle voci del Patrimonio Netto.
9. **Informativa sugli strumenti finanziari** (art. 2427 n° 19 e 19-bis):
- Informativa sul loro numero, caratteristiche e diritti che conferiscono.
 - Informativa analitica dei finanziamenti effettuati dai soci.
10. **Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società** (artt. 2497 e 2497-septies):
Informazioni da fornire in Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

In merito all'applicazione della nuova disciplina l'art. 223-undecies delle disposizioni attuative prevede che:

“I bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.

I bilanci relativi agli esercizi chiusi fra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni”.

Aspetti che saranno trattati in apposito documento

- Patrimoni e finanziamenti destinati** (artt. 2447-bis - 2447-decies):
 - Patrimoni destinati: informativa analitica sulla loro composizione e formazione.
 - Finanziamenti destinati effettuati dai soci: informativa analitica sulla loro composizione e formazione.
- Operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione** (artt. 2484 - 2496 e artt. 2498 - 2506-quarter).

1 - Introduzione della nozione di “funzione economica” delle attività e passività

La nuova normativa

Il novellato articolo 2423-bis del Codice Civile (principi di redazione del bilancio), al punto 1, introduce rispetto al previgente testo una nozione, quella di “funzione economica”, che ha carattere di novità. Il nuovo testo stabilisce, tra l'altro, infatti che:

“... Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;...”

Nella letteratura contabile, ed in particolare nel Principio Contabile n° 11, il concetto di “prudenza” e quello di “continuazione dell'attività” dell'impresa sono ricompresi tra i *postulati* del bilancio, regole, cioè di gerarchia superiore alle regole e ai principi particolari applicabili a specifiche fattispecie. A tale documento, pertanto, si rimanda, per quanto riguarda tali nozioni.

La novità introdotta nel “riformato” ordinamento civilistico è costituita dalla nozione di “funzione economica” delle attività e delle passività. Occorre sottolineare come l'articolo 2423-bis, accomunando le nozioni di “prudenza” e di “continuazione dell'attività” con la nuova nozione di “funzione economica” dà necessariamente anche a quest'ultima carattere pervasivo e la pone allo stesso livello gerarchico delle altre citate nozioni, essendo il dettato dell'articolo 2423-bis riferito alla definizione “generale” dei principi in base ai quali deve essere redatto il bilancio. Tale prescrizione, pertanto, deve essere applicata nella valutazione di tutte le attività e di tutte le passività iscritte in bilancio.

L'interpretazione tecnica della nuova normativa

L'espressione “funzione economica” adottata dal Legislatore necessita, tuttavia, d'una interpretazione tecnica. Il Legislatore - come si evince dalla relazione di accompagnamento al D. Lgs. n° 6 - ha inteso con tale espressione riferirsi al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, concetto indicato nel Principio Contabile n° 11 con l'espressione “prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali”. In tal modo, quindi, la norma novellata ha recepito le indicazioni desumibili dai principi contabili italiani e internazionali¹ nonché dalla recente regolamentazione comunitaria, i quali prescrivono quale criterio generale che nella redazione dei bilanci debba venir privilegiata la sostanza delle operazioni rispetto alla loro forma legale. Al riguardo l'art. 6 della legge delega n° 366 prevedeva la revisione della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni quali, per esempio la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti finanziari derivati, operazioni che in precedenza - come precisato dalla relazione di accompagnamento - venivano contabilizzate secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti². La volontà del Legislatore, rifacendosi alla moderna dottrina aziendalistica ed alla prassi internazionale, è stata quella di prevedere che la rappresentazione in bilancio di queste operazioni, ed in generale per tutti gli accadimenti economici, venisse effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

¹ I principi contabili internazionali e i principi contabili nazionali prescrivono quale criterio generale che nella redazione dei bilanci debba venir privilegiata la sostanza sulla forma.

² Ciò, tuttavia, non appare possibile - allo stato - per il trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria. Si veda il successivo capitolo “Operazioni di locazione finanziaria”.

Sotto il profilo tecnico, sarebbe stato preferibile che il Legislatore in sede di esercizio della delega avesse fatto espresso riferimento al già noto *principio della prevalenza della sostanza sulla forma*.³

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma può avere effetti rilevanti sui criteri di valutazione degli elementi patrimoniali con conseguenti effetti sulle componenti economiche, nonché sui criteri di contabilizzazione e di rappresentazione dei valori. Si tratta infatti di un principio che, adeguatamente raccordato con le specifiche norme particolari, consente non soltanto di disporre di una utile indicazione generale per la soluzione delle questioni interpretative che si pongono con riferimento all'iscrizione di operazioni particolarmente strutturate e complesse (ad esempio: le modalità di iscrizione delle operazioni di finanza derivata e delle altre operazioni finanziarie) ma anche di un criterio generale destinato ad applicarsi proficuamente ad altre problematiche di controversa soluzione.

Inoltre, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma può comportare per alcune operazioni di carattere finanziario effetti compensativi di segno opposto sia per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali sia quelli economici. Ciò è il caso, ad esempio, del regolamento simultaneo di due strumenti finanziari tramite l'intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario organizzato. In questi casi dunque, essendo la compensazione un elemento intrinseco (cioè tipico) dell'operazione, non si deve applicare il divieto di compensazione di partite.

Su tale materia, il citato Principio Contabile 11 cui si rimanda, così - tra l'altro - si esprime: *"Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali. La sostanza rappresenta l'essenza necessaria dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso. I fatti di gestione hanno diversa origine e presentano problematiche diverse. A titolo esemplificativo, molti di tali fatti sono costituiti da contratti che possono trovare regolamentazione in una normativa generale o specifica. Alcuni di tali contratti sono singoli ed indipendenti, altri fanno parte di più complesse operazioni. Per molti contratti l'essenza dell'operazione è facilmente intelligibile. Per altri, la particolarità o complessità delle clausole richiede interpretazione per comprendere la vera essenza del contratto ed evitare conclusioni fuorvianti. In numerose situazioni vi è concordanza tra l'aspetto sostanziale e l'aspetto formale del contratto; in altre situazioni tale concordanza non si verifica. Per ciascuna operazione o fatto e comunque per ogni accadimento aziendale, è indispensabile conoscere la sostanza economica dello stesso qualunque sia la sua origine (contrattuale, legislativa ecc.). L'identificazione della sostanza economica delle operazioni è basilare per tutto il procedimento di formazione del bilancio. Pertanto, è essenziale che già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per la determinazione della relativa sostanza economica. Ciò comporta di indivi-*

³ Analoga espressione è contenuta nell'art. 7 n° 4 del D. Lgs. n. 87/92 in materia di bilanci delle imprese bancarie, che recita: *"Gli atti di cui all'art. 5 ["Poteri delle autorità"] possono stabilire che i conti di bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.*", nonché nell'art. 2 della direttiva di modifica alla IV e VII direttiva (2003/51/CE del 18/6/2003), coerentemente con il proposito di un adeguamento della disciplina europea ai recenti sviluppi internazionali in materia di contabilità (si veda la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio e al Parlamento Europeo del 13 giugno 2000). La Direttiva citata aggiunge all'art. 4 della Direttiva 78/660/CE il seguente paragrafo al n° 6: *"Gli stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tegna conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzato. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società e/o ai conti consolidati secondo la definizione della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati."*

duare non solo le caratteristiche dell'evento isolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali.

La sostanza economica dell'operazione che è stata così identificata rappresenta, salvo i casi indicati successivamente, l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell'evento nel bilancio, affinché quest'ultimo possa assicurare chiarezza di redazione ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio”.

L'applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma è quindi ora resa obbligatoria dalla norma, nei casi in cui ciò non sia espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio.

Questo capitolo integra quanto trattato nel Principio Contabile 11

2 - Operazioni di locazione finanziaria (*Leasing*)

La nuova normativa

L'articolo 2424 prevede che, nella macroclasse B dell'attivo del bilancio dei soggetti locatori, le immobilizzazioni siano rappresentate *“con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria”*.

Più precisamente, tale disposizione riguarda esclusivamente le società concedenti iscritte nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 del t.u.b. – soggetti non operanti nei confronti del pubblico - in quanto le altre società concedenti iscritte all'elenco generale di cui all'art. 106 del t.u.b. (intermediari finanziari) ovvero all'elenco 13 del t.u.b. (banche) devono redigere il bilancio secondo quanto disposto dal D. Lgs. 87/92 ed il connesso provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992.

L'articolo 2427 al n° 22, con riferimento all'informativa che deve fornire il locatario di beni in leasing, stabilisce che nella Nota Integrativa al bilancio debbano essere descritte *“le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”*.

Definizione di leasing

Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto)⁴.

Conseguentemente, con una operazione di locazione (leasing) il concedente (locatore, o *lessor*) concede ad un utilizzatore (locatario, o *lessee*) l'uso di un bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone) con la presenza in contratto di una opzione di acquisto del bene locato in favore dell'utilizzatore ad un prezzo contrattualmente predeterminato (c.d. opzione di riscatto). Il principio contabile internazionale IAS n° 17 relativo alla contabilizzazione delle operazioni di locazione definisce:

- *leasing finanziario*: la locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all'utilizzatore tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene, ed in cui la stessa proprietà del bene al termine del periodo di locazione può essere trasferita o meno all'utilizzatore;
- *leasing operativo*: un contratto di locazione diverso da quello di leasing finanziario⁵.

⁴ Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8 febbraio 1989 “Manuale per la compilazione della matrice dei conti”, Avvertenze generali, paragrafo “Operazioni di leasing finanziario e di factoring”, nonché circolare n. 217 del 5 agosto 1986 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale”, Avvertenze generali, paragrafo “Locazione finanziaria”.

⁵ Un contratto di locazione che non possa definirsi finanziaria configura, quindi, una locazione operativa, in cui, sostanzialmente, il titolare del bene ne cede l'uso per un periodo di tempo ad un conduttore dietro il corri-

Da un punto di vista sostanziale, quindi, il leasing finanziario realizza una forma di finanziamento per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario. Occorre peraltro evidenziare che nella definizione di leasing finanziario lo IAS n° 17 non include come condizione determinante la presenza in contratto della opzione di riscatto⁶.

Individuazione dei contratti di leasing finanziari

Come già precisato al precedente punto, allo stato attuale della normativa nazionale la definizione di “locazione finanziaria” non è coincidente con quella prevista dal citato IAS 17⁷, conseguentemente deve ritenersi che il criterio di individuazione riportato al nuovo punto 22 dell'articolo 2427 del codice civile si riferisce espressamente alle “operazioni di locazione finanziaria” caratterizzate dalla formale presenza in contratto dell'opzione finale di acquisto. In tale ottica, eventuali operazioni di leasing classificabili ai sensi dello IAS 17 quali leasing finanziari (ad esempio operazioni di locazione operativa c.d. “fully pay out”) ma contrattualmente prive dell'opzione di riscatto saranno escluse dall'obbligo di indicare in nota integrativa le informazioni richieste. Si tratta peraltro di una esclusione necessaria in quanto, stante l'assenza dell'opzione, non essendo contrattualmente prevista, non è corretto presumere che la proprietà giuridica del bene locato si trasferisca in capo all'utilizzatore del bene.

Occorre, quindi, soffermarsi sul successivo ulteriore requisito indicato al n° 22 dell'articolo 2427 del codice, ovverosia “*che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni*”. A tal proposito, l'indicatore – fra quelli citati dallo IAS 17 – che può essere di supporto ad una corretta applicazione della nuova norma del codice civile è quello della “ragionevole certezza” dell'esercizio del diritto di opzione quale conseguenza della fissazione di un prezzo per l'eventuale acquisto finale significativamente inferiore al presumibile valore di mercato del bene alla data in cui l'opzione sarà esercitabile.

spettivo di un canone di affitto. Poiché il trattamento del leasing operativo non è stato interessato da variazioni normative, esso esula da questo Principio; tuttavia occorre notare che, ancorché la normativa vigente non dia, allo stato, espressa regolamentazione della materia, appare opportuno ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio che la Nota Integrativa fornisca informazioni sufficienti a valutare l'esposizione dello stesso in termini di impegni assunti e della loro rilevanza.

⁶ Si ricordano in proposito la definizione di locazione finanziaria riportata all'art. 17, comma 2 della L. 2 maggio 1976, n. 183 e nella Circolare Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996 (confermata anche nell'ultimo aggiornamento della stessa in data 30 gennaio 2004), nonché quanto riportato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 175/E del 12 agosto 2003 in merito al carattere discriminante per l'identificazione di un'operazione di locazione finanziaria della presenza dell'opzione finale di acquisto del bene.

⁷ Secondo lo IAS 17, un contratto di leasing viene definito *finanziario* quando trasferisce al locatario sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene locato. La classificazione di un'operazione di leasing, dunque, dipende dal contenuto sostanziale dell'operazione piuttosto che dalla forma contrattuale. Coerentemente con le indicazioni fornite dal citato principio contabile internazionale n° 17, si ritiene che utili indicatori per la classificazione di un contratto di leasing come finanziario possano essere rappresentati alternativamente dai seguenti elementi:

- il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
- il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del contratto di leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- la durata del contratto di leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value del bene locato;
- i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

Nelle citate situazioni occorre classificare le operazioni di leasing come finanziarie e produrre l'informativa richiesta dall'art. 2427, n° 22 c.c..

Effetti sul bilancio della nuova normativa

Con il novellato articolo 2424 il Legislatore ha voluto esplicitare che anche le società locatrici che redigono il bilancio secondo il Codice Civile⁸ devono fornire, tra le immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale, specifica evidenza di quelle concesse in locazione finanziaria. Nulla è stato previsto come informativa aggiuntiva da inserire in Nota Integrativa.

Con riferimento ai locatari, invece, il Legislatore ha confermato la rappresentazione di tali operazioni secondo il *metodo patrimoniale*, in linea con l'attuale prassi, ed ha ritenuto opportuno integrare l'informativa complementare da fornire nella Nota Integrativa, aggiungendo all'art. 2427 c.c. il n° 22 relativo alla rappresentazione dei contratti di leasing finanziario secondo il *metodo finanziario*.

Si evidenzia che con il *metodo patrimoniale* il locatario (diversamente da quanto prevedono i principi contabili internazionali ed il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma) non iscrive nel proprio Stato Patrimoniale le immobilizzazioni acquisite attraverso contratti di locazione finanziaria⁹. Infatti, tali immobilizzazioni e i relativi ammortamenti sono iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale del locatore, mentre nel bilancio del locatario confluiscono in Conto Economico i canoni corrisposti come costi di periodo.

Il citato principio contabile internazionale stabilisce modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda che si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Nel primo caso è richiesta una rilevazione che rispecchi la sostanza del contratto piuttosto che la sua forma (il cosiddetto *metodo finanziario*). In sintesi, ciò consiste nella contabilizzazione dell'operazione come l'acquisto di un bene, accompagnata dalla iscrizione di un debito verso il concedente, nonché il conseguente ammortamento del bene come previsto per le immobilizzazioni materiali, e l'iscrizione nel Conto Economico degli oneri finanziari rilevati per competenza. Nel secondo caso (leasing operativo) è richiesta la contabilizzazione prevista per i contratti di affitto (canone periodico imputato al Conto Economico).

Come si è detto, invece, secondo la normativa nazionale vigente i contratti di locazione finanziaria debbono essere rappresentati contabilmente applicando il cosiddetto *metodo patrimoniale*, cioè in base alla forma giuridica negoziale. Pertanto i beni oggetto di locazione rimangono iscritti tra le attività patrimoniali del concedente e da questo ammortizzati, mentre l'utilizzatore si limita a contabilizzare nel Conto Economico i canoni corrisposti.

L'applicazione di questo metodo di contabilizzazione per le operazioni di leasing finanziario produce effetti difformi rispetto a quelli previsti dalla cosiddetta metodologia finanziaria nella rappresentazione della situazione patrimoniale finanziaria e dei risultati economici, sia

⁸Rientrano in questa fattispecie le società finanziarie che svolgono la loro attività unicamente nei confronti delle società del gruppo di appartenenza, salvo che a quest'ultimo non includa anche banche e/o intermediari finanziari esercenti la propria attività nei confronti del pubblico (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, paragrafo 1 "Destinatari delle disposizioni"). Tali società finanziarie sono iscritte in apposita sezione ex articolo 113 del Testo Unico Bancario. Con riferimento alle società finanziarie che esercitano l'attività di locazione finanziaria nei confronti del pubblico, si veda il paragrafo "Lessor istituzionale" in questo stesso capitolo.

⁹ È opportuno notare come in materia di trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria si stia sviluppando giurisprudenza orientata al riconoscimento della prevalenza della sostanza sulla forma, anche a seguito del rapido evolversi delle normative nazionali ed internazionali. Si veda, ad esempio, la Suprema Corte nella sentenza n° 8292 del 26 maggio 2003.

del locatore, sia del locatario, e non permette, quindi, una piena applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, per ragioni di trasparenza informativa il Legislatore ha espressamente previsto che il locatario nella Nota Integrativa dia specifiche informazioni sugli effetti dell'applicazione del *metodo finanziario*.

Peraltro, affinché una futura disciplina *a regime* della rappresentazione in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria possa consentire l'adozione del cosiddetto *metodo finanziario* nel bilancio del locatario, occorre che venga preceduta e/o accompagnata da altre appropriate modifiche normative, riguardanti anche i risvolti tributari e concorsuali, volte a rendere neutrale l'adozione di principi contabili basati sul metodo finanziario, per i concedenti e per i conduttori.

Determinazione del valore attuale delle rate di canone non scadute

Quanto al richiesto contenuto della Nota Integrativa, occorre soffermarsi sulla determinazione del *valore attuale* delle rate di canone non scadute alla data di riferimento del bilancio. Tale determinazione presuppone infatti, come indicato dal citato articolo di legge, l'identificazione di un saggio di interesse che la norma definisce *effettivo*. Tale calcolo non è sempre di immediata applicazione, a causa della varietà delle possibili formulazioni adottate in sede contrattuale tra le parti.

Nei contratti di locazione finanziaria, ancorché il saggio di interesse applicato possa essere esplicitamente indicato (e normalmente così avviene), non necessariamente tale valore rappresenta il tasso d'interesse effettivo¹⁰, che invece è calcolato in funzione dei complessivi oneri finanziari che gravano sulla locazione e della durata del contratto in base ai diversi periodi di tempo intercorrenti dalla data di entrata in vigore del contratto sino a ciascuna scadenza periodica. Tali oneri finanziari complessivi sono pari alla differenza tra il valore corrente di mercato del bene oggetto di leasing alla data di stipulazione del relativo contratto (a tale importo lo IAS 17 prevede che si aggiungano gli eventuali “costi diretti iniziali del locatore”) e l'ammontare complessivo delle somme (canoni anticipati e periodici) da corrispondersi. Qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l'operazione sono considerati nel determinare il tasso d'interesse implicito.

Nota Integrativa del locatario (Lessee)

Ancorché la norma non lo richieda espressamente, appare tuttavia raccomandabile che nel bilancio del locatario siano fornite in Nota Integrativa, se d'importo apprezzabile, informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti. Infatti, in parte tali effetti sono richiamati dalla norma più sopra riportata (ammortamenti, rettifiche, riprese di valore), ma vi sono tuttavia ulteriori effetti indiretti (ad esempio: quello sulle imposte sul reddito anticipate e differite) di cui è necessario tenere conto per determinare l'effetto netto complessivo.

A chiarimento di quanto richiesto dalla norma, nella Nota Integrativa delle società che acquisiscono beni in leasing finanziario è quindi necessario rilevare, se di importo apprezzabile:

¹⁰ Per tasso d'interesse effettivo (o implicito) lo IAS 17 così si esprime: “Il tasso di interesse implicito del leasing è il tasso di attualizzazione che, all'inizio del leasing, fa sì che il valore attuale complessivo di (a) i pagamenti minimi derivanti dal leasing e (b) il valore residuo non garantito sia uguale alla somma di (i) il fair value (valore equo) del bene locato e (ii) gli eventuali costi diretti iniziali del locatore.”

- il valore del bene locato (che secondo il *metodo finanziario* sarebbe stato iscritto tra le immobilizzazioni). Tale valore corrisponde al minore tra il teorico prezzo del bene per il suo acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del valore attuale del prezzo di riscatto pattuito; il valore del bene locato è esposto al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati applicando aliquote di ammortamento rappresentative della stimata vita utile del bene e di eventuali rettifiche e riprese di valore;
- il debito implicito verso il locatore (che sarebbe stato iscritto tra le passività), originariamente pari al valore del bene (come definito nel punto che precede) e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattuali;
- l'onere finanziario di competenza dell'esercizio, che è ottenuto attraverso la scomposizione dei canoni di locazione tra interessi passivi e quota capitale in base al tasso di interesse implicito nei contratti; qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l'operazione sono considerati nel determinare il tasso di interesse implicito;
- le quote di ammortamento relative ai beni in locazione di competenza dell'esercizio;
- il relativo effetto fiscale;
- l'effetto sul risultato dell'esercizio e quello complessivo sul Patrimonio Netto che si otterrebbero applicando il metodo finanziario¹¹.

¹¹ Visto il carattere meramente informativo della disposizione in esame, lo spirito della nuova formulazione del codice civile sembra inoltre voler far emergere l'eventuale riserva latente intrinseca nel diritto all'opzione di riscatto finale; riserva che risulterà, al momento della regolare conclusione del contratto, pari alla eventuale differenza fra il prezzo contrattualmente previsto per l'acquisto finale del bene ed il presumibile valore di mercato del bene in quel momento.

Le tabelle esemplificative che seguono possono essere usate per fornire tali informazioni (ove opportuno in considerazione della rilevanza del fenomeno) analizzate seguendo la ordinaria classificazione delle immobilizzazioni materiali in bilancio:

	Importo
Attività:	
a) Contratti in corso:	
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi pari a €.. alla fine dell'esercizio precedente	
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio	
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio ¹²	
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari a €..	
b) Beni riscattati	
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio	
Importo	
c) Passività	
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui scadenti nell'esercizio successivo €.., scadenti da 1 a 5 anni €.. e €.. scadenti oltre i 5 anni)	
Debiti impliciti sorti nell'esercizio	
Riduzioni per rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio	
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti nell'esercizio successivo €.., scadenti da 1 a 5 anni €.. e €.. scadenti oltre i 5 anni)	
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)	
e) Effetto netto fiscale	
f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)	

L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato:

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario	
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	
Rilevazione di:	
- quote di ammortamento:	
▪ su contratti in essere	
▪ su beni riscattati	
- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
Effetto sul risultato prima delle imposte	
Rilevazione dell'effetto fiscale	
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario	

¹² Rappresenta l'eliminazione dall'elenco dei beni utilizzati in leasing dell'esercizio precedente, a seguito della definitiva acquisizione del bene medesimo (riscatto) e sua contestuale iscrizione contabile tra le immobilizzazioni cui il bene compete.

Nota Integrativa del locatore (lessor)

Lessor istituzionale

Le banche e gli enti finanziari (diversi da quelli non istituzionali di cui al successivo paragrafo) che esercitano l'attività di leasing sono tenute a redigere il bilancio in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

In particolare, per le banche e i gruppi bancari la Circolare n. 166 del 30 luglio 1992¹³ "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" prevede che:

- l'importo dei beni dati in (e di quelli in attesa di) locazione finanziaria sia registrato tra le immobilizzazioni immateriali o tra quelle materiali a seconda del tipo di bene locato, inserendo appositi "di cui" nelle voci 90 e 100 dell'attivo;
- nella nota integrativa: a) siano indicati, se di importo apprezzabile, i proventi per canoni di locazione maturati durante l'esercizio, i proventi e gli oneri per riscatti intervenuti nel medesimo esercizio, nonché le rettifiche di valore effettuate sui beni locati; b) siano fornite le informazioni necessarie a stimare gli effetti che deriverebbero sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico dall'applicazione del cd. metodo finanziario ai contratti di locazione, quando il valore di tali contratti sia apprezzabile.

Inoltre, le esposizioni derivanti da operazioni di leasing finanziario formano oggetto di rilevazione nelle tabelle di nota integrativa relative ai "crediti dubbi" tenendo conto della solvibilità del debitore, alla "distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie/settori di attività economica dei debitori", alla "distribuzione territoriale e temporale delle attività". I beni dati in (e quelli in attesa di) locazione finanziaria devono formare oggetto di apposita evidenza, se di importo apprezzabile, nella tabella concernente le variazioni annue delle immobilizzazioni materiali/immateriali.

Lessor non istituzionale

Con il termine "lessor non istituzionale" si intendono gli enti finanziari, che, pur esercitando l'attività di leasing non applicano l'anzidetta disciplina di bilancio prevista per gli enti finanziari istituzionali (ad esempio, le imprese *captive* che concedono beni in leasing unicamente ad altre soggetti del medesimo gruppo non finanziario). Pur in assenza di esplicite prescrizioni da parte della normativa civilistica, si ritiene opportuno che tali imprese riportino nella Nota Integrativa l'informativa sui crediti e sugli interessi impliciti nei contratti di locazione, nonché più in generale gli effetti che deriverebbero dall'applicazione del *metodo finanziario* sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Analogamente, quindi, a quanto indicato per la Nota Integrativa che deve predisporre il locatario, le tabelle che seguono possono esemplificare l'informativa dovuta dal locatore non istituzionale, con le seguenti precisazioni:

- al punto A) sono riportate le rettifiche che sarebbero necessarie per eliminare le immobilizzazioni materiali concesse in leasing iscritte in bilancio secondo la metodologia patrimoniale;

¹³ Analoghe disposizioni sono stabilite per gli enti e i gruppi finanziari, al riguardo si veda il Provvedimento della Banca d'Italia il 31 luglio 1992.

- al punto B) vengono indicati gli importi che sarebbero rilevati come crediti "impliciti", rappresentati dalla quota in conto capitale dei canoni a scadere, e corrispondenti al valore residuo delle relative immobilizzazioni materiali nel contesto di un piano di ammortamento finanziario, tenuto conto della solvibilità del debitore;
- al punto C) e D) sono rilevati rispettivamente gli effetti sul patrimonio netto e sul conto economico conseguenti alle rilevazioni indicate in A) e B), nonché la diversa rappresentazione degli effetti economici dell'operazione sulle diverse voci di conto economico.

Importo

Attività:

A) Storno delle immobilizzazioni materiali, rappresentate da:

Valore netto contabile dei beni concessi in leasing finanziario al termine dell'esercizio precedente

Valore netto contabile dei beni concessi in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

Valore netto contabile dei beni riscattati dal locatario nel corso dell'esercizio

Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Valore netto contabile dei beni concessi in leasing finanziario al termine dell'esercizio

B) Rilevazione dei crediti impliciti, rappresentati da:

Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

Crediti impliciti sorti nell'esercizio

Riduzioni per riscossione delle quote capitale

Svalutazioni per inesigibilità

Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio

Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (B-A)

C) Effetto netto fiscale

Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (B-A-C)

D) L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato:

Eliminazione di:

- ammortamenti dell'esercizio delle immobilizzazioni concesse in leasing finanziario
- proventi per canoni di leasing rilevati nell'esercizio

Rilevazione dei proventi finanziari, per quote interesse implicito

Rettifiche/riprese di valore su beni concessi in leasing finanziario

Effetto sul risultato prima delle imposte

Rilevazione dell'effetto fiscale

Effetto sul risultato d'esercizio della rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo finanziario

Operazioni di retrolocazione (Lease Back)

L'operazione di vendita (*sale*) e concomitante operazione di leasing finanziario (*lease back*) per il "riacquisto" - attraverso un contratto di leasing - del bene originariamente di proprietà, normalmente costituisce da un punto di vista sostanziale una operazione di finanziamento.

Poiché una operazione di *lease back* comprende una operazione di locazione, occorre valutare se ricorrano le condizioni per la classificazione di quest'ultima come leasing finanziario oppure, in più rari casi, operativo¹⁴.

Nel caso si definisca la retrolocazione come finanziaria è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato. L'eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo della vendita originaria ed il valore netto contabile dello stesso bene alla data dell'operazione) che si dovesse determinare è rilevata in Conto Economico secondo il criterio della competenza. Ciò comporta l'iscrizione tra i risconti passivi e l'imputazione graduale tra i proventi del Conto Economico, in base alla durata del contratto di leasing¹⁵. Per tale parte dell'operazione sono quindi applicate le medesime previsioni in materia di informativa da fornire nella Nota Integrativa previste dal n° 22 dell'art. 2427 del novellato codice civile. In aggiunta a queste informazioni, sarà illustrata la metodologia adottata per il risconto della plusvalenza originariamente determinatasi e l'effetto determinato dal complesso di tali appostazioni sul risultato netto dell'esercizio e sul Patrimonio Netto.

Questo capitolo integra quanto trattato nel Principio Contabile 12

¹⁴ Così anche nello IAS 17.

¹⁵ Cfr. Principi contabile n° 11.

3 - Abrogazione dell'interferenza fiscale ed altre partite di natura fiscale

Premessa - Effetti sulla determinazione del reddito imponibile e conseguente coordinamento con la riforma tributaria

Con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n°6, recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell'art. 2426 c.c., il quale consentiva di “...effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”. Per effetto dell'abrogazione di tale articolo è venuta meno la facoltà di imputare a Conto Economico anche rettifiche di valore ed accantonamenti che, pur essendo considerati deducibili dalle disposizioni fiscali, non sarebbero iscrivibili secondo la disciplina civilistica in materia di bilancio.

Il venir meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito così individuati dal reddito d'impresa in quanto è stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti di reddito in via extracontabile. L'art. 109, comma 4, lettera b) del t.u.i.r. ha infatti stabilito che “*gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti*” non imputabili a Conto Economico “*sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi*”. Pertanto, per tali componenti negativi di reddito, a differenza che per gli altri componenti negativi di reddito, la deducibilità dal reddito d'impresa non è più condizionata alla loro previa imputazione a Conto Economico, ma basta che ne sia fornita indicazione in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

I componenti negativi di reddito di cui la lett. b) dell'art. 109, comma 4, del t.u.i.r. ammette la deduzione in via extracontabile sono identificati in via generale negli “ammortamenti dei beni materiali ed immateriali”, nelle “rettifiche di valore” e negli “accantonamenti” effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. V'è da chiedersi quindi quali siano tali componenti di reddito e, in particolare, se - come la formulazione letterale della disposizione richiamata indurrebbe a pensare - siano costituiti da tutti i componenti negativi di reddito, che pur essendo deducibili dal reddito d'impresa, non risultino imputabili a Conto Economico. L'enunciato interrogativo ha ragion d'essere per il fatto che, come si ricorderà, in dottrina era dibattuto quali fossero le rettifiche di valore e gli accantonamenti che potevano essere imputati a Conto Economico ai sensi del secondo comma dell'art. 2426 c.c.

Secondo un orientamento, che risultava minoritario, tale disposizione avrebbe consentito di imputare a Conto Economico le sole rettifiche di valore ed accantonamenti previsti da disposizioni fiscali “sovvenzionali” o “agevolative” e cioè da disposizioni fiscali che, in applicazione del principio del rafforzamento dell'apparato produttivo posto nella legge delega per la riforma tributaria, tendevano a favorire l'autofinanziamento delle imprese attraverso la detassazione degli utili realizzati, qualora questi fossero stati accantonati in apposite poste del Patrimonio Netto. Essa non avrebbe potuto essere invocata pertanto anche per imputare a Conto Economico rettifiche di valore ed accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di disposizioni fiscali che si limitino ad individuare i criteri di deducibilità dal reddito d'impresa delle predette rettifiche di valore ed accantonamenti per il fatto che, diversamente, si sarebbero elevati i criteri di deducibilità dettati dalle disposizioni fiscali al rango di criteri di valutazione legali del bilancio civilistico.

Secondo un altro orientamento, che invece risultava largamente maggioritario, fra le rettifiche di valore e gli accantonamenti imputabili a Conto Economico ai sensi del secondo

comma dell'art. 2426 c.c. dovevano ritenersi riconducibili, oltre alle rettifiche di valore e agli accantonamenti previsti da disposizioni qualificabili come “sovvenzionali” o “agevolative”, anche quelli previsti da disposizioni di natura “forfetaria”. In particolare, tale disposizione doveva ritenersi applicabile in tutti i casi in cui le disposizioni fiscali consentivano di operare con sistemi forfetari, e cioè con meccanismi posti dal Legislatore per evitare l'insorgere di controversie a seguito di indagini sulla congruità delle rettifiche stesse. Ciò nella considerazione che essa, riconoscendo, in linea generale e senza limitazioni, la legittimità delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di disposizioni tributarie, non consentiva di operare distinzioni nell'ambito delle predette disposizioni.

Stando a quanto è testualmente precisato nella relazione illustrativa del D. Lgs. n° 344 del 12 dicembre 2003, l'interpretazione che si è preferito accogliere in sede di formulazione della lett. b) dell'art. 109, comma 4, del t.u.i.r. è quella più ampia secondo cui le disposizioni che legittimano l'imputazione di rettifiche di valore ed accantonamenti solo fiscali sono non solo quelle “*aventi esplicita finalità sovvenzionale*”, ma anche quelle che prevedano “*regimi di determinazione forfetaria dei componenti negativi e, in particolare, quelli a carattere estimativo*”.

La preferenza per questa interpretazione trova fondamento in tre diverse motivazioni. La prima è costituita dall'esistenza di una prassi applicativa nel senso indicato per cui “*non sarebbe coerente, ora che non si deve più inquinare il bilancio, immaginare un ambito più ristretto, limitato, cioè alle sole norme sovvenzionali*”. La seconda è costituita dalla considerazione che le imprese non obbligate a redigere il bilancio o, comunque, obbligate a redigerlo senza doversi attenere alle disposizioni della IV direttiva hanno potuto dedurre dal reddito d'impresa anche le rettifiche di valore e gli accantonamenti previsti da norme di natura forfetaria. La terza è che “*le misure di forfetizzazione, pur non essendo agevolative in senso stretto, costituiscono pur sempre opportunità o vantaggi offerti dal Legislatore e hanno comunque la funzione di eliminare controversie su una materia altrimenti di difficile definizione quale, appunto, quella delle valutazioni*”, perché “*Esse rispondono ad un interesse fiscale di portata più generale e operano a vantaggio sia dei contribuenti (laddove risultino di importo superiore a quello effettivamente imputabile a Conto Economico), sia a favore del Fisco, laddove limitino svalutazioni e rettifiche di entità economica più consistente rilevate in bilancio*”.

L'estensione della portata della lett. b) dell'art. 109, comma 4, del t.u.i.r. alle rettifiche di valore e agli accantonamenti effettuati in applicazione di disposizioni fiscali non solo sovvenzionali, ma anche forfetarie comporta come corollario che sarà ammessa *la deduzione in via extracontabile* di tutte le rettifiche di valore e di tutti gli accantonamenti che dovevano ritenersi imputabili a Conto Economico in forza dell'abrogato secondo comma dell'art. 2426 c.c. nell'interpretazione che ne era stata fornita dalla dottrina prevalente. Potranno perciò ritenersi deducibili in forza della disposizione richiamata, a titolo meramente esemplificativo, oltre agli ammortamenti anticipati anche gli ammortamenti ordinari dei beni materiali ed immateriali, le svalutazioni dei crediti, le svalutazioni per rischio contrattuale delle rimanenze relative ai lavori di durata ultraannuale, gli accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi ed aeromobili e per oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio - beninteso - per la parte in cui la relativa misura ecceda quella civilisticamente necessaria.

A titolo esemplificativo, ipotesi di rettifiche e di accantonamenti di natura solo fiscale relative alla *previgente normativa tributaria*, (il riferimento è al T.U. 917/86) sono le seguenti:

- ammortamenti eccedenti quanto necessario per ridurre il valore delle immobilizzazioni immateriali in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione (ex. art. 68); ed ammortamento dell'avviamento per l'eventuale differenza tra la misura massima fiscale ex. art. 68, 3° comma e la quota di entità inferiore imputata a conto economico;

- ammortamenti eccedenti quanto necessario per ridurre il valore delle immobilizzazioni materiali in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione (ex. art. 67, 2° comma); ammortamento integrale nell'esercizio in cui il relativo costo è stato sostenuto per i beni di valore unitario non superiore a un milione di Lire (ex. art. 67, 6° comma);
- svalutazioni di lavori in corso su ordinazione eccedenti quanto necessario per tener conto delle perdite previste e dei rischi connessi nonché valutazione dei lavori in corso secondo il criterio della commessa completata (ex. art. 60);
- svalutazioni di crediti eccedenti quanto necessario per ridurre il loro valore al valore presumibile di realizzazione (ex. art. 71, 1° comma);
- accantonamenti in eccesso a fondi del passivo e per rettifiche di valore (ad esempio: oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio ex. art 73, 3° comma).

La scelta di consentire la deduzione in via extracontabile delle rettifiche di valore e degli accantonamenti non imputabili a Conto Economico ha comportato l'esigenza di riformulare tutte quelle disposizioni del t.u.i.r. che subordinavano la deduzione dei predetti componenti di reddito alla condizione che fossero stati accantonati ad apposita riserva o fondo del passivo. Come emerge dalla relazione illustrativa del D. Lgs. n° 344, è stato eliminato il riferimento a tale condizione contenuto nel comma 3 dell'art. 67, che disciplinava gli ammortamenti anticipati, nel comma 2-bis dell'art. 70, che consentiva di dedurre un importo pari al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinato a fondi pensione, nei commi 1 e 3 dell'art. 71, che disciplinavano gli accantonamenti al fondo rischi su crediti e, infine, nel comma 3 dell'art. 73, che disciplinava gli accantonamenti per gli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio.

Per evitare che la deduzione dal reddito d'impresa di componenti negativi di reddito non imputabili a Conto Economico permetta la distribuzione di utili che non abbiano scontato l'imposizione, l'art. 109, comma 4, lettera b) del t.u.i.r. ha introdotto un apposito regime di sospensione d'imposta. In particolare, tale disposizione prevede che *“In caso di distribuzione, le riserve di Patrimonio Netto e gli utili di esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di Patrimonio Netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risultino inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a Conto Economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti”*.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del D. Lgs. n° 344 la soluzione così prescelta risulta dal contemperamento delle due opposte soluzioni che erano state originariamente proposte e cioè quella di consentire *“la fruizione di queste opportunità sulla base della loro segnalazione in un apposito prospetto, senza porre vincoli di sospensione d'imposta neanche sulle riserve del Patrimonio Netto, al fine di evitare la permanenza di interferenze fiscali sul bilancio”* ovvero quella di *“condizionare la fruizione dell'opportunità e, quindi, della detassazione dell'utile, al mantenimento dell'utile stesso nell'economia dell'impresa e di evitare così la distribuzione di dividendi che non hanno subito alcun prelievo...”*. Ciò per il fatto che, per effetto dell'adozione della soluzione così prescelta, *“i benefici fiscali possono essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche da quelle che non hanno utili o riserve da vincolare, attraverso l'esposizione in un prospetto riconciliativo che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi”*, ma *“laddove esistano utili o riserve, questi devono essere mantenuti nell'economia dell'impresa (vale a dire non distribuiti) fino a concorrenza delle deduzioni forfetarie non imputate a Conto Economico”*.

Dalle trascritte precisazioni emerge dunque che le imprese hanno l'onere di vincolare in riserve diverse da quella legale un ammontare almeno pari a quello dei componenti negativi di reddito dedotti in via extracontabile, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi

dedotti. Pertanto, qualora tali imprese procedano alla distribuzione di utili di esercizio o di riserve, gli utili e le riserve poste in distribuzione concorrono alla formazione del reddito dell'imponibile per un ammontare pari all'eccedenza "netta" dell'ammontare dei predetti componenti negativi di reddito rispetto alle restanti riserve di Patrimonio Netto, diverse dalla riserva legale.

Il necessario coordinamento della normativa tributaria conseguente all'abrogazione dell'interferenza fiscale

Il D. Lgs. n° 6 non provvede a stabilire quale sorte debba essere riservata alle rettifiche di valore e agli accantonamenti imputati a Conto Economico esclusivamente in applicazione di norme tributarie prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario. L'art. 223-undecies si limita infatti a stabilire che *“I bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti. I bilanci relativi agli esercizi chiusi fra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni”*.

Alla luce dei principi generali di bilancio e della finalità che ha interessato la riforma, è da scartare l'ipotesi che le rettifiche di valore e gli accantonamenti possano essere mantenuti in bilancio finché siano riassorbiti. Tale procedimento imporrebbe di continuare a contabilizzare gli eventuali “utilizzi” e i “rigiri” delle predette voci con la conseguente violazione del divieto di contabilizzazione di rettifiche di valore e accantonamenti giustificati esclusivamente per ragioni tributarie. Pertanto le rettifiche di valore e gli accantonamenti imputati a Conto Economico in precedenti esercizi ai sensi del previgente secondo comma dell'art. 2426 c.c. devono essere stornati rilevando i relativi effetti come indicato nei successivi paragrafi.

Per impedire che lo storno delle rettifiche di valore e degli accantonamenti contabilizzati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, ai sensi del 2° comma dell'art. 2426 c.c., possa comportare la loro ripresa a tassazione nel corso del periodo d'imposta nel quale esso sia operato, la lett. h) dell'art. 4 delle "Disposizioni varie, transitorie e finali" ha reso applicabile il comma 4 dell'art. 109 del t.u.i.r. anche *“agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati: 1) in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n° 6 per effetto dell'abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazioni delle disposizioni di tale decreto”*. Come precisato nella relazione, tale disposizione si propone di *“evitare che il disinquinamento dei bilanci che sarà effettuato per effetto, appunto, dell'entrata in vigore del D. Lgs. recante la riforma del diritto societario, comporti l'emersione di basi imponibili, effetto non voluto dalla riforma stessa”*.

L'applicabilità del comma 4 dell'art. 109 del t.u.i.r. è stata estesa altresì dal n° 2) della lettera h) dell'art. 4 del D. Lgs. n° 344 anche all'*“esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data”* e, quindi, anche all'esercizio precedente a quello a partire dal quale le nuove disposizioni del t.u.i.r. risultano applicabili. Il comma 1 dell'art. 4 del predetto D. Lgs. ha reso infatti applicabili tali disposizioni soltanto a partire dai periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004. Di conseguenza, le nuove disposizioni del t.u.i.r. non si sarebbero rese applicabili anche ad esercizi che abbiano avuto inizio prima di tale data.

L'introduzione della disposizione richiamata si è resa necessaria per evitare che le imprese, il cui periodo d'imposta sia in corso al 31 dicembre 2003 e termini successivamente a tale data, potessero perdere la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa i componenti negativi di

reddito non imputabili a Conto Economico. Tali imprese infatti, pur non potendo applicare le nuove disposizioni del t.u.i.r., potrebbero risultare obbligate ad applicare le nuove disposizioni in materia di bilancio in quanto, come si è visto, l'art. 223 undecies delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che *“i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni”*. Pertanto, in assenza della predetta disposizione, esse se da un lato non avrebbero più potuto imputare a Conto Economico ai sensi del secondo comma dell'art. 2426 c.c. rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, per effetto dell'abrogazione di quest'ultima disposizione, dall'altro lato, non avrebbero potuto dedurre tali componenti di reddito in via extracontabile, essendo tale facoltà riconosciuta soltanto a partire dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2004.

La gestione delle rettifiche e degli accantonamenti deducibili in sede di dichiarazione dei redditi a partire dall'esercizio 2004

Dunque, sulla base di quanto detto, a partire dall'esercizio 2004 (ed anche nelle relative chiusure trimestrali) non sarà più possibile imputare in bilancio componenti economiche non coerenti con le norme civilistiche.

Pertanto con riferimento alle componenti economiche dedotte in sede di dichiarazione dei redditi attraverso la predisposizione dell'apposito prospetto occorre seguire le seguenti disposizioni:

- *ammortamenti anticipati o comunque eccedenti quelli economico-tecnici*: devono essere riportati unicamente nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi mentre in bilancio dovranno essere stanziati le corrispondenti imposte differite in quanto negli esercizi successivi a quello in cui le quote di ammortamento complessivamente dedotte dal reddito d'impresa avranno raggiunto il costo fiscalmente riconosciuto occorrerà continuare ad iscrivere nel conto economico gli ammortamenti ordinari fino a che il loro ammontare non raggiungerà il valore ammortizzabile del cespite. Ovviamente tali ulteriori ammortamenti ordinari non sono fiscalmente deducibili e conseguentemente il fondo imposte differite verrà utilizzato per rilevare il debito tributario relativo alle imposte correnti sugli ammortamenti ordinari non deducibili;
- *altre rettifiche ed accantonamenti*: gli importi non saranno più rilevati nel Conto Economico, seguendo la stessa impostazione contabile prevista dalla disciplina civilistica, mentre le corrispondenti imposte differite dovranno essere imputate al Conto Economico in conformità a quanto previsto dal Principio Contabile n° 25.

Per quanto riguarda la tassabilità degli utili distribuiti in presenza di componenti economiche dedotte in sede di dichiarazione dei redditi eccedenti le riserve di Patrimonio Netto diverse da quella legale, è necessario verificare alla chiusura di ogni esercizio la presenza di riserve disponibili sufficienti per coprire le suddette componenti economiche dedotte, al netto del correlato effetto fiscale.

La rilevazione in bilancio della eliminazione delle partite interessate dalla pregressa interferenza tra norma fiscale e bilancio

Come sopra illustrato, le appostazioni effettuate per contabilizzare *“rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”* non sono più consentite. Pertanto se dai bilanci precedenti residuano valori derivanti da quanto consentito dalla precedente norma, per essi si deve trovare un adeguato trattamento contabile. La nuova norma fi-

scafe non dà indicazioni in merito, né all'uopo soccorrono le disposizioni di attuazione e transitorie dell'art. 223 undecies come più sopra riportato.

Appare evidente che non è più possibile mantenere iscritti in bilancio i valori residui di poste determinatesi in precedenza (esercizi anteriori al 1° gennaio 2004) secondo il previgente art. 2426 comma 2, sino al loro esaurimento, da effettuarsi secondo la norma preesistente. Con questo procedimento, infatti, accadrebbe necessariamente che per uno o più esercizi successivi, si dovrebbe continuare ad effettuare contabilizzazioni per gli "utilizzi" o i "rigiri" delle poste anteriormente iscritte, e quindi si violerebbe il disposto della nuova norma. Infatti, anche queste ultime appostazioni (conseguenziali di pregresse prassi) altro non potrebbero essere definite che "in applicazione di norme tributarie". A maggior conferma di quanto qui detto, si richiama anche l'abrogazione del n° 14 del previgente articolo 2427 del codice civile che richiedeva di indicare "i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi... (omissis)".

Laddove si assimilasse tale disinquinamento ad un cambiamento di principio contabile, seguendo i principi contabili internazionali si dovrebbe operare, ai sensi dello IAS 8, attraverso l'accredito dei saldi all'inizio dell'esercizio 2004 ad una riserva di patrimonio netto, senza pertanto transitare dal Conto Economico. Tale criterio, alla luce della interpretazione giuridica allo stato prevalente, potrebbe non apparire in linea con la disposizione di cui all'art. 31, lettera f) della IV direttiva (e ripresa dall'art. 7 del D. Lgs. 87/92 ma non dal codice civile) secondo la quale "lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente". L'incompatibilità è stata rilevata in passato dalla Consob nella Comunicazione DAC 99016997 dell'11 marzo 1999 e dalla Banca d'Italia nella Comunicazione del 3 agosto 1999 in merito al trattamento contabile degli effetti derivanti da cambiamenti di principi contabili o di errori.

Si deve osservare che, come già accennato, nell'abrogare le norme che precedentemente consentivano la contabilizzazione di partite esclusivamente di natura fiscale, il Legislatore non ha ritenuto di stabilire una disciplina transitoria che regolasse il trattamento degli effetti residui rivenienti da precedenti esercizi.

In assenza di una specifica normativa in tal senso, occorre quindi ricercare la soluzione nell'ambito dei Principi contabili che, come noto, integrano ed interpretano la norma civilistica. Al riguardo i principali aspetti da considerare sono:

- a) la possibilità che gli effetti di un cambiamento di principio contabile possono essere contabilizzati come rettifica del patrimonio netto non è stata espressamente prevista né dal D. Lgs. n° 127/91 né dal D. Lgs. n° 87/92;
- b) l'applicazione di una tale contabilizzazione avrebbe richiesto una specifica deroga del Legislatore nazionale al principio generale di continuità dei bilanci richiamato dal già citato art. 31 della IV Direttiva;
- c) il Principio contabile n° 29, che prevede la rilevazione al conto economico degli effetti derivanti da cambiamenti di principi contabili¹⁶;

¹⁶ Nella Comunicazione n° DEM/81948 del 3 novembre 2000 concernente "chiarimenti in merito alla Comunicazione DAC 99059009 del 30 luglio 1999", la Consob considera applicabili a tutte le variazioni di criteri contabili quanto previsto per "cambiamenti di principi contabili", così esprimendosi: "... Dalle indagini effettuate appare che ... le imprese in parola hanno ritenuto che la comunicazione in discorso fosse applicabile ai soli mutamenti di criteri contabili che l'articolo 2423-bis, ultimo comma, del codice civile e le analoghe disposizioni dettate dai decreti legislativi n. 87/92 e n. 173/97, affidano all'autonoma potestà degli amministratori. Sarebbero state invece escluse dalla comunicazione stessa **le variazioni di criteri contabili richieste dall'intervento di nuove normative** o in applicazione di nuovi principi contabili. Al riguardo, questa Commissione richiama l'attenzione delle società in indirizzo sulla circostanza che ... la comunicazione in oggetto debba applicarsi a tutte le variazioni di criteri contabili, **qualunque ne sia l'origine.**"

- d) le sopracitate interpretazioni e Comunicazioni delle Autorità di vigilanza;
 e) l'opportunità di individuare un trattamento che realizzi una simmetria tra l'operazione di disinquinamento e le appostazioni effettuate in precedenti esercizi.

Tutto ciò premesso e, considerato in particolare le previsioni del Principio contabile n° 29, nonché le citate Comunicazioni delle Autorità di vigilanza (tuttora ritenute applicabili dalle stesse anche per la contabilizzazione del disinquinamento¹⁷), si raccomanda quale trattamento contabile, la rilevazione degli effetti pregressi del disinquinamento a conto economico, imputandoli ad una specifica voce delle componenti straordinarie.

Gli ulteriori aspetti fondamentali inerenti la rilevazione contabile del disinquinamento possono così riassumersi:

1. il disinquinamento dalle interferenze fiscali è obbligatorio;
2. gli effetti del disinquinamento includono solo quegli accantonamenti e rettifiche di valore che nei bilanci dei precedenti esercizi erano stati considerati privi di giustificazione civilistica attraverso l'esplicita indicazione in Nota Integrativa della loro esclusiva valenza fiscale;¹⁸
3. l'informativa da dare in bilancio deve essere la più completa ed esplicita, tanto più quanto le appostazioni interessate dal disinquinamento siano numerose.

Al fine, quindi, di rendere esplicita e chiara l'operazione di disinquinamento e di consentire al lettore del bilancio di comprenderne appieno le risultanze, i prospetti di bilancio e la nota integrativa debbono essere redatti in modo da porre in evidenza quanto segue:

- La descrizione delle diverse interferenze fiscali eliminate e, per ciascuna di esse:
 - i saldi residui all'inizio dell'esercizio corrente e di quello precedente;
 - le imposte differite correlate.
- Un prospetto riassuntivo degli effetti del disinquinamento che, a titolo esemplificativo, può così rappresentarsi:

	2004	2003	
	risultato d'esercizio	risultato d'esercizio	patrimonio netto
Risultati prima del disinquinamento	1.200	1.000	15.000
Interferenze fiscali, al lordo delle imposte differite:			
1. Ammortamenti eccedenti	400	100	300
2.
Totale interferenze lorde	400	100	300
Imposte differite correlate	(132)	(33)	(99)
Totale interferenze, al netto delle imposte differite	268	67	201
Risultati dopo il disinquinamento	1.468	1067	15.201

¹⁷ Si veda da ultimo il messaggio di Banca d'Italia del 13 maggio 2004 in tema di rilevazione in bilancio del disinquinamento.

¹⁸ Se, invece, le partite contabilizzate nei precedenti esercizi erano tali che l'impresa aveva trovato sostanziale coincidenza tra norma fiscale e criterio contabile ed in tal senso – esplicitamente o implicitamente – si era espressa in nota integrativa, dette partite non costituiscono interferenza fiscale e quindi nulla residua da disinquinare.

Occorre, infine, notare che nel caso in cui il disinquinamento interessasse in modo rilevante le voci di bilancio, la nota integrativa dovrà fornire, anziché il prospetto riassuntivo qui sopra esemplificato, degli appositi prospetti pro-forma (stato patrimoniale pro-forma e conto economico pro-forma), che evidenzino in analisi le voci di bilancio soggette alle rettifiche conseguenti al disinquinamento, tenuto conto degli effetti fiscali¹⁹.

* * *

L'operazione di disinquinamento del bilancio dagli effetti dell'interferenza fiscale, richiesta dalle nuove norme nell'ambito di una più ampia riforma del diritto societario, costituisce un evento atipico e non ricorrente, necessario esclusivamente per dar effetto alla transizione dalla previgente legislazione a quella novellata ed il trattamento contabile raccomandato in questo Principio nasce anche in base a tale considerazione. Di conseguenza, esso non può considerarsi estensibile ad altre fattispecie.

Classificazione e presentazione in bilancio delle conseguenti imposte anticipate e differite

Una novità di rilievo, introdotta con il D. Lgs. 6/2003, riguarda l'informazione da fornire, negli schemi di Stato Patrimoniale, e conseguentemente anche in Conto Economico, degli importi relativi alla contabilizzazione delle imposte differite ed anticipate. Per quanto riguarda tale aspetto, l'articolo 2424, relativo allo schema di Stato Patrimoniale, aggiunge alle componenti da indicare separatamente tra i crediti - voce C) II - due specifiche voci: *4- bis) crediti tributari*, e *4- ter) imposte anticipate*.

Le passività costituite dai debiti tributari e dalle imposte differite vanno stanziare, rispettivamente, nei debiti tributari alla voce D)12), e nell'apposito fondo imposte differite, alla voce B)2).

Al riguardo chiarisce la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 6/2003 che per le imposte anticipate stante la loro natura (*"che non è esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto di minori imposte da pagare in futuro"*) l'indicazione "imposte anticipate" non è preceduta dal termine "crediti" né dalla preposizione "per".

In relazione alle imposte differite la stessa Relazione Ministeriale afferma che: *"si è ritenuto sufficiente integrare la dizione della voce B (2): fondi per imposte con la precisazione "anche differite"; infatti le imposte differite non sono debiti effettivi da pagare quanto piuttosto maggiori imposte da pagare in futuro"*.

¹⁹ Tale informativa è prevista anche dalla Consob nella Comunicazione DAC/99059009 del 30 luglio 1999, che recita "... Si raccomanda pertanto che, qualora la rilevanza degli effetti sulla situazione economica e patrimoniale dell'applicazione di nuovi criteri contabili lo richieda, venga fornita nella nota integrativa un'apposita situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma, che evidenzii quale sarebbe stato il risultato e la struttura patrimoniale sia dell'esercizio al quale fa riferimento il bilancio sia di quello dell'esercizio precedente qualora il nuovo criterio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo" ed è stata ribadita dalla successiva Comunicazione della Consob n° DEM/81948 del 3 novembre 2000, in cui, tra l'altro, si legge: "...Pertanto, fatte comunque salve le disposizioni dell'art. 2423, terzo comma, che obbliga a fornire ogni informazione complementare ove ciò sia necessario a garantire la correttezza e la veridicità della rappresentazione di bilancio, e dell'articolo 2423-ter, penultimo comma, che prescrive la comparabilità dei dati dell'esercizio precedente, si sottolinea che la redazione del bilancio pro-forma è stata raccomandata **in ogni caso in cui l'impresa, volontariamente o per intervento di atti esterni**, muti gli specifici principi, le basi, le convenzioni, le regole e le pratiche adottate nella redazione dei conti annuali o infra-annuali. Ciò, naturalmente, nei casi in cui la rilevanza degli effetti del mutamento di criterio contabile lo richieda."

Similmente, l'articolo 2425, relativo allo schema di Conto Economico, stabilisce la voce 22 (imposte sul reddito) con la dizione: “*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*”. Si deve osservare a questo proposito che ancorché la norma non richieda espressamente la separata presentazione delle imposte correnti da quelle differite (incluse le imposte anticipate), ciò appare raccomandabile, in alternativa al fornirne il dettaglio in Nota Integrativa, per ovvie ragioni di chiarezza.

Nota Integrativa

Al n° 14 dell'art. 2427 la nuova norma richiede la redazione di un prospetto che indichi:

- a) *la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a Patrimonio Netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;*
- b) *l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;*

Inoltre, nella Nota Integrativa sono riportate (ancorché non esplicitamente richiesto dalla nuova norma) le motivazioni del mancato stanziamento delle eventuali imposte differite sugli utili non distribuiti dalle società controllate e collegate, nel caso in cui esse siano valutate secondo il metodo del Patrimonio Netto.

Le tabelle seguenti sono esemplificazioni di come possono essere formulate le informazioni da riportare in Nota Integrativa, da corredare con le relative motivazioni descrittive:

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

	esercizio x-1		esercizio x	
	Ammontare delle differenze temporanee	effetto fiscale (aliquota x%)	Ammontare delle differenze temporanee	effetto fiscale (aliquota x%)
Imposte anticipate:				
Svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali				
Svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni immateriali				
Fondi per rischi ed oneri				
...				
Totale imposte anticipate				
Imposte differite:				
Ammortamenti anticipati				
Ammortamenti eccedenti				
Svalutazioni di crediti				
...				
Totale imposte differite				
Imposte differite (anticipate) nette				
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio				
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio precedente				
Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite:				
Perdite fiscali riportabili a nuovo				
...				
...				
Netto				

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva:

	esercizio precedente	esercizio corrente
Aliquota ordinaria applicabile ²⁰	...%	...%
Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria:		
Redditi esenti	...%	...%
Dividendi	...%	...%
Costi indeducibili	...%	...%
Altre differenza permanenti		
Aliquota effettiva	...%	...%

²⁰ In considerazione della sua particolare natura, non si è presa in considerazione l'IRAP ai fini della presente tabella, che è riferita alla sola IRES.

In conseguenza del necessario storno degli eventuali residui di appostazioni effettuate in applicazione di norme esclusivamente tributarie, di cui più sopra si è trattato, la Nota Integrativa dovrà illustrare il criterio seguito per effettuare tale eliminazione ed indicarne gli effetti sul Patrimonio Netto.

Resta valido, per similitudine con la fattispecie in questione, quanto indicato al paragrafo A.IV.b. del Principio Contabile 29 in materia di cambiamenti di principi contabili, ove si afferma: “Si incoraggia altresì la predisposizione, in nota integrativa, di una situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma che evidenzi gli effetti del cambiamento di principio contabile ove tali effetti siano rilevanti e/o si ripercuotono su una pluralità di voci interessate (in inglese, il «*pervasive effect*»). Le grandezze contenute nella situazione economico-patrimoniale pro-forma dovranno comunque essere confrontabili con quanto riportato nei conti annuali e consolidati”.

Inoltre, come indicato alla nota 17 del predetto Principio Contabile, per quanto concerne le imprese quotate queste devono fare riferimento alla comunicazione Consob n° 99059009 del 30 luglio 1999 inviata alle società con titoli quotati nella quale si raccomanda che, qualora la rilevanza degli effetti sulla situazione economica e patrimoniale dell’applicazione di nuovi criteri contabili lo richieda, venga fornita nella nota integrativa un’apposita situazione economico-patrimoniale sia dell’esercizio al quale fa riferimento il bilancio, sia di quello dell’esercizio precedente qualora il nuovo criterio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo.

Per quanto concerne le imprese bancarie si rinvia alla comunicazione della Banca d’Italia sull’argomento, del 3 agosto 1999, “Mutamento dei criteri contabili: trattamento in bilancio”.

Per le ulteriori informazioni da fornire in Nota Integrativa in merito alle voci di bilancio attinenti le partite di natura tributaria, si rinvia al citato Principio Contabile 25.

**Questo capitolo integra quanto trattato
nei Principi Contabili 12 e 25**

4 - Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

La norma novellata disciplina per la prima volta il trattamento contabile delle operazioni di vendita con obbligo di retrocessione con gli articoli 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile, i quali stabiliscono per tali operazioni che: *“Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore”* (art. 2424-bis), e che *“I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio”* (art. 2425-bis).

Infine, in termini di informativa in Nota Integrativa la nuova norma prevede che venga illustrata *“distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine”* (art. 2427 6-ter).

Si ha una operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto: ciò avviene se non vi sono clausole che condizionino o rendano incerta l'operazione di riacquisto.

Effetti sul bilancio del venditore

Regole particolari concernono le operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine in cui i proventi e gli oneri rivenienti da tali operazioni, ivi compresa la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine, devono essere iscritti nel bilancio per la parte di competenza dell'esercizio.

È questa una delle innovazioni apportate dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6. Infatti con riferimento alle suddette operazioni, il novellato art. 2424-bis, comma 5, comporta che le attività rimangano iscritte come tali nello Stato Patrimoniale del venditore (cedente a “pronti”), con conseguente iscrizione nel bilancio dell'acquirente a “pronti” (alias cedente a “termine”) del credito corrispondente; mentre i relativi proventi ed oneri, comprensivi della differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, devono essere iscritti, per competenza, nel Conto Economico (art. 2425-bis, terzo comma) in particolare nelle voci 16 e 17. In conseguenza di tale impostazione, gli ammontari ricevuti dal cedente a pronti a titolo di anticipazione, dovranno essere rilevati come entrate di cassa con relativa contropartita ad un conto di debito acceso tra le passività a favore del cessionario a pronti.

Tale contratto, nella sostanza, può configurare un'operazione di finanziamento con la cessione temporanea di un bene, ovvero un “prestito” di un bene dietro deposito a titolo cauzionale di una somma di denaro.

Nella prima ipotesi, la società cessionaria, cioè il soggetto che effettua il finanziamento, riceve quale corrispettivo della somma erogata sia i diritti patrimoniali derivanti dalla temporanea titolarità del bene (ad es. gli interessi nel frattempo erogati) che la differenza positiva tra prezzo a termine e prezzo a pronti. Nella seconda ipotesi, la società cedente, cioè il soggetto che presta il bene, riceve quale corrispettivo dell'“affitto” del bene la differenza positiva tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

In termini generali, poiché le pattuizioni tra le parti potrebbero assumere una varietà di forme, occorre determinare in concreto in quali casi la nuova norma debba essere applicata.

Per quanto attiene *al momento della retrocessione*, può verificarsi che:

- a) venga stabilita una esplicita data per tale operazione, ovvero
- b) venga stabilito che il riacquisto avvenga al verificarsi di certe condizioni.

Per quanto invece attiene *al prezzo di riacquisto* (prezzo a termine), può verificarsi che:

- a) il prezzo pattuito sia determinato nel suo valore monetario, ovvero
- b) sia stabilito in base al verificarsi (o alla misura) di certe condizioni future.

In entrambi i casi, il verificarsi delle condizioni di cui alle ipotesi sub b), che comporteranno il riacquisto e/o la determinazione del prezzo di riacquisto, deve essere ragionevolmente certo. Se così non fosse, cioè, se è possibile che tali condizioni possano non aver luogo ovvero aver luogo in un tempo non determinabile, si sarebbe in presenza non di un obbligo di retrocessione, ma di una clausola contrattuale condizionata e non certa; tale fattispecie (vendita condizionata) esulerebbe quindi dalla norma qui trattata.

Il trattamento previsto dalla norma novellata rappresenta una applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma: mantenere il bene “venduto” tra le attività del venditore è infatti il riconoscimento che non di vera e propria cessione si è trattato, ma di una temporanea perdita della titolarità del bene da parte del venditore.

Poiché l'attività oggetto della vendita con retrocessione rimane iscritta nel bilancio del venditore, nei casi in cui tale attività è costituita da un bene ammortizzabile, nel bilancio del venditore continueranno ad essere stanziati gli ordinari ammortamenti.

Qualora l'operazione, nella sostanza, costituisca il prestito di un bene, il corrispettivo ricevuto in sede di vendita è ripartito nelle due sue componenti:

- una parte, corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, che è iscritta al passivo patrimoniale e classificata tra i debiti verso altri finanziatori, con indicazione dell'importo esigibile oltre l'esercizio o meno a seconda della durata contrattualmente pattuita, e
- una parte, corrispondente alla porzione riconosciuta per il godimento temporaneo del bene (pari alla differenza tra il prezzo pattuito per la “vendita” e quello pattuito per la retrocessione) che è iscritta tra i risconti passivi e ripartita nei diversi esercizi in base al principio della competenza temporale e/o economica, e le quote così risultanti imputate al Conto Economico del venditore.

Qualora l'operazione, nella sostanza, costituisca un finanziamento, si procederà all'iscrizione della somma ricevuta in sede di vendita tra i debiti del passivo dello stato patrimoniale. A fine esercizio occorrerà rilevare un rateo passivo per la quota di competenza dell'esercizio della differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore). Attraverso il rateo si fa concorrere alla determinazione del reddito, lungo la durata del contratto, la remunerazione pattuita a termine per il finanziamento ricevuto.

Nella normalità dei casi, la ripartizione della differenza tra i prezzi a pronti e prezzo a termine avviene *pro-rata temporis*; tuttavia possono verificarsi casi in cui tale metodo non sia adeguato.

Ad esempio, se il bene oggetto dell'operazione è uno strumento finanziario fruttifero, le componenti che influenzano la determinazione del prezzo a termine comprendono anche la valutazione dei frutti che tale bene produrrà durante il periodo contrattuale, e i frutti potrebbero essere di entità variabile di esercizio in esercizio. Ancora, se il bene è un bene ammortizza-

bile, il prezzo di retrocessione terrà conto degli ammortamenti che dovranno essere stanziati durante tale periodo, così come se il bene in oggetto è un bene tangibile che produce frutti, di tali frutti si sarà tenuto conto nella determinazione del prezzo a termine. Iscrivendo nel bilancio del venditore le quote di competenza del provento o dell'onere derivante dal contratto di vendita con retrocessione, ne consegue che:

1. tali quote saranno un valore netto derivante da tutte le componenti di costo e di ricavo considerate nella determinazione dei prezzi, e quindi la loro classificazione nel Conto Economico sarà diversa da quella che si sarebbe avuta se il contratto in oggetto non fosse stato stipulato;
2. tali quote non necessariamente sono costanti nel tempo, ma sono determinate in base alle specificità del contratto che le ha generate.

Effetti sul bilancio dell'acquirente

Le operazioni ed i valori che sono iscritti nel bilancio dell'acquirente sono, per quanto possibile, simmetrici rispetto al trattamento contabile previsto per il venditore. Pertanto:

- i mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto iniziale saranno iscritti come crediti e classificati tra le attività del circolante o tra quelle immobilizzate in base alla durata contrattuale, limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene;
- la parte corrisposta al venditore in relazione al godimento temporaneo del bene è iscritta tra i risconti attivi ed addebitata gradualmente in funzione della competenza economica, ovvero pro-rata temporis, al conto economico;
- i frutti eventualmente derivanti dal bene sono rilevati nel Conto Economico secondo il principio della competenza e classificati in base alla loro natura.

Nota Integrativa

Sia nella Nota Integrativa al bilancio del cedente che in quella del cessionario è illustrata l'operazione di vendita con obbligo di retrocessione ed i termini contrattuali relativi. Come indicato all'inizio di questo capitolo, la norma novellata si limita a richiedere espressamente che sia indicato "*distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine*". Tuttavia, si ritiene che tale informativa non sia esauriente ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio. Si raccomanda quindi che la Nota Integrativa riporti anche le seguenti informazioni:

- il trattamento contabile adottato per rappresentare l'operazione di compravendita con clausola di retrocessione, specificando che l'operazione comporta l'obbligo di retrocedere il bene;
- la natura del bene oggetto della vendita con retrocessione;
- i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole rilevanti);
- gli ammontari iscritti per la rilevazione dell'operazione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, distintamente per ciascuna voce di tali prospetti.

Infine, se l'operazione ha comportato significative variazioni nella classificazione dei costi e dei proventi, tali effetti saranno anch'essi oggetto di illustrazione.

Questo capitolo integra quanto trattato nei Principi Contabili 11 e 12

5 - Operazioni e saldi denominati in valuta estera

La nuova disciplina introdotta dal Legislatore

La nuova norma esplicita il trattamento da adottare per la valutazione delle operazioni e dei saldi denominati in valuta estera. Il novellato Codice Civile evidenzia alcune modifiche e/o integrazioni.

L'art. 2425 è stato modificato prevedendo l'inserimento nello schema di conto economico, della voce 17 bis *“utili e perdite su cambi”*.

“I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”. (art. 2425-bis, comma 2)

“...le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto Economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”. (art. 2426, n° 8-bis)

“La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: ... eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio”. (art. 2427, n° 6-bis)

Inoltre, l'art. 2427 n° 4 richiede, con riferimento alle voci del Patrimonio Netto, l'indicazione degli incrementi e delle utilizzazioni, mentre in base al n° 7 bis dello stesso articolo le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché dell'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Tali disposizioni valgono, quindi, anche con riferimento alla eventuale riserva patrimoniale costituita con l'utile netto risultante dal processo di valutazione ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta.

La previsione dell'art. 2426, n° 8-bis che *“le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”*, è coerente, o meglio conseguente, con il criterio generale di iscrizione delle immobilizzazioni al costo di acquisto o di produzione (art. 2426, n° 1), da svalutare quando l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore (art. 2426, n° 3). Coerentemente, quindi, con il criterio limite del costo si osserva che quando la riduzione conseguente al minore tasso di cambio non è più necessaria, allora viene ripristinata l'iscrizione originaria al cambio storico.

Per quanto attiene al concetto di riduzione durevole di valore sono applicabili le previsioni dei Principi contabili generali cui si rinvia.

Come corollario del principio di conversione a cambio storico delle immobilizzazioni iscritte al costo di acquisto o di produzione, si deduce che il cambio storico non è coerente, con il criterio applicato per le immobilizzazioni che non siano più iscritte al loro costo originario. È questo il caso delle partecipazioni in società controllate e collegate valutate con il

metodo del Patrimonio Netto, ovvero dei crediti che, sebbene rilevati tra le immobilizzazioni finanziarie, devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Per queste voci delle immobilizzazioni finanziarie si rendono applicabili criteri di conversione diversi dal cambio storico, esaminati nel seguito.

Successivamente alla rilevazione originaria, i crediti e i debiti possono essere rispettivamente incassati e pagati prima della chiusura dell'esercizio o successivamente a tale data. Gli utili e le perdite di cambio, che sono rispettivamente realizzati o derivanti da valutazione sono iscritti nel Conto Economico distintamente (voce 17 bis); in alternativa la suddivisione tra parte realizzata e parte valutativa, può essere fornita in Nota Integrativa. Tali utili o perdite devono essere determinati con riferimento al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è stata compiuta, ovvero al cambio alla chiusura dell'esercizio precedente se l'operazione era avvenuta prima dell'esercizio corrente.

Circa l'eshaustività delle norme in materia di partite e saldi in valuta estera, occorre rilevare che esse non completano certamente lo spettro delle possibili operazioni. Infatti, le operazioni in valuta estera possono assumere aspetti assai complessi - e negli ultimi anni hanno infatti assunto modi sempre più strutturati - che non sempre sono immediatamente riconducibili alle poste di bilancio.

Contabilità plurimonetaria

Merita di essere segnalato il caso delle imprese che gestiscono una contabilità plurimonetaria. Questo sistema contabile è solitamente adottato dalle imprese che intrattengono in via continuativa scambi con paesi non comunitari in ragione dell'oggetto della loro attività sia attraverso stabili organizzazioni all'estero, che direttamente. La sistematicità dei rapporti intrattenuti induce queste imprese ad avvalersi di una vera e propria gestione in valuta documentata con una apposita specifica contabilità sezionale. L'utilizzo di una specifica gestione implica che le operazioni compiute, qualunque ne sia la natura, vengano regolate direttamente in valuta.

In considerazione di tale realtà, l'applicazione del cambio di fine esercizio direttamente e solo ai saldi dei conti in valuta è consona ad una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati rivenienti dalla determinazione della differenza cambi della gestione, complessivamente determinata. In altre parole, l'impresa che mantiene parte della propria contabilità in valuta può legittimamente - con evidente semplificazione contabile - non rilevare i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri delle singole operazioni sulla base del cambio corrente alla data nella quale le operazioni sono compiute, limitandosi a convertirne soltanto i saldi in valuta alla data di chiusura dell'esercizio. Di tale scelta valutativa viene data informazione nella Nota Integrativa fornendo i ragguagli necessari sulla gestione in valuta che si tiene. A fine esercizio ovvero al momento della redazione di un bilancio intermedio, la conversione avviene utilizzando lo stesso metodo di conversione con cui si converte il bilancio di una controllata estera ai fini del consolidamento.

La rappresentazione contabile

Conversione di attività e passività in valuta che non costituiscono immobilizzazioni

Come sopra riportato, la novellata normativa richiede che le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, siano iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi siano imputati al Conto Economico. L'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al suo realizzo.

Con riferimento alla valutazione dei crediti, anche per quelli espressi in moneta estera si rende applicabile il criterio del presumibile valore di realizzo disposto dall'art. 2426 n° 8. In tali situazioni sarà necessario, innanzitutto, adeguare il credito al presumibile valore di realizzo in valuta estera. L'importo così ottenuto è convertito al cambio corrente ed è rilevata l'eventuale differenza, che è comprensiva del combinato effetto sia valutativo che di conversione.

Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis *Utili e perdite su cambi*.

Il predetto trattamento consente, sotto l'aspetto patrimoniale, di esporre crediti e debiti rispettivamente al loro valore di presumibile realizzazione o di estinzione alla data di chiusura dell'esercizio. Sotto l'aspetto reddituale, esso consente di rilevare utili o perdite nel periodo in cui essi maturano, rispettando così il postulato della competenza economica.

Infatti il cambio ufficiale alla data di chiusura dell'esercizio, confrontato con il cambio, provvisorio, applicato al momento di effettuazione dell'operazione o della precedente valutazione (se trattasi di operazione sorta in esercizi precedenti), evidenzia una differenza che esprime con certezza ed obiettività la variazione intervenuta alla data di chiusura. Tale variazione non è definitiva in senso assoluto; tuttavia l'aumento e la riduzione, rilevati dalla chiusura dell'esercizio al momento di estinzione dell'obbligazione pecuniaria, salvo quanto si dirà appresso in ordine ai rischi di variazione dei cambi ufficiali di fine esercizio matureranno nell'esercizio o negli esercizi successivi, che saranno rilevati per competenza.

I titoli e le partecipazioni espressi in valuta che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono anch'essi valutati ai cambi di fine esercizio. Tuttavia, a fini valutativi, il valore di carico in valuta è prima allineato al mercato, se inferiore. Pertanto il costo storico si confronta con il rispettivo valore di mercato rilevando l'eventuale minusvalenza in caso di differenza negativa. Il valore determinato in tale valutazione è poi adeguato ai cambi correnti, rilevando la complessiva differenza valutativa e di conversione al conto economico.

Conversione di attività immobilizzate in valuta

Crediti finanziari immobilizzati

Il Legislatore, nel definire l'ambito di applicazione dell'art. 2426, n° 8-bis ha usato l'espressione "Le attività e le passività in valuta, *ad eccezione delle immobilizzazioni,...*". L'art. 2424 che stabilisce lo schema di Stato Patrimoniale, include, sotto la voce "B) Immobilizzazioni..." anche le immobilizzazioni finanziarie, tra cui i crediti. La dizione *immobilizzazioni* utilizzata nell'articolo sopra riportato necessita quindi di una interpretazione correttiva, poiché tra le poste incluse nella voce B) suddetta trovano classificazione anche partite che hanno natura monetaria quali appunto - ma non solo - i crediti. Appare quindi che tale dizione sia stata utilizzata per significare le immobilizzazioni non monetarie. Si spiega quindi perché per la conversione in moneta di conto di poste del passivo di analoga natura, come ad esempio i debiti (anche quelli a medio-lungo termine), la nuova norma preveda l'adozione del tasso di cambio in vigore alla data di riferimento del bilancio. Conseguentemente anche i crediti finanziari immobilizzati sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

Le altre attività immobilizzate in valuta iscritte al costo di acquisto o di produzione devono essere convertite al tasso di cambio in vigore al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione viene giudicata durevole.

Titoli e partecipazioni immobilizzati, iscritti al costo

Come già indicato, le immobilizzazioni finanziarie in valuta, ai sensi dell'art. 2426 c.c., non vengono adeguate ai cambi correnti di fine esercizio, con l'esclusione dei crediti immobilizzati. Tuttavia la loro valutazione al costo (in alternativa al metodo del Patrimonio Netto per le partecipazioni) non può essere mantenuta in presenza di perdite durevoli di valore.

La determinazione della perdita durevole di valore è un complesso procedimento di analisi che deve tener conto di molteplici fattori (si veda in proposito il paragrafo 3.6 del Principio Contabile n° 20, Titoli e partecipazioni).

Nel caso di partecipazioni estere il deprezzamento derivante da uno sfavorevole andamento del cambio è solo uno dei fattori da considerare e non necessariamente quello conclusivo. Di esso si deve tener conto, per esempio per valutare:

- se la diminuzione patrimoniale della partecipazione sia stata provocata, essenzialmente, da variazioni negative del cambio; in questo caso la perdita di valore potrebbe non essere durevole, ove vi siano ragionevolmente oggettive prospettive di una ripresa del cambio nel breve-medio termine;
- se la perdita durevole di valore (dovuta ad altri motivi) non sia compensata in tutto o in parte da un favorevole andamento del cambio; una tale situazione, essendo soggetta a reversibilità, potrebbe mascherare sintomi di criticità aziendale ed indurre a conclusioni errate.

Nel caso dei titoli immobilizzati, la perdita durevole di valore può derivare da una differenza negativa sui valori di quotazione o da una differenza negativa sui cambi ovvero da una combinazione di entrambi i fattori. In tutti i casi sarebbe arbitrario imputarla all'una o all'altra: la riduzione del valore di carico contabile del titolo avrà quindi quale contropartita una sola voce negativa di reddito: svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni. (19.b)

Partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto

Per iscrivere le partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto, nel caso in cui i bilanci di tali partecipazioni siano espressi in valuta estera, occorre innanzitutto procedere alla loro traduzione in moneta di conto. Per far ciò si devono applicare gli stessi criteri e metodi di valutazione stabiliti per il bilancio consolidato; pertanto si rinvia al capitolo 7 del Principio Contabile 17, "Il bilancio consolidato".

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Per le immobilizzazioni materiali (ad esempio, un immobile sito in uno stato estero) e immateriali denominate in valuta estera valgono le stesse considerazioni fatte per i titoli immobilizzati. Si deve tenere conto esclusivamente di variazioni negative che determinano una perdita durevole di valore. Tale perdita durevole può anch'essa derivare da una riduzione del valore atteso recuperabile, che potrebbe essere in parte compensata (entro, tuttavia, i limiti del costo storico) o aumentata, rispettivamente da una variazione positiva o negativa attesa sui cambi, sempre che la variazione del cambio sia influente sul valor recuperabile del bene.

Informativa sulle variazioni di cambio successive alla chiusura dell'esercizio

Come si è detto, le voci in moneta estera che non rappresentano immobilizzazioni sono convertite al cambio alla data di chiusura dell'esercizio.

Per principio generale le variazioni di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio e prima della preparazione del bilancio non sono contabilizzate, in quanto di competenza dell'esercizio successivo. Tuttavia nella Nota Integrativa occorre indicare eventuali effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari verificatesi tra la chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, cioè la data in cui l'organo amministrativo (di norma, il Consiglio di Amministrazione, ove costituito) a ciò deputato approva il progetto di bilancio.

La riserva a fronte di utili su cambi

L'art. 2426, punto 8 bis, richiede che, qualora dal processo di valutazione ai cambi della chiusura dell'esercizio delle poste in valuta emerga un utile netto, tale valore deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Tale riserva ha la funzione di non consentire la distribuzione ai soci (e quindi il depauperamento del patrimonio societario) di un provento non ancora materialmente realizzato. Infatti, in assenza di un contratto di copertura del rischio di cambio, la sua determinazione definitiva dipenderà dal tasso di cambio in vigore al momento dell'effettivo incasso o pagamento del credito o debito in valuta.

Pertanto è necessario che degli utili netti su cambi risultanti dal Conto Economico venga data indicazione, in nota integrativa, della componente valutativa non realizzata.

L'importo dell'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato (la destinazione a riserva legale è prioritaria), è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo. Tale riserva, tuttavia, può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti.

Come detto circa la priorità di destinazione, qualora il risultato netto dell'esercizio sia una perdita o un utile di misura inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla quota della suddetta componente non realizzata non assorbita dalla perdita conseguita dalla società.

Un esempio può chiarire quanto sopra esposto. Si supponga che una società presenti in bilancio un utile netto complessivo su cambi non realizzato di 500 e che il Conto Economico, tenendo conto del suddetto utile su cambi, evidenzi un utile d'esercizio di 300 (in assenza di detto utile non realizzato su cambi il risultato dell'esercizio sarebbe una perdita di 200). Conseguentemente, l'utile derivante dalla valutazione delle poste in valuta risulterebbe assorbito per 200 dalla perdita d'esercizio, determinata ante l'utile su cambi, ed i residui 300 sono destinati, in sede di approvazione del bilancio, ad una riserva non distribuibile. Se, invece, l'utile d'esercizio comprensivo dell'utile su cambi risultasse pari a 600, la parte corrispondente a quest'ultimo (500) è destinata alla riserva non distribuibile, mentre la quota residua dell'utile d'esercizio sarebbe liberamente distribuibile.

Alla chiusura di ogni esercizio è rideterminato l'importo complessivo degli utili e perdite non realizzati su cambi. Qualora emerga un utile netto complessivo su cambi superiore all'importo della riserva patrimoniale, quest'ultima viene integrata. Se, invece, emerge una perdita o un utile netto inferiore all'importo iscritto nella riserva, rispettivamente l'intera riserva o l'ecedenza è riclassificata ad una riserva liberamente distribuibile in sede di redazione del bilancio.

La tabella che segue esemplifica quanto espresso.

Trattamento contabile della riserva a fronte di utili su cambi

esercizio	adeguamento cambi (attività e passività in valuta)	saldo utili (-perdite) su cambi da valutazione a c.e.	risultato di esercizio*	Movimentazione della riserva adeguamento cambi (quota indisponibile e disponibile)		
				a riserva non disponibile (rnd)	saldo rnd	a riserva disponibile (rd)
31.12.n	+500	500	+300	300	300	---
31.12.n+1	0	-500	+600	-300	0	300
31.12.n+2	+900	900	+500	500	500	---
31.12.n+3	+1300	400	+700	400	900	---

* Il risultato di esercizio rappresenta l'ammontare disponibile dopo la prioritaria destinazione a riserva legale.

Questo capitolo modifica quanto trattato nei Principi Contabili 12 e 26

6 - Immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata

La nuova normativa

Il numero 3-bis dell'articolo 2427 c.c., richiede che la Nota Integrativa illustri *“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione”*.

Tale previsione, a prescindere dall'ulteriore informativa richiesta²¹, introduce quindi la nozione di immobilizzazioni immateriali di durata *indeterminata*.

La commissione che si è occupata del bilancio in sede di riforma del diritto societario aveva suggerito una diversa formulazione della norma, in base alla quale era richiesta, nella nota integrativa, una tabella illustrativa dei valori degli intangibili (avviamento e altri, es. marchi), che avrebbero dovuto essere contabilizzati se si utilizzassero i valori correnti nel bilancio successivo alla fusione (cosiddetto "purchase method" secondo gli IAS). In ogni caso, la soluzione adottata, come si evince dalla relazione al Dlgs n. 6/03, è probabilmente, transitoria: in futuro sarà oggetto di sviluppi, in base alla prassi che sarà recepita a livello internazionale. Infatti, la problematica in questione deve essere accompagnata dalla revisione delle norme relative alle aggregazioni di imprese, che nei principi contabili internazionali, recepiti dalla Ue, sono contenute nello Ias n. 22 come recentemente sostituito dall'IFRS 3.

Valutazione ed ammortamento delle immobilizzazioni immateriali²²

Ai fini della valutazione e dell'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali occorre soffermarsi sul collegamento tra la nozione di “durata indeterminata” ed il contestuale obbligo imposto dall'art. 2426, n° 2.

L'art. 2426, n° 2 (non modificato dal D. Lgs 6 del 17 gennaio 2003) infatti, recita: *“Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”*.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali deve essere, quindi, rettificato dagli ammortamenti. L'ammortamento è un processo di ripartizione del costo delle immobilizzazioni in funzione del periodo in cui l'impresa ne trae beneficio, e solo in conseguenza di ciò, esso contribuisce - in un sistema contabile basato sul costo - alla valutazione delle immobilizzazioni. Oltre al riferimento generale alla residua possibilità di utilizzazione, valido per tutte le immobilizzazioni, il Legislatore ha indicato un periodo massimo di cinque anni per l'ammortamento di talune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali i costi pluriennali (costi di impianto e ampliamento e spese di ricerca, sviluppo e pubblicità), così come, sia pur con la possibilità di deroga, per l'avviamento.

²¹ Ci si riferisce alla specifica informativa dei relativi effetti sugli indicatori di redditività (di dubbia opportunità e/o utilità), non previsti dalla disciplina in materia di bilancio.

²² Siano esse denominate in moneta di conto o espresse in valuta estera.

Al riguardo, il Principio Contabile 24 opera una distinzione concettuale tra le immobilizzazioni immateriali costituite da costi pluriennali, da avviamento ed infine da immobilizzazioni costituite da beni immateriali (ad esempio: brevetti, concessioni, eccetera).²³

La citata distinzione tra costi pluriennali e beni immateriali ha rilevanza ai fini della determinazione del criterio di valutazione e del periodo di ammortamento da adottare. Infatti, mentre per i costi pluriennali (la loro iscrizione all'attivo patrimoniale è discrezionale) il loro periodo di ammortamento dovrà essere il più breve possibile e, in ogni caso, non eccedere i limiti temporali imposti dalla normativa, nel caso dei beni immateriali (la cui iscrizione all'attivo non è discrezionale, bensì richiesta) il periodo di ammortamento è determinato dalla residua possibilità di utilizzazione del bene. Tale periodo è misurato:

- dal periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, ovvero
- dalle quantità di unità di prodotto (o misura simile) che l'impresa si attende di ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.

Nei casi in cui, in base all'analisi di ogni aspetto pertinente, risultasse non prevedibile un limite al periodo durante il quale l'immobilizzazione immateriale è ritenuta capace di generare flussi di cassa positivi, la vita utile di tale immobilizzazione è considerata di durata indeterminata. Questo termine non significa però che l'immobilizzazione ha durata "infinita", né che lo sia il suo periodo stimato di utilizzazione. La vita utile di una immobilizzazione immateriale è stimata ipotizzando che in futuro saranno sostenuti solo i costi di manutenzione necessari per mantenerne la capacità di partecipazione alla produzione del reddito ad un livello pari a quello esistente al momento in cui viene effettuata detta stima e viene accertata la capacità e la volontà dell'impresa a mantenere tale livello di produttività. La conclusione che una immobilizzazione ha durata indeterminata non può quindi essere basata sull'ipotesi di interventi di manutenzione che eccedano i limiti sopraindicati.

Ne consegue che, ancorché si sia definita la durata dell'immobilizzazione come indeterminata, essa sarà purtuttavia ammortizzata in base ai criteri più sopra sintetizzati e più analiticamente trattati nel Principio Contabile 24.

Riduzioni di valore

Oltre alle sistematiche riduzioni di valore costituite dall'ammortamento, ogni immobilizzazione immateriale è, inoltre soggetta ad un periodico riesame ai fini di determinare se il suo valore di bilancio ha subito una perdita durevole di valore. Ove ciò si verifichi, tale ulteriore riduzione sarà riflessa nel bilancio attraverso una svalutazione ed una aggiornata stima della vita utile residua²⁴ con conseguente effetto, negli esercizi successivi, sul suo ammortamento.

Nel caso delle immobilizzazioni con durata indeterminata, la determinazione dell'eventuale riduzione durevole del loro valore (cosiddetto *impairment test*) avviene facendo riferimento alla capacità delle immobilizzazioni stesse di concorrere alla futura produzione di risultati economici²⁵, alla loro prevedibile vita utile e, ove applicabile e determinabile, al loro valore di mercato. Per quest'ultimo elemento, la precisazione "per quanto determinabile", è infatti assunta nel senso che il valore di mercato è un elemento da considerare nel processo di valuta-

²³ Per una più completa definizione, si vedano i paragrafi A.I ed A.II del citato Principio Contabile 24.

²⁴ Naturalmente, fatto salvo l'obbligo di ripristino al minor valore tra il valore d'uso stimato al momento del ripristino stesso ed il valore della immobilizzazione precedente alla svalutazione, ridotto degli ammortamenti che si sarebbero rilevati in assenza della svalutazione.

²⁵ Che è rappresentata dal valore d'uso della immobilizzazione immateriale.

zione solo nella misura in cui esso sussista e possa essere stimato in modo ragionevolmente oggettivo.

Criteria di valutazione

Tranne che per l'informativa richiesta nel caso di svalutazione di immobilizzazioni di durata indeterminata, la normativa introdotta con il D. Lgs. n° 6 del 17 gennaio 2003 non modifica i criteri di valutazione ed i principi previsti dalla previgente norma. Restano pertanto validi i concetti formulati dal già citato Principio Contabile 24, cui si fa rinvio per tutti gli argomenti inerenti le immobilizzazioni immateriali non trattati in questo capitolo.

Informativa in Nota Integrativa

In base alla novellata normativa, in caso di svalutazione delle immobilizzazioni di durata indeterminata sono fornite le seguenti informazioni:

- le considerazioni fatte, al fine della determinazione della riduzione di valore, con riferimento al concorso della immobilizzazione immateriale alla produzione di risultati economici, alla sua prevedibile durata utile e, ove applicabile e determinabile, al valore di mercato;
- l'indicazione delle differenze rispetto ad eventuali svalutazioni precedentemente effettuate;
- l'indicazione degli effetti della svalutazione effettuata sul risultato economico dell'esercizio prima e dopo le imposte;
- l'indicazione degli effetti della svalutazione effettuata su ogni altro indicatore di redditività di cui si sia data informazione nel bilancio o nella relazione sulla gestione, o in altra forma di pubblica comunicazione;

Le predette informazioni sono di particolare rilevanza per l'avviamento che, generalmente, è considerato avere durata indeterminata ancorché il legislatore italiano, in linea con la IV Direttiva Comunitaria, preveda espressamente che lo stesso debba essere assoggettato ad un processo di ammortamento.

In sostanza, la informativa richiesta dal numero 3-bis dell'articolo 2427 c.c. ha l'obiettivo di informare il lettore di bilancio circa le differenze che si avrebbero qualora l'avviamento (o altre immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata) fosse contabilizzato secondo il principio internazionale IFRS 3, cioè non ammortizzato ma sottoposto a riduzioni di valore nell'esercizio (o esercizi) in cui si accerti che il suo valore di bilancio non sia recuperabile tramite flussi futuri di reddito.²⁶

Questo capitolo integra quanto trattato nel Principio Contabile 24

²⁶ In questo senso va interpretata la specificazione "al concorso alla futura produzione di risultati economici".

7 - Informativa per area geografica

In materia di informazioni da fornire nella Nota Integrativa, il numero 6 dell'articolo 2427 c.c. stabilisce che debba essere indicato *“distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche”*.

La richiesta di indicazione della ripartizione geografica si aggiunge al previgente disposto. Essa risponde ad esigenze di trasparenza relativamente al rischio che corre la società nello svolgimento della sua attività in diverse aree geografiche. Infatti, tanto più è completa l'informativa sull'operatività svolta in certe aree tanto più il lettore di bilancio è in grado di valutare la possibile incidenza del cosiddetto rischio paese, sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. Coerentemente con la sua funzione informativa, e nonostante il non chiaro riferimento del testo aggiunto, deve ritenersi che la richiesta in argomento riguardi tutti i crediti e i debiti della società; respingendo così una interpretazione volta a limitare tale informativa ai crediti e debiti di durata superiore a cinque anni o, in termini ancora più circoscritti, ai soli debiti assistiti da garanzie reali. Tale conclusione è avvalorata dal principio di chiarezza che impone che le informazioni da fornire in bilancio siano complete e non fuorvianti.

Per le imprese la cui attività è caratterizzata da una intensa operatività internazionale la ripartizione per aree geografiche può essere fornita attraverso una tabella da cui si evincono gli importi dei crediti o dei debiti raggruppati per aree geografiche o per paesi più significativi. Nel caso delle imprese multinazionali il riferimento può essere fatto anche a livello di continente. Conseguentemente, tenuto conto che il legislatore già richiedeva l'informativa secondo area geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2427, n° 10 c.c.), a titolo esemplificativo una tabella dei crediti, dei debiti e dei ricavi di una società multinazionale potrebbe essere così redatta:

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Totale
Crediti:						
Verso clienti						
Verso imprese controllate						
Verso collegate						
Verso controllanti						
Verso altri						
totale						
Debiti (la suddivisione per ciascuna voce di debito per la richiesta analisi per area geografica si ritiene che sia dovuta quando la stessa è significativa in relazione all'ammontare dovuto ai creditori non nazionali)						
Ricavi						

Questo capitolo integra quanto trattato nel Principio Contabile 12

8 - Analisi dei movimenti nelle voci di Patrimonio Netto

Il numero 4 dell'articolo 2427 c.c. prevede che *“le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del Patrimonio Netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”*, mentre il successivo numero 7-bis stabilisce che *“le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”*.

Le disposizioni danno attuazione all'art. 6, lett. b) della legge delega ove si richiedeva l'introduzione di *“una regolamentazione delle poste del Patrimonio Netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo”*.

Anzitutto il Legislatore ha chiesto una informativa sulle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto nel corso dell'esercizio oggetto di rappresentazione in bilancio.

A ciò va aggiunta la richiesta dell'analisi della composizione del patrimonio netto con riferimento alla disponibilità e distribuibilità. Il distinguo è necessario poiché la nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. Se la disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece, la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva.

Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno; infatti una riserva può essere disponibile per l'aumento di capitale, ma non distribuibile (ad esempio la riserva da sovrapprezzo azioni sinché la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale).

Nel disciplinare gli aspetti informativi relativi alle voci di Patrimonio Netto l'art. 2427, n° 7 bis prevede l'indicazione analitica delle singole voci del Patrimonio Netto distinguendole in relazione alla disponibilità, alla loro origine ed infine alla loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi.

La norma non indica il numero degli esercizi precedenti per i quali fornire l'informazione dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto. La specificazione di tale lasso temporale deve avvenire in coerenza con l'impianto normativo in materia e, dunque, nel rispetto dei principi generali di bilancio. Tra i principi generali, occorre avere particolare riguardo al postulato della significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio, su cui si rinvia al Principio contabile n° 11. Analogo principio è statuito dagli Iasb nel par. 26 e seg. del quadro sistematico. Da questo principio si ritrae che un'eccessiva informazione di bilancio può rilevarsi, oltre che di scarsa utilità, in taluni casi addirittura fuorviante. È ragionevole assumere che un'informazione riferita agli utilizzi delle poste di patrimonio netto avvenuti negli ultimi tre esercizi possa di per sé essere sufficiente. Il termine indicato è anche in linea con i limiti temporali introdotti dalla riforma societaria riguardo all'azione di nullità delle deliberazioni (art. 2379 comma 1, cod. civ.). Qualora vi fossero particolari situazioni, è ragionevole includere un'informazione riferita a un numero di esercizi superiore ai tre indicati.

A titolo esemplificativo delle varie riserve che potrebbero interessare l'analisi di cui si parla, i dati richiesti dal Legislatore possono essere riportati in un prospetto redatto (per semplicità espositiva, con riferimento ad alcune delle riserve che potrebbero essere indicate nello

schema di Stato Patrimoniale ex art. 2424 c.c.)²⁷ come quello presentato nella tabella che segue:

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione ²⁸	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi: ²⁹	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	10.000				
Riserve di capitale:					
Riserva per azioni proprie	10	---	---		
Riserva per azioni o quote di società controllante	10				
Riserva da sovrapprezzo azioni	2000	A, B, C	2000 ³⁰		
Riserva da conversione obbligazioni	2000	A, B, C	2000 ³⁰		
...					
Riserve di utili:					
Riserva legale	2000	B	---		
Riserva per azioni proprie	50				
Riserva da utili netti su cambi	400	A, B			
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	100	A, B			
Riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423	100	A, B			
...					
Utili portati a nuovo	700	A, B, C	700		
Totale			4700		
Quota non distribuibile ³¹			1200		
Residua quota distribuibile			3500		

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

²⁷ La corretta ed analitica classificazione delle riserve secondo la loro disponibilità e distribuibilità potrebbe infatti essere modificata da particolari clausole statutarie o specifiche deliberazioni assembleari.

²⁸ Salvo ulteriori vincoli derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti.

²⁹ Le utilizzazioni sono state fornite dall'anno xxxx, in assenza dei dati necessari per periodi precedenti.

³⁰ Ai sensi dell'art. 2431 c.c., si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 c.c..

³¹ Rappresenta la quota non distribuibile destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati (art. 2426, n° 5).

Infine, la rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto può fornirsi con un prospetto così redatto:

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve ³²	Risultato dell'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€.. per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio precedente					
Alla chiusura dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€.. per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio corrente					
Alla chiusura dell'esercizio corrente					

Ovviamente le informazioni che riguardano l'esercizio si desumono dalla delibera di approvazione del bilancio e in cui si decide sulle utilizzazioni delle poste di Patrimonio Netto dell'esercizio (distribuzione del dividendo, aumenti di capitale ed altro).

Questo capitolo modifica quanto trattato nei Principi Contabili 12 e 28

³² Indicare in colonne distinte le diverse riserve, come da prospetto esemplificativo precedente.

9 - Informativa sugli strumenti finanziari

La riforma del diritto societario disciplinata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 ha apportato importanti innovazioni in materia di emissione di strumenti finanziari da parte delle società concedendo all'autonomia statutaria di quest'ultime la possibilità, entro i limiti posti dall'ordinamento, di configurare tali strumenti con le modalità più confacenti alle esigenze di finanziamento.

L'articolo 2427 c.c. amplia e specifica l'informativa richiesta in Nota Integrativa circa gli strumenti finanziari emessi dalla Società ed i finanziamenti (diversi da quelli destinati) ottenuti dai soci.

Le nuove norme richiedono che la Nota Integrativa indichi “*il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative*” (art. 2427, numero 19), e “*i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori*” (art. 2427, numero 19-bis).

In questa sede ci si limita a fornire indicazioni sull'informativa richiesta in Nota Integrativa a seguito di tali previsioni.

Strumenti finanziari partecipativi³³

Gli strumenti finanziari cosiddetti *partecipativi* di cui agli artt. 2346, sesto comma e 2349, secondo comma del Codice Civile, rappresentano un modo nuovo, rispetto alla tradizionale alternativa tra partecipazione (azionaria) al capitale di rischio e partecipazione (obbligazionaria) al capitale di credito, per concorrere al finanziamento dell'impresa.

Strumenti finanziari, infatti, possono essere emessi per remunerare coloro, soci o terzi, che apportano opere o servizi. In questo modo si consente alle società di utilizzare attività che non possono formare oggetto di conferimento stante il divieto posto dalla seconda direttiva comunitaria.³⁴ Tuttavia, possono essere emessi strumenti finanziari anche a fronte di apporti, in via di principio, imputabili a capitale - quali il danaro, i beni e i crediti - ma che non sono comunque imputati a capitale se vengono eseguiti per acquisire strumenti finanziari.

I titolari di strumenti finanziari non acquistano dunque la qualità di soci (se non altrimenti acquisita)³⁵, sebbene anche essi, al pari dei soci, possano essere partecipi al rischio d'impresa per effetto della disciplina con cui - in concreto - lo statuto decida di regolare i loro diritti patrimoniali. È quanto accadrebbe, ad esempio, se lo statuto prevedesse di remunerare l'investimento attribuendo ai titolari di strumenti finanziari una somma fissa esclusivamente al raggiungimento di una soglia predeterminata di fatturato.

³³ Il D. Lgs. n. 37/04 all'art. 6 delle disposizioni transitorie prevede che le disposizioni attuative e regolamentari dei decreti legislativi n. 385/93 e n. 58/98 in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari siano emanate entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, avvenuta in data 14 febbraio 2004.

³⁴ L'art. 7 di tale direttiva (n. 77/91/CEE del Consiglio) recita quanto segue: “*Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo non possono, tuttavia, essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazioni di servizi.*”

³⁵ Potrebbero essere già soci, in seguito a precedenti acquisizioni di partecipazioni azionarie.

Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi a fronte di:

- apporto di un'opera;
- apporto di servizi;
- apporto congiunto di un'opera e di servizi.

Si pensi, ad esempio, a strumenti finanziari emessi per la realizzazione di una nuova linea di produzione. Si pensi, ancora, a strumenti finanziari emessi per remunerare coloro che si dedicano alla manutenzione di una linea di produzione, oppure a strumenti finanziari emessi a seguito sia della realizzazione che della successiva manutenzione di una linea di produzione.

Occorrerà inoltre specificare se l'emissione è effettuata a favore dei soci o a favore di terzi e se si tratta di strumenti finanziari destinati alla circolazione.

Non è invece richiesta l'indicazione analitica della disciplina cui lo statuto assoggetta le diverse emissioni di strumenti finanziari. In particolare, non sono richieste la descrizione delle condizioni per l'emissione, né l'indicazione delle sanzioni previste nell'ipotesi che i titolari degli strumenti finanziari non siano adempienti alle prestazioni che si sono obbligati ad effettuare in favore della società. L'art. 2427 c.c. al n° 19 limita infatti l'informativa obbligatoria, oltre che alle caratteristiche degli strumenti finanziari e ai diritti patrimoniali e partecipativi agli stessi attribuiti, alle “principali caratteristiche delle operazioni”.

Tale obbligo può ritenersi assolto evidenziando in Nota Integrativa il numero degli strumenti finanziari, le modalità per il loro trasferimento e, infine, titolarla suddivisione in base alle principali caratteristiche degli stessi con l'indicazione dei relativi apporti.³⁶

I diritti relativi agli strumenti finanziari sono regolati dallo statuto, tuttavia all'autonomia dei soci non è consentito dotare tali strumenti finanziari del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, né di diritti esclusivamente “amministrativi”. È invece consentita l'attribuzione del diritto di voto su argomenti specifici e previamente individuati dallo statuto e, in particolare, gli strumenti finanziari possono recare il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione (purché si tratti di un componente “indipendente”) ovvero del consiglio di sorveglianza oppure, ancora, di un sindaco (art. 2351, ultimo comma Cod. Civ.).

Pertanto, si può, ad esempio, riconoscere ai titolari di strumenti finanziari, esclusivamente il diritto (“patrimoniale”) ad una quota degli utili realizzati a condizione che l'utile d'esercizio superi un ammontare predeterminato e pure si può riconoscere, accanto a tale diritto, il diritto (“amministrativo”) d'intervenire in assemblea. Non si può invece, continuando nell'esempio, attribuire ai titolari degli strumenti finanziari esclusivamente il diritto d'intervento in assemblea.

La concreta articolazione dei diritti relativi agli strumenti finanziari prevista nello statuto deve essere puntualmente indicata in Nota Integrativa.

Le informazioni sin qui indicate devono essere fornite anche in merito agli strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro. Al fine di rafforzare la partecipazione dei dipendenti alle sorti dell'impresa sociale o delle società da queste controllate, infatti, il D. Lgs. n° 6 del 2003 consente all'assemblea straordinaria di deliberare l'emissione di strumenti finanziari riservati appunto a tali soggetti.

³⁶ Ciò, naturalmente, non impedisce che tali informazioni vengano fornite, laddove si ritengano rilevanti, ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio.

Si osservi che le modalità di trasferimento, eventuali cause di decadenza o riscatto e le condizioni di esercizio dei diritti degli strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro, possono essere disciplinati dallo statuto anche in deroga alle norme generali in materia.

Finanziamenti postergati

Il D. Lgs. n° 6 del 2003, prendendo atto della diffusa prassi dei finanziamenti dei soci alla società e dei complessi problemi sollevati in sede d'individuazione della natura giuridica degli stessi, impone di dare distinta evidenza nella Nota Integrativa ai finanziamenti che i soci abbiano effettuato a favore della società nel caso in cui sia espressamente previsto che tali finanziamenti possano essere rimborsati solo dopo la soddisfazione dei "creditori - non soci". Si tratta dei finanziamenti cosiddetti "postergati".

Il fenomeno deve essere tenuto distinto dall'ipotesi della postergazione *ex lege* che si verifica, non già per volontà dei finanziatori (come appunto accade nei finanziamenti "postergati") ma in via automatica e dunque anche contro la volontà dei finanziatori, al ricorrere di alcune condizioni fissate dal Legislatore.

In particolare l'art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore di una società a responsabilità limitata "è *postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito*".

Tale disciplina trova applicazione con riguardo ai finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al Patrimonio Netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento".

Analoga previsione non è stata esplicitata dal Legislatore con riferimento alle società per Azioni; per effetto dell'art. 2497 quinquies, l'art. 2467 c.c. si applica anche "Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti".

La Nota Integrativa deve indicare i finanziamenti effettuati dai soci raggruppandoli in ragione delle scadenze.

Si osservi che a fronte dei finanziamenti possono essere emessi anche strumenti finanziari che sono sottoposti alla disciplina dei titoli obbligazionari nell'ipotesi in cui "condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società" (art. 2411, comma 3).

Questo capitolo integra quanto trattato nel Principio Contabile 12

10 - Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società

Il D. Lgs. n° 6/2003 nel modificare la disciplina delle società introduce una specifica normativa in tema di gruppi attraverso l'inserimento di un nuovo capo IX al Titolo V del Libro V del c.c., rubricato "Direzione e coordinamento di società" (artt. 2497 - 2497-septies).

Con queste previsioni si dà attuazione alla lettera h) dell'art. 2, comma 1, della legge delega, ove fra i principi generali cui è ispirata la riforma in materia di società di capitali si richiedeva di "*disciplinare i gruppi di società secondo i principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti*", e al successivo art. 10, ove tra i criteri direttivi in tema di gruppi si indicava di:

- a) *prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperino adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;*
- b) *prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;*
- c) *prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;*
- d) *individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.*

La normativa introdotta in attuazione di questi criteri non reca alcuna definizione di gruppo, evitando così di ancorare tale nozione a parametri destinati ad essere superati all'incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica e di moltiplicare le nozioni di gruppo esistenti, in quanto trattasi di concetto variabile funzionale nelle diverse normative ai problemi specifici per cui è enunciata.

Quanto all'ambito di applicazione della disciplina, esso viene determinato dall'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di società. Al fine dell'individuazione del soggetto che esercita in concreto tale attività il Legislatore si è limitato a introdurre delle presunzioni *iuris tantum*, sul presupposto che l'attività di fatto può essere esercitata da altro soggetto sulla base di un diverso titolo, ovvero può anche non essere affatto esercitata. In proposito, mentre l'art. 2497-sexies prevede che "*Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla*", l'art. 2497-septies stabilisce che "*Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti*".

Le previsioni dell'art. 2497 e seguenti nella loro strutturazione sono impiegate sul problema della responsabilità della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento per il danno che tale attività, se non correttamente esercitata, può recare agli interessi dei soci e dei creditori delle singole società appartenenti al gruppo. L'art. 2497 infatti stabilisce che "*Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta man-*

cante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario”.

La disciplina, dunque, mira a garantire la trasparenza nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento per mettere i soci e i creditori sociali nelle condizioni di essere tutelati nei propri interessi contro l'eventuale pregiudizio che tale attività reca alla società del gruppo. Al riguardo, assume una importanza fondamentale l'informativa desumibile sia dalla Nota Integrativa che dalla relazione sulla gestione giacché è attraverso essa che il lettore acquisisce gli elementi per valutare in concreto l'eventuale sussistenza dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e, conseguentemente, se e in che termini tale esercizio ha pregiudicato la redditività ed il valore della partecipazione sociale ovvero cagionato nocumento all'integrità del patrimonio della società. La valutazione, come precisa la norma, non deve riguardare la singola operazione, bensì il risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento tenendo anche conto di eventuali operazioni volte a compensare il danno subito dalla società. D'altro canto, come scritto in un passo della relazione di accompagnamento al D. Lgs. n° 6/2003 *“solo la conoscenza delle ragioni economiche ed imprenditoriali di un'operazioni può consentire un giudizio sulla correttezza di questa, può cioè consentire di valutare se la apparente diseconomicità di un atto, isolatamente considerato, trova giustificazione nel quadro generale dei costi e dei benefici derivanti dall'integrazione di un gruppo oppure no”.*

Gli artt. 2497-bis e 2497-ter disciplinano la pubblicità e l'informativa contabile da fornire con riferimento all'attività di direzione e coordinamento a cui è assoggettata la società, nonché alle motivazioni delle decisioni prese per effetto dell'esercizio di tale attività.

In tema di pubblicità, il primo comma dell'art. 2497-bis, stabilisce che *“La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo”.*

In generale lo scopo della pubblicità di cui all'art. 2497-bis è quello di rendere conoscibile la soggezione (e il suo venir meno) di una società all'altrui attività di direzione e coordinamento, in modo da informare i soci di minoranza, i creditori ed altri soggetti interessati circa il profilo di rischio dell'appartenenza di quella società a quel determinato gruppo.

In tema di informativa contabile sull'attività di direzione e coordinamento di società, l'art. 2497-bis prevede, al comma 4, che *“La società deve esporre, in apposita sezione della Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento”* e, al comma 5, che *“Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati”*, mentre l'art. 2497-ter, relativo alla motivazione delle decisioni, dispone che *“Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle*

ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428”.

Nel particolare, la richiesta in apposita sezione della Nota Integrativa dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento risponde all'esigenza di conoscenza dei soci e dei creditori sociali su quello che è il valore e la composizione del patrimonio a garanzia della responsabilità del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Il riferimento è dunque all'ultimo bilancio di esercizio approvato in quanto è l'ultimo documento ufficiale da cui si evince il patrimonio posto a garanzia di tale responsabilità.

Poiché l'informazione richiesta è di sintesi, essa non può che verte sui dati più significativi per il lettore di bilancio e, dunque, sui principali totali degli schemi di bilancio. I dati che presumibilmente sono da riportare nel caso di una società di capitali sono i totali delle voci indicate con lettere maiuscole dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

A titolo esemplificativo una impresa industriale, commerciale o di servizi di dimensioni medie o grandi può esporre quali dati essenziali dell'ultimo bilancio della società di capitali che esercita attività di direzione e coordinamento i seguenti:

Bilancio di esercizio della società/ente alla data dell'ultimo esercizio chiuso

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- B) Immobilizzazioni
- C) Attivo circolante
- D) Ratei e risconti
- Totale attivo

PASSIVO:

- A) Patrimonio Netto:
 - Capitale sociale
 - Riserve
 - Utile (perdita) dell'esercizio
- B) Fondi per rischi e oneri
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- D) Debiti
- E) Ratei e risconti
- Totale passivo

CONTO ECONOMICO

- A) Valore della produzione
- B) Costi della produzione
- C) Proventi e oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
- E) Proventi e oneri straordinari
- Imposte sul reddito dell'esercizio
- Utile (perdita) dell'esercizio**

Allorché l'attività di direzione e coordinamento è esercitata da più di un soggetto, la società è tenuta a riportare i dati essenziali del bilancio di ciascuno di questi soggetti. Può infatti accadere che la società sia soggetta a direzione e coordinamento congiunto da parte di due o più società od enti (caso ad esempio nella joint venture), ovvero risponda nell'esercizio di alcune attività (per ipotesi attività di natura commerciale) ad un soggetto e per altre (per ipotesi nella gestione della tesoreria) ad un diverso soggetto del gruppo.

Sebbene non richiesto dal Legislatore, per completezza di informazione è opportuno segnalare a livello informativo se la società di cui si riportano i dati redige il bilancio consolidato.

L'informativa della relazione sulla gestione serve a consentire al lettore di bilancio di valutare nel complesso l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e la rispondenza di tale esercizio all'interesse della società.

Nella relazione sulla gestione gli amministratori sono tenuti a indicare i rapporti intercorsi sia con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento che con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati. Al riguardo, si raccomanda l'indicazione, distinta per soggetto, della natura dei rapporti instaurati, nonché della tipologia delle operazioni più rilevanti e del valore di tali rapporti. Considerati gli interessi tutelati dalla norma, si deve esplicitare se le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra parti indipendenti. Nel caso in cui le operazioni non fossero effettuate a condizioni di mercato, la relazione deve indicare gli effetti prodotti da tali operazioni e le motivazioni sottostanti. Più in generale gli amministratori hanno l'obbligo di motivare ogni decisione assunta anche in considerazione dell'interesse del gruppo di appartenenza. Nella motivazione devono essere indicate in modo puntuale le ragioni e gli interessi, la cui valutazione ha influenzato o determinato la decisione stessa. Ciò significa che la società deve esplicitare i processi decisionali che l'hanno indotta ad uniformarsi alla direttiva ricevuta e indicare qual è l'interesse per la società di attenersi. Poiché si deve consentire al lettore di avere una visione complessiva e dinamica nel tempo dell'influenza del gruppo sulle vicende societarie, la motivazione deve essere fornita anche per le operazioni per le quali la società ha fruito di un beneficio a seguito dell'appartenenza al gruppo.

Per un'adeguata evidenziazione dei principali rapporti instaurati con altri soggetti del gruppo è opportuno avvalersi di tabelle di sintesi, come ad esempio quelle di seguito riportate:

Rapporti commerciali e diversi

Denominazione	Esercizio ...				Esercizio ...						
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Costi			Ricavi			
					Beni	Sevizi	Altro	Beni	Servizi	Altro	

Rapporti finanziari

Denominazione	Esercizio...				Esercizio ...	
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Oneri	Proventi

La necessità di fornire informativa circa i rapporti intercorsi con altre società o entità del gruppo si avvicina concettualmente alla informativa, richiesta per ragioni di trasparenza, circa i rapporti intercorsi con le cosiddette “parti correlate”.

A tale proposito, è opportuno ricordare come la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) si è espressa il 30 settembre 2002 (comunicazione DEM 2064231):

... [omissis] ... La nozione di parti correlate assume, inoltre, rilevanza in altri settori dell'informazione societaria sottoposti al controllo di trasparenza della Consob, risultando strumentale all'adempimento dei diversi obblighi informativi previsti da disposizioni regolamentari o da comunicazioni. ... [omissis] ... si ritiene pertanto di attribuire alla nozione di parti correlate individuata con la presente Comunicazione una valenza generale, fornendo, in tal modo, agli operatori uno strumento fruibile ai fini di tutti gli adempimenti societari rilevanti verso la Consob ed il mercato.

... [omissis] ... Quanto ai contenuti della nozione in parola ... [omissis] ... si è ritenuto di allinearsi sostanzialmente allo IAS 24, anche in vista dell'entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea che prevede l'obbligo di applicazione del sistema dei principi contabili internazionali da parte di tutte le imprese quotate dell'U.E. ... [omissis] ...

Le parti correlate sono definite come segue:

- a. i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con l'emittente;*
- b. gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n° 58/98, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;*
- c. i soggetti collegati all'emittente e quelli che esercitano un'influenza notevole sull'emittente medesimo;*
- d. coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'emittente;*
- e. gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) e d);*
- f. i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano un'influenza notevole;*
- g. i soggetti che hanno in comune con l'emittente la maggioranza degli amministratori.*

Ai fini di quanto disposto dalla suindicata definizione si precisa che:

- 1. per controllo si intende quello previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n° 58/98;*
- 2. per collegamento ed influenza notevole si intendono quelli previsti dall'art. 2359, comma 3, del codice civile;*
- 3. tra i soggetti di cui alla lettera d) si intendono compresi i componenti degli organi sociali, i direttori generali e i dirigenti dotati di poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione;*
- 4. per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata all'emittente, o esserne influenzati, nei loro rapporti con l'emittente medesimo, tra cui i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.*

Questo capitolo integra quanto trattato nei Principi Contabili 11 e 12

Appendice 1 - Confronto tra norme previgenti e norme novellate

La tabella che segue espone in forma comparativa le norme precedentemente dettate dal Codice Civile in materia di redazione del bilancio rispetto a quelle introdotte con la riforma del diritto societario, evidenziando a fronte dei diversi articoli le differenze normative introdotte. Questa tavola comparativa è limitata esclusivamente agli articoli 2423 - 2428 del Codice Civile.

Tavola comparativa dell'articolato

Libro V, Sezione IX - Del bilancio

Articoli 2423 - 2428

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>2423. - Redazione del bilancio Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della Nota Integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.</p>	<p>2423. (Redazione del bilancio). Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della Nota Integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.</p>	
<p>2423-bis. - Principi di redazione del bilancio Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività: 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente. 6) i criteri di valutazione non possono essere mo-</p>	<p>2423- bis. (Principi di redazione del bilancio). Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, <u>nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato</u>; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere mo-</p>	<p>Introduzione della nozione di "funzione economica".</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>dificati da un esercizio all'altro.</p> <p>Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico</p>	<p>dificati da un esercizio all'altro.</p> <p>Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>	
<p>2423-ter. - Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico</p> <p>Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.</p> <p>Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la Nota Integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.</p> <p>Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.</p> <p>Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.</p> <p>Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.</p> <p>Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa.</p> <p>Sono vietati i compensi di partite.</p>	<p>2423- ter. (Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico).</p> <p>Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.</p> <p>Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la Nota Integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.</p> <p>Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.</p> <p>Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.</p> <p>Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.</p> <p>Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa.</p> <p>Sono vietati i compensi di partite.</p>	
<p>2424. - Contenuto dello Stato Patrimoniale</p> <p>Lo Stato Patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.</p> <p>Attivo:</p> <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni:</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. <p>Totale.</p> <p>II - Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 	<p>2424. (Contenuto dello Stato Patrimoniale).</p> <p>Lo Stato Patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.</p> <p>ATTIVO:</p> <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni, <u>con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</u>:</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. <p>Totale.</p> <p>II - Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 	<p>Separata indicazione delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese. 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B); C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. Totale. III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio Netto:</p>	<p>2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B); C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; <u>4- bis) crediti tributari;</u> <u>4- ter) imposte anticipate;</u> 5) verso altri. Totale. III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. PASSIVO: A) Patrimonio Netto:</p>	<p>Indicazione separata delle attività di natura tributaria.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso altri finanziatori; 5) acconti; 6) debiti verso fornitori; 7) debiti rappresentati da titoli di credito; 8) debiti verso imprese controllate; 9) debiti verso imprese collegate; 10) debiti verso controllanti; 11) debiti tributari; 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 13) altri debiti; Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. In calce allo Stato Patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.</p>	<p>I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, <u>anche differite</u>; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; <u>3) debiti verso soci per finanziamenti</u>; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. In calce allo Stato Patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. <u>È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447- bis.</u></p>	<p>Esplicitazione del Fondo imposte anche differite</p> <p>Indicazione separata dei debiti verso soci per finanziamenti.</p> <p>Introduzione del riferimento alla disciplina dei patrimoni destinati.</p>
<p>2424-bis. - Disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale Gli elementi patrimoniali destinati ad essere uti-</p>	<p>2424- bis. (Disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale) Gli elementi patrimoniali destinati ad essere uti-</p>	

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>lizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.</p> <p>Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.</p> <p>Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.</p> <p>Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.</p> <p>Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.</p>	<p>lizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.</p> <p>Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.</p> <p>Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.</p> <p>Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.</p> <p><u>Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore.</u></p> <p>Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.</p> <p>Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.</p>	<p>Trattamento delle compravendite con obbligo di retrocessione.</p>
<p>2425. - Contenuto del Conto Economico</p> <p>Il Conto Economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. <p>Totale.</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: <ol style="list-style-type: none"> a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo cir- 	<p>2425. (Contenuto del Conto Economico).</p> <p>Il Conto Economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. <p>Totale.</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: <ol style="list-style-type: none"> a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo cir- 	

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>colante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A-B). C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari; a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.</p> <p>Totale (15-16-17). D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni; a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni; a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18-19). E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio;</p> <p>23) [ABROGATO ASUO TEMPO] 24) [ABROGATO ASUO TEMPO] 25) [ABROGATO ASUO TEMPO] 26) utile (perdita) dell'esercizio.</p>	<p>colante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) <u>utili e perdite su cambi</u>. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis). D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18-19). E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, <u>correnti, differite e anticipate</u>;</p> <p>23) utile (perdite) dell'esercizio.</p>	<p>Introdotta la voce 17-bis</p> <p>Introduzione della distinzione tra imposte correnti, differite e anticipate.</p>
2425-bis. - Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri	2425- bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri).	

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.</p>	<p>I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.</p> <p><u>I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.</u></p> <p><u>I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.</u></p>	<p>Iscrizione delle operazioni in valuta estera.</p> <p>Iscrizione delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.</p>
<p>2426. - Criteri di valutazione Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <p>1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;</p> <p>2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota Integrativa;</p> <p>3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata;</p> <p>Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella Nota Integrativa;</p> <p>4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n.1), per un importo pari alla corrispondente frazione del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quel-</p>	<p>2426. (Criteri di valutazione). Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <p>1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;</p> <p>2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota Integrativa;</p> <p>3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.</p> <p>Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella Nota Integrativa;</p> <p>4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quel-</p>	

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>le necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.</p> <p>Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del Patrimonio Netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota Integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.</p> <p>Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del Patrimonio Netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;</p> <p>5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;</p> <p>6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella Nota Integrativa;</p> <p>7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;</p> <p>8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;</p> <p>9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1). ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p> <p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato</p>	<p>quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423- bis.</p> <p>Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del Patrimonio Netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota Integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.</p> <p>Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del Patrimonio Netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;</p> <p>5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, <u>ove esistente</u>, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;</p> <p>6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, <u>ove esistente</u>, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella Nota Integrativa;</p> <p>7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;</p> <p>8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;</p> <p><u>8- bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto Economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;</u></p> <p>9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p>	<p>Indicazione dell'eventuale inesistenza del collegio sindacale.</p> <p>Indicazione dell'eventuale inesistenza del collegio sindacale.</p> <p>Criteria di valutazione delle attività e passività in valuta estera. Previsione della costituzione di una riserva non distribuibile.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa;</p> <p>11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;</p> <p>12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.</p> <p><u>È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.</u></p>	<p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa;</p> <p>11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;</p> <p>12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.</p>	<p>Eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio.</p>
<p>2427. - Contenuto della Nota Integrativa</p> <p>La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:</p> <p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;</p> <p>4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;</p> <p>5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collega-</p>	<p>2427. (Contenuto della Nota Integrativa).</p> <p>La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:</p> <p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;</p> <p><u>3- bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;</u></p> <p>4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del Patrimonio Netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;</p> <p>5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la</p>	<p>Richiesta informativa sulle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata.</p> <p>Modificazione terminologica.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>te, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del Patrimonio Netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;</p> <p>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;</p> <p>7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";</p> <p>8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce;</p> <p>9) gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;</p> <p>11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, n. 15), diversi dai dividendi;</p> <p>12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;</p> <p>13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del Conto Economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;</p>	<p>sede, il capitale, l'importo del Patrimonio Netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;</p> <p>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e <u>con specifica ripartizione secondo le aree geografiche</u>;</p> <p><u>6- bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio</u>;</p> <p><u>6- ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine</u>;</p> <p>7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";</p> <p><u>7- bis) le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi</u>;</p> <p>8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce;</p> <p>9) gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;</p> <p>11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;</p> <p>12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;</p> <p>13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del Conto Economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;</p> <p>14) un apposito prospetto contenente:</p> <p><u>a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a Patrimonio Netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni</u>;</p> <p><u>b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscri-</u></p>	<p>Richiesta analisi per area geografica.</p> <p>Richiesta analisi delle successive fluttuazioni di cambio.</p> <p>Richiesta analisi di crediti e debiti derivanti da contratti con retrocessione.</p> <p>Ampliata l'informativa sulla composizione del Patrimonio Netto.</p> <p>Richiesta informativa sulle imposte differite e anticipate.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del Conto Economico.</p> <p>15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;</p> <p>16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;</p> <p>17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;</p> <p>18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.</p>	<p><u>zione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;</u></p> <p>15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;</p> <p>16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;</p> <p>17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;</p> <p>18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;</p> <p><u>19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;</u></p> <p><u>19- bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;</u></p> <p><u>20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447- septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447- bis;</u></p> <p><u>21) i dati richiesti dall'articolo 2447- decies, ottavo comma;</u></p> <p><u>22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.</u></p>	<p>Eliminazione dell'informativa sulle interferenze fiscali.</p> <p>Richiesta informativa sugli altri strumenti finanziari.</p> <p>Richiesta informativa sui finanziamenti dei soci.</p> <p>Richiesta informativa sui patrimoni destinati.</p> <p>Richiesta informativa sui finanziamenti destinati.</p> <p>Richiesta informativa sulle operazioni di locazione finanziaria.</p>
<p>2428. - Relazione sulla gestione Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p>	<p>2428. (Relazione sulla gestione). Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p>	

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>1) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;</p> <p>4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p> <p>5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>6) l'evoluzione prevedibile della gestione.</p> <p>Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni <u>quotate in borsa</u> devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.</p> <p>Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società</p>	<p>1) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;</p> <p>4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p> <p>5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>6) l'evoluzione prevedibile della gestione.</p> <p>Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni <u>quotate in mercati regolamentati</u> devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.</p> <p>Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.</p>	<p>Ampliamento a tutti i mercati regolamentati.</p>

Appendice 2 - Norme inerenti la direzione ed il coordinamento di società

Tavola dell'articolato

Libro V, Capo IX - Direzione e coordinamento di società
Articoli 2497 - 2497-septies

2497 (Responsabilità). - Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

2497-bis (Pubblicità). - La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La società deve esporre, in apposita sezione della Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

2497-ter (Motivazione delle decisioni). - Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.

2497-quater (Diritto di recesso). - Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:

a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensi-

bile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;

c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.

2497-quinquies (Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento). - Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.

2497-sexies (Presunzioni). - Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.

2497-septies (Coordinamento fra società). - Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.

Appendice 3 – Sommario delle modifiche apportate agli esistenti principi contabili

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità ha curato la revisione dei Principi Contabili emanati a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarli alle nuove disposizioni legislative conseguenti il D. Lgs. n° 6 del 17 gennaio 2003 più oltre richiamato. I Principi Contabili che sono stati oggetto di revisione sono quelli interessati in modo significativo dalle novellate disposizioni; essi sono i seguenti:

principio n°	titolo	emesso il
11	Bilancio d'esercizio – finalità e postulati	Gennaio 1994
12	Composizione e schemi del bilancio di esercizio...	Gennaio 1994
19	I fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti	Settembre 1996
22	Conti d'ordine	Luglio 1997
24	Le immobilizzazioni immateriali	Marzo 1999
25	Il trattamento contabile delle imposte sul reddito	Marzo 1999
26	Operazioni e partite in moneta estera	Giugno 1999
28	Il patrimonio netto	Ottobre 2000

Nel rivedere i suddetti Principi Contabili sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i Principi Contabili Internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, sono in corso proposte di modifiche riguardanti numerosi principi contabili internazionali, che sono quindi oggetto di revisione. La finalizzazione di tali proposte comporterà la loro omologazione da parte della Commissione Europea e, conseguentemente, il loro recepimento nella legislazione dell'Unione Europea, e l'accoglimento nell'ordinamento civilistico Italiano.

Principio Contabile 11 - Bilancio d'esercizio – finalità e postulati

ELENCO MODIFICHE

Sono eliminate, modificate e/o inserite le seguenti parti (il testo dei paragrafi modificati e/o nuovi è riportato alla fine di questo elenco):

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

ex 1° paragrafo, 3° periodo: sostituito
1°, 2°, 3°, 4°, 7° e 8° paragrafo: nuovi

Capitolo 2 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

1°, 2° e ultimo paragrafo: eliminati
3° paragrafo, punto 1, 3 e 4: modificati

Capitolo 3 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

RUOLO E FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI

- 1° paragrafo: modificato
- punto 2, 1° periodo: sostituito
- punto 4, 6° paragrafo:
- 1° e ultimo periodo: modificati

POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali

- 2° e 3° paragrafo. inseriti
- ex 4° paragrafo: punto a): modificato; punto c): eliminato
- ex 5° e 7° paragrafo: modificati

Incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con la determinazione del reddito fiscale

- 2° paragrafo, 1° periodo: eliminato; ultimo periodo: modificato.

Prudenza

- 1° paragrafo, 1° periodo: modificato
- 4° paragrafo: aggiunto

NOTE IN CALCE:

- n. 1, 5 e 9: inserite
- ex 8: modificata

TESTO MODIFICATO E/O AGGIUNTO (il testo aggiunto e/o modificato è evidenziato in grassetto)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

1°, 2°, 3° e 4° paragrafo:

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del principio contabile n° 11, emanato nel mese di gennaio 1994, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n° 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n° 78/660 e n° 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 17 gennaio 2003, n° 6.

Il principio riedito riporta, dunque, le modifiche rese necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D. Lgs. n° 6/2003. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel principio OIC 1 del ... 2004.

Dal Principio Contabile n° 11 del gennaio 1994 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i Principi Contabili Internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, sono in corso proposte di modifiche riguardanti numerosi principi contabili internazionali, che sono quindi oggetto di revisione. La finalizzazione di tali proposte comporterà la loro omologazione da parte della Commissione Europea e, conseguentemente, il loro recepimento nella legislazione dell'Unione Europea, e l'accoglimento nell'ordinamento civilistico italiano.

ex 1° paragrafo, 3° periodo è così sostituito:

Il documento considera, in tale contesto, i principi generali di bilancio previsti dalla vigente normativa di riferimento (1), ponendo a raffronto tali principi generali con le finalità ed i postulati generali del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili.

Inserito i seguenti ultimi paragrafi:

L'obiettivo delle Direttive è quello di armonizzare le prassi dei vari Paesi in materia di informativa di bilancio esprimendo in modo più organico e puntuale, come chiarito nei Principi Contabili, le norme di redazione del bilancio.

Prima di indicare puntualmente le finalità e i postulati di bilancio previsti dalla normativa di riferimento giova evidenziare che il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, ha introdotto nel codice civile una disposizione di carattere generale, tra l'altro già presente nel D. Lgs. 87/92 di recepimento della Direttiva 86/635 concernente la disciplina dei conti annuali e consolidati delle banche, secondo cui il bilancio è redatto, privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma. È stato infatti aggiunto al n° 1 dell' art. 2423-bis comma 1 (principi di redazione del bilancio) quanto segue "... nonché tenendo conto della funzione economica relativa all'elemento dell'attivo o del passivo considerato".

Al riguardo, così come riportato nella Relazione Ministeriale al D. Lgs. 6/2003, l'espressione "funzione economica" utilizzata dal legislatore è l'esplicitazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Si deve tener conto che l'art. 6 della legge delega n. 366 prevedeva la revisione della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni quali, per esempio la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti finanziari derivati, operazioni che in precedenza – come precisato dalla relazione di accompagnamento - venivano contabilizzate secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti. Fatta eccezione per le operazioni di locazione finanziaria, la volontà del legislatore, rifacendosi alla moderna dottrina aziendalistica ed alla prassi internazionale, è stata quella di prevedere che la rappresentazione in bilancio di queste operazioni, ed in generale per tutti gli accadimenti economici, venisse effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Capitolo 2 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

1° e 2° paragrafo: eliminati

3° paragrafo è così modificato:

Le finalità ed i postulati del bilancio sono specificamente richiamati **dall'art. 2423 del codice civile, in particolare :**

punto 1 è così modificato:

L'art. 2423 comma 2 del codice civile, fissa la clausola generale ovvero la finalità primaria del bilancio secondo la quale...(omissis)

Secondo la Relazione Ministeriale **al D. Lgs. 127/91** la formula ...(omissis)

punto 3 è così modificato:

L'art. 2423 comma 3 del codice civile introduce l'obbligo della deroga...(omissis)

punto 4 è così modificato:

L'art. 2423-bis, novellato dal D. lgs 6/2003 anzi detto nel punto 1 del comma 1, stabilisce **inoltre** alcuni postulati generali che devono essere rispettati nella redazione del bilancio. La Relazione Ministeriale **al D.lgs 127/91** indica al riguardo che nella nuova disciplina non sono state recepite tutte le regole contenute nella IV Direttiva (in particolare all'art. 31), in quanto alcune di esse erano ovvie o implicite in altre (3).

Sono stati esplicitati in modo formale i seguenti postulati:

1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, **nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;**

6. (omissis) In sostanza sono statuiti i principi: della prudenza (vedi numeri 1, 2, 4 e 5 di cui sopra), **della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione delle operazioni iscritte nei bilanci delle imprese (vedi numero 1 di cui sopra),** della prospettiva di funzionamento dell'impresa... (omissis).

Capitolo 3 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

RUOLO E FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI

1° paragrafo è così modificato:

L'introduzione delle Direttive Comunitarie IV e VII nell'ordinamento giuridico italiano con il D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, **ed i successivi interventi legislativi in mate-**

ria di bilancio, non **cambia** di certo il ruolo e la rilevanza dei principi contabili nella....

Il punto 2, 1° periodo è così sostituito:

2. In occasione dell'emanazione del citato D.Lgs 127/91, la Relazione Ministeriale che riportava i pareri delle Commissioni Parlamentari al Decreto, sosteneva che con la nuova stesura dell'art. 4 del D.P.R. 136/75 la quale avendo stabilito tra le condizioni per il rilascio della certificazione "che i fatti di gestione devono essere esattamente rilevati, si è operato un implicito rinvio ai principi contabili..." se ne è così chiarito il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo e integrativo delle norme di legge, che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili" (5).

Al punto 4, 6° paragrafo:

primo periodo, 1° e 4° trattino eliminato "tutti"

ultimo periodo, la seguente espressione:

"l'interferenza della legislazione tributaria nella predisposizione del bilancio;" è sostituita con: "**il trattamento delle operazioni di locazione finanziaria**"...(omissis) (9);

POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali

Inserito 2° e 3° paragrafo:

Regole particolari concernono le operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine in cui i proventi e gli oneri rinvenienti da tali operazioni, ivi compresa la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine, devono essere iscritti nel bilancio per la parte di competenza dell'esercizio.

È questa una delle innovazioni apportate dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6. Infatti con riferimento alle operazioni di pronti contro termine, il novellato art. 2424-bis, comma 5, comporta che le attività rimangano iscritte come tali nello Stato Patrimoniale del venditore (cedente a "pronti"), con conseguente iscrizione nel bilancio dell'acquirente a "pronti" (alias cedente a "termine") del credito corrispondente; mentre i relativi proventi ed oneri, comprensivi della differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, devono essere iscritti, per competenza, nel Conto Economico (art. 2425-bis, terzo comma) in particolare nelle voci 16 e 17. In conseguenza di tale impostazione, gli ammontari ricevuti dal cedente a pronti a titolo di anticipazione, dovranno essere rilevati come entrate di cassa con relativa contropartita ad un conto di debito acceso tra le passività a favore del cessionario a pronti.

ex 4° paragrafo:

punto a) è così modificato:

a) le norme civilistiche **e/o fiscali** relative a particolari fattispecie possono **rendere opportuna** una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza economica dell'operazione.

punto c): eliminato

ex 5° paragrafo è così modificato:

Nelle situazioni di cui **al punto a)** nelle quali la contabilizzazione non può effettuarsi in base alla sostanza dell'operazione si devono fornire nella nota integrativa tutti gli elementi ed i dati (informazioni complementari) atti ad esprimerla. Tra tali informazioni, **come peraltro previsto dall'art. 2427**, risultano anche gli effetti di tale impostazione sostanziale ... (16).

ex 7° paragrafo è così modificato:

Nelle situazioni di cui al precedente punto b), gli effetti dell'operazione vanno trattati secondo la sostanza economica e si devono fornire le necessarie informazioni nella nota integrativa (**si veda il Principio contabile n° 12, Appendice 2**).

Incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con la determinazione del reddito fiscale

2° paragrafo, 1° periodo: eliminato

2° paragrafo, ultimo periodo è così modificato:

Poiché detti processi sono tuttora diversi e non possono identificarsi, il processo formativo del reddito fiscale dovrebbe effettuarsi sulla base di strumenti appropriati (dichiarazione dei redditi, prospetti di raccordo ecc.), **individuando le differenze permanenti e temporanee tra le due discipline** e contabilizzando le relative imposte differite con i principi e la metodologia che le governano (17).

Prudenza

1° paragrafo, 1° periodo è così modificato:

Il principio della prudenza si estrinseca ... (omissis) devono essere riflesse in bilancio; **infatti come previsto dall'art. 2423 bis comma 1 n° 4 si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.**

Aggiunto, come 4° paragrafo, il seguente:

Al riguardo c'è però da segnalare che come indicato dalla Relazione Ministeriale al D. lgs. 6/2003, alcune operazioni di carattere finanziario possono comportare effetti compensativi di segno opposto sia per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali sia quelli economici. Ciò è il caso del regolamento simultaneo di due strumenti finanziari tramite l'intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario regolamentato. In questi casi dunque, essendo la compensazione un elemento intrinseco (cioè tipico) dell'operazione, non si deve applicare il divieto di compensazione di partite. A prescindere da questi casi come precisa la citata Relazione Ministeriale il divieto, previsto dall'art. 2423-ter comma 6, è formulato in via assoluta.

NOTE IN CALCE

Sono inserite le seguenti note:

- n. 1: D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, concernente la riforma del diritto societario e D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, con il quale sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico italiano la IV Direttiva (78/660) e la VII Direttiva (83/649) della CEE relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato.**
- n. 5: Più di recente tale posizione è stata ribadita dalla Consob con la comunicazione 99/088450 del 1/12/1999.**
- n. 9: Ci si riferisce a titolo esemplificativo al leasing finanziario del locatario, per il quale l'art 2427 n° 22 prevede esplicitamente un apposito prospetto dal quale risulti: l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio; il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti; l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio.**

ex 8 (ora 10) è così modificata:

Ci si riferisce ad alcune modalità di contabilizzazione che, previste da una specifica norma di legge per finalità particolari, confliggono con uno o più dei postulati di bilancio (cfr. **art. 3, comma 1-bis, legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, cd. Decreto "Salva Calcio"**).

Principio Contabile 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi

ELENCO MODIFICHE

Sono eliminate, modificate e/o inserite le seguenti parti (il testo dei paragrafi modificati e/o nuovi è riportato alla fine di questo elenco)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

1°, 2°, 3° e 4 paragrafo: nuovi

Capitolo 2 COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA

Punto C): modificato

Capitolo 3 RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI

2° paragrafo, 2° periodo: aggiunto; ultimo paragrafo, 1° periodo: sostituito

Capitolo 4 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RAPPRESENTAZIONE

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

Attivo e Passivo: modificate alcune voci

Ultimo paragrafo: nuovo

Considerazioni di carattere generale

Punto *h*): 1° periodo: modificato; 2° paragrafo: nuovo

Punto *n*): nuovo

Ultimi 2 paragrafi: nuovi

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

Forma ed elementi strutturali

Punto 1: sezione "*Conti ed operazioni con controllate, collegate ed altre consociate*": modificato il titolo

Punto 6: 2° paragrafo: nuovo

CONCLUSIONI

Conti ed operazioni con consociate e soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento

4° paragrafo: inserito

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA: modificato

Considerazioni di carattere generale

Punto *c*): n. 22 e 23: modificati; n. 24/25 e 26: eliminati; 4° paragrafo, n. 21: modificato.

Punto *d*): interamente sostituito

Punto *g*): 4° paragrafo nuovo

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

Premessa: modificata

B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 1° paragrafo, 1° periodo successivo agli asterischi alla fine del punto 14) *Oneri diversi di gestione*: modificato

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari: punto d): modificato.

17) *Interessi e altri oneri finanziari*

2° paragrafo, 2° punto: eliminato; 2° paragrafo, 2° periodo: nuovo
Aggiunta nuova voce: 17-bis)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

3° paragrafo (dopo asterischi), 2° periodo: eliminato

22) *Imposte sul reddito di esercizio*: modificato

24) *Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie*: eliminato

25) *Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie*: eliminato

CONCLUSIONI: 1° paragrafo, 2° periodo: modificato

Capitolo 5 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

INFORMATIVA RICHIESTA DALLA NORMATIVA CIVILISTICA

1. INFORMAZIONI RICHIESTE DALL' ART. 2427

ex 4° paragrafo: 4) e 6): modificati; 14): sostituito; 3-bis), 6-bis), 6-ter), 7-bis), 19), 19-bis), 20), 21) e 22): nuovi.

ex 5° paragrafo: eliminato

ex 7° paragrafo: punti d), h), i), l), m), n), o) e p): nuovi; punto d), 1° paragrafo della versione precedente: modificato; punto e), 2° periodo della versione precedente: eliminato

2. INFORMAZIONI RICHIESTE DA ALTRE NORME CIVILISTICHE

Aggiunti i punti i) e j).

3. INFORMAZIONI RICHIESTE DA ALTRE NORME DI LEGGE: modificato

INFORMATIVA RICHIESTA DAI PRINCIPI CONTABILI

6° paragrafo, punto d): inserito

9° paragrafo (punto 3), 1° periodo: modificato;

12° paragrafo (ex punto 6): eliminato

Inserite Appendici su: Strumenti finanziari, Leasing, Informativa per area geografica e Analisi dei movimenti nelle voci di Patrimonio netto

NOTE IN CALCE

nota 7 e 29: inserite

ex nota 3 e 7: modificate

ex 1, 5, 13, 16, 18, 19, 24, 26, 27, 30, 36, 37, 39 e 41: eliminate

TESTO MODIFICATO E/O AGGIUNTO (il testo aggiunto e/o modificato è evidenziato in grassetto)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

1°, 2°, 3° e 4° paragrafo inseriti i seguenti:

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del principio contabile n° 12, emanato il 1° gennaio 1994, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n° 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n° 78/660 e n° 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 17 gennaio 2003, n° 6.

Il principio riedito riporta, dunque, le modifiche rese necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D. Lgs. n° 6/2003. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel principio OIC 1 del ... 2004.

Il nuovo Principio non tratta i principi contabili connessi agli aspetti inerenti:

- **i patrimoni ed i finanziamenti destinati, e**
- **le operazioni di: a) scioglimento e liquidazione (Libro V, Titolo V, Capo VIII c.c.); b) trasformazione, fusione e scissione (Libro V, Titolo V, Capo X c.c.),**
che saranno oggetto di specifici documenti.

Esula altresì dal presente Principio la trattazione dei principi contabili connessi al D. Lgs. 394/03 in tema di informativa in nota integrativa delle valutazioni al *fair value* degli strumenti finanziari.

Capitolo 2 COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Punto C) è così modificato:

L'art. 2435-bis del codice civile ... (omissis) certo periodo di tempo **e che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati.**

Capitolo 3 RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI

È aggiunto al 2° paragrafo, come 2° periodo, il seguente testo:

In particolare le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; (art. 2427, n° 7-bis) e con specifico riferimento alla “formazione” delle voci del patrimonio netto (art. 2427, n° 4).

Ultimo paragrafo, 1° periodo è così sostituito:

Con riferimento ai criteri di valutazione, il citato D. Lgs 6/2003 ha apportato alcune importanti integrazioni ai criteri previsti dall'art. 2426 c.c., e in particolare ha, tra l'altro, introdotto al novellato art. 2423 bis c.c, esplicitamente che la valutazione delle voci dovrà essere fatta tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Capitolo 4 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RAPPRESENTAZIONE

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

Attivo è così modificato:

B) Immobilizzazioni, **con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:**

III – Immobilizzazioni finanziarie...

1) partecipazioni in:

c) **imprese controllanti;**

d) **altre imprese;**

C) Attivo circolante

II - Crediti, con separata indicazione, ...:

4-bis) crediti tributari;

4-ter) imposte anticipate

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

3) partecipazioni in imprese controllanti;

Passivo è così modificato:

A) Patrimonio netto:

V - **Riserve statutarie**

VI - **Riserva per azioni proprie in portafoglio**

B) Fondi per rischi e oneri:

2) per imposte, **anche differite**;

D) Debiti, con separata indicazione, ...:

3) debiti verso soci per finanziamenti;

le voci precedentemente numerate dal 3...13 sono rinumerate dal 4...14

Aggiunto, come ultimo paragrafo, il seguente:

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.

Considerazioni di carattere generale

Punto h):

1° periodo è così modificato:

In calce allo stato patrimoniale devono essere separatamente elencate le informazioni sui conti d'ordine previste dall'art. 2424, **comma 3** del codice civile (5).

Inserito come 2° paragrafo il seguente:

Inoltre, per quanto concerne la disciplina dei patrimoni destinati, come indicato dall'art. 2447 – septies, comma 4, se nella deliberazione costitutiva del patrimonio destinato dovesse essere prevista una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno derivante da ciò risulta in calce allo stato patrimoniale. I criteri in base ai quali viene formulata la valutazione sono illustrati in nota integrativa.

Aggiunto come punto n) il seguente:

L'art 2424-bis, comma 5, in ossequio al principio stabilito dall'art. 2423-bis, che impone la registrazione degli elementi patrimoniali secondo la loro funzione economica, prescrive che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine siano iscritte nello stato patrimoniale del cedente “a pronti”.

Inseriti, dopo il punto n) della versione precedente [ora punto o)], i seguenti paragrafi:

Il D. Lgs. 6/2003, richiede che negli schemi di stato patrimoniale, e conseguentemente anche nel conto economico, sia fornita l'informativa degli importi relativi alla contabilizzazione delle imposte differite ed anticipate.

In particolare le imposte anticipate andranno indicate nello stato patrimoniale nella voce C) II, punto 4 ter “imposte anticipate”; mentre le imposte differite nella voce B) II “fondi per imposte, anche differite”(7).

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

Forma ed elementi strutturali

Punto 1, sezione *Conti ed operazioni con controllate, collegate ed altre consociate*

Titolo sezione è così modificato: *Conti ed operazioni con **controllanti**, controllate, collegate ed altre consociate*

Punto 6: è aggiunto, come 2° paragrafo, il seguente:

Al riguardo l'art. 2427 n° 6 stabilisce che nella nota integrativa si deve indicare specificamente la natura delle garanzie reali su beni sociali.

CONCLUSIONI

Conti ed operazioni con consociate e soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento

Inserito, come 4° paragrafo, il seguente:

Con riferimento ai soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento, l'art. 2497 c.c prevede che: “Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché

l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati".

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

È così modificato:

C) Proventi e oneri finanziari:

17-bis Utile e perdite su cambi.

Totale (15+16-17+/-17 bis).

22) imposte sul reddito dell'esercizio, **correnti, differite e anticipate;**

23) **utile (perdite) dell'esercizio.**

Considerazioni di carattere generale

Punto c):

n. 22 e 23 così modificati:

22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, **correnti, differite e anticipate;**

23 - Utile (perdita) dell'esercizio.

n. 24/25 e 26: eliminati

4° paragrafo, n. 21 è così modificato:

La Relazione Ministeriale **di accompagnamento al D. Lgs. 127/91** chiarisce il significato... (omissis).

Punto d) è interamente sostituito dal seguente testo:

d) A seguito del D. Lgs. 6/2003 è stato abrogato l'ultimo comma dell'art 2426, con il quale era consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

In questo modo il legislatore prevede che il bilancio sia redatto in ottemperanza alle disposizioni del codice civile in quanto uniche disposizioni in materia. Come precisato nella relazione ministeriale, ciò consente che ogni variazione, in sede di dichiarazione dei redditi, apportata all'utile civilistico per giungere all'imponibile fiscale non incida in alcun modo sul bilancio e di conseguenza non ne influenzi il risultato. Si veda, per quanto riguarda questo aspetto il Principio Contabile n° 25 "Il trattamento contabile delle imposte sul reddito".

Punto g), aggiunto come 4° paragrafo, il seguente:

Infine, all'art. 2425 bis, il Legislatore ha disciplinato ulteriormente i criteri di "iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri", come segue:

"I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio".

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

Premessa è così modificata: (omissis) la neutralità e la comprensibilità, **la prevalenza della sostanza sulla forma.**

Commento allo schema di conto economico civilistico sulla base ai principi contabili

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1° paragrafo, 1° periodo successivo agli asterischi alla fine del punto 14) *Oneri diversi di gestione*, è così modificato:

Tutti gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti esaminati fino ad ora devono trovare una giustificazione nelle regole civilistiche di valutazione, e **ciò in osservanza della novellata disposizione che prevede l'eliminazione delle c.d. "interferenze fiscali" dal bilancio d'esercizio.**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) *Altri proventi finanziari*:

punto *d*) è così modificato:

proventi diversi **dai precedenti** (interessi su conti correnti bancari, interessi di mora, **proventi relativi ad operazioni di pronti contro termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla parte di competenza dell'esercizio) con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti.**

17) *Interessi e altri oneri finanziari*

2° paragrafo, 2° punto: eliminato;

2° paragrafo, 2° periodo inserito il seguente:

Inoltre dovranno essere ricompresi in questa voce gli oneri relativi a titoli iscritti nelle immobilizzazioni o iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni, per operazioni di pronti contro termine.

Aggiunta nuova voce:

17 - bis) utili e perdite su cambi

In questa voce sono indicati gli utili e le perdite su cambi realizzati nel corso dell'esercizio nonché quelli valutativi determinati dalla conversione delle attività e passività in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio (art. 2426, n° 8 bis).

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

3° paragrafo (dopo asterischi), 2° periodo: eliminato

22) *Imposte sul reddito di esercizio* è così modificato:

In questa voce si devono indicare le imposte sul reddito di esercizio, **correnti, differite e anticipate** cioè Irpeg e IRAP. Le imposte differite e anticipate saranno analizzate, ove opportuno, con specificazione in un apposito prospetto, separatamente nella nota integrativa (art. 2427, n° 14). Per la problematica riguardante le imposte, incluse quelle differite e anticipate e relativa classificazione **ed informativa di bilancio** si rinvia **allo specifico principio contabile.**

24) *Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie*: eliminato

25) *Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie*: eliminato

CONCLUSIONI

1° paragrafo, 2° periodo è eliminata l'espressione: "inoltre, consente di isolare le interferenze di natura fiscale"

Capitolo 5 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

INFORMATIVA RICHIESTA DALLA NORMATIVA CIVILISTICA

1. INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427

ex 4° paragrafo:

inserito nuovo punto:

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;

4) così modificato:

le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare **per le voci del patrimonio netto**, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, **la formazione e le utilizzazioni.**

6) così modificato:

distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie **e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;**

inseriti nuovi punti:

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,

14) è sostituito dal seguente:

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

inseriti nuovi punti:

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

ex 5° paragrafo: eliminato (IV direttiva, artt. 15, 21, 29, 34, 35, 39 e 43).

ex 7° paragrafo:

inserito, come punto d) il seguente:

d) Il n. 3-bis richiede la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal

fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione.

ex punto d), 1° paragrafo:

1° periodo è così modificato:

Il n. 4 richiede le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, e, in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi, e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni.

inseriti i seguenti punti:

h) Il n. 6-bis richiede l'evidenziazione di eventuali effetti significativi derivanti dalla variazione nei cambi valutari verificatasi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

i) Il n. 6 ter richiede l'indicazione dell'ammontare dei crediti e dei debiti inerenti ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

l) Il n. 7-bis richiede la redazione di appositi prospetti nei quali vanno riportate le poste del patrimonio netto distinte sulla base dell'origine, la distribuibilità e la disponibilità

m) Il n. 14 richiede di fornire utili informazioni in merito alle modalità di calcolo delle imposte differite. In particolare, è prevista la redazione di un apposito prospetto con le seguenti specificazioni: descrizione delle differenze temporanee che hanno generato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, indicando il relativo effetto fiscale e l'aliquota applicata, le differenze rispetto al precedente esercizio, gli importi accreditati o addebitati nel conto economico o nel patrimonio netto, l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio inerenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti, nonché le ragioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

n) Il n. 19-bis richiede l'illustrazione dei finanziamenti fatti dai soci alla società, suddivisi per scadenza e con separata indicazione di quelli postergati rispetto agli altri creditori. Per maggior chiarimento circa gli strumenti finanziari, complessi nella loro natura e tipologia, si veda la Appendice 1 di questo Principio.

o) Il n. 20 richiede l'illustrazione, in relazione alla disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio, compresi quelli apportati da terzi, dei principi adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo e del regime della responsabilità.

p) Il n. 22 richiede la redazione di un prospetto dal quale devono risultare: il valore attuale delle rate di canone non scadute, quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo relativo ai singoli contratti; l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio; l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio, nell'ipotesi in cui fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero state riferibili all'esercizio. Pertanto per le operazioni di leasing finanziario occorre fornire informazioni in relazione alla loro rappresentazione secondo il metodo c.d. finanziario, in luogo di quello c.d. patrimoniale. In considerazione della novità normativa introdotta con il D. Lgs. 6/2003 in tema di locazione finanziaria e della complessità della materia, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sul suo trattamento che sono riportati nella Appendice 2 di questo Principio.

2. INFORMAZIONI RICHIESTE DA ALTRE NORME CIVILISTICHE

Aggiunti i punti i) e j):

i) L'art. 2361 del D. Lgs. 6/2003, al secondo comma richiede che la nota integrativa dia specifica informazione dell'assunzione di partecipazioni in altre imprese nel caso in cui essa comporti una responsabilità illimitata.

j) L'art. 2497-bis del D. Lgs. 6/2003 al quarto comma richiede la presentazione di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento sulla società cui si riferisce il bilancio (29).

3. INFORMAZIONI RICHIESTE DA ALTRE NORME DI LEGGE

Il testo è sostituito dal seguente:

Tra le informazioni da fornire in nota integrativa previste da altre norme, ricordiamo:

- l'art. 10, legge 72/83 e l'art. 11, legge 342/00 che richiedono l'indicazione dei beni rivalutati ancora in patrimonio.

INFORMATIVA RICHIESTA DAI PRINCIPI CONTABILI

6° paragrafo, aggiunto punto d):

d) i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati. Per una più dettagliata analisi dell'informativa sull'attività di direzione e coordinamento sulla società, si rinvia alla apposita appendice a questo Principio.

9° paragrafo (punto 3), 1° periodo è eliminata la frase:

con la denominazione generica di variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo

12° paragrafo (ex punto 6): eliminato

NOTE IN CALCE:

Inserite:

nota 7: **Al riguardo chiarisce la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 6/2003 che per le imposte anticipate stante la loro natura che non è esattamente quello di credito riscuotibile quanto piuttosto di minori imposte da corrispondere in futuro, l'indicazione "imposte anticipate" non è preceduta dal termine "crediti", né dalla preposizione "per".**

In relazione alle imposte differite la stessa Relazione Ministeriale afferma che: "si è ritenuto sufficiente integrare la dizione della voce B II: Fondi per imposte con la precisazione "anche differite"; infatti le imposte differite non sono debiti effettivi da pagare quanto piuttosto maggiori imposte da pagare in futuro".

nota 29: **Si veda il Principio OIC 1, capitolo "Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società".**

Modificate:

ex 3 è così modificata:

Si ricorda che l'art. 2429 del codice civile stabilisce che i sindaci devono redigere una relazione sul bilancio d'esercizio ... (regola che deve essere rispettata anche dalle società a responsabilità limitata nelle fattispecie previste dall'art 2477 cod. civ. **Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile (art 2429, 2° comma).** Si ricorda infine che per le società con azioni quotate in Borsa: a) una società di revisione deve **esprimere con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato (art. 156, 1° comma, D. Lgs. 58/98)**; b) gli amministratori devono predisporre, ... (omissis).

ex 7 è così modificata:

Il comma 3 dell'art. 2424 c.c. richiede esplicitamente che siano fornite informazioni «sulle garanzie prestate.....omissis

Eliminate:

nota ex 1, 5, 13, 16, 18, 19, 24, 26, 27, 30, 36, 37, 39 e 41.

Principio contabile 19 - I fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti

ELENCO MODIFICHE

Sono eliminate, modificate e/o inserite le seguenti parti (il testo dei paragrafi modificati e/o nuovi è riportato alla fine di questo elenco)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

1°, 2°, 3° e 4° paragrafo: nuovi
ex 2° e 3° paragrafo: modificati

Capitolo 2 I FONDI PER RISCHI ED ONERI, IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ED I DEBITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE

CLASSIFICAZIONE

1° paragrafo, lettera B), punto 2): modificato; lettera D) inserito nuovo punto;

Nota integrativa

2° e 3° paragrafo: modificati

LEGISLAZIONE FISCALE: da aggiornare

Capitolo 4 I FONDI PER RISCHI ED ONERI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

A.III., punto c): eliminato

B. CLASSIFICAZIONE

B.II.a) *Natura*

3° punto: modificato

B.II.c) *Classificazione minima*

2° punto: modificato

D. NOTA INTEGRATIVA

punto b): modificato

Capitolo 5 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: DEFINIZIONE DELLO STESSO ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA SUA VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

H. NOTA INTEGRATIVA

punto a): modificato

Capitolo 6 I DEBITI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

I. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

I.II: aggiunto un ultimo punto

I.IV: modificato

L. CLASSIFICAZIONE

L.II.a) *Natura del creditore*

1° paragrafo, 4° e 5° punto: modificati; 10° punto: aggiunto.

L.III. *Classificazioni minime*

1° paragrafo: aggiunto nuovo punto

2° paragrafo: aggiunto

3° paragrafo: modificato

M. VALUTAZIONE

M.IV: sezione nuova

N. NOTA INTEGRATIVA

lettera c): modificata

aggiunti 6 nuovi punti

NOTE IN CALCE

nota 23 e 38: inserite

TESTO MODIFICATO E/O AGGIUNTO (il testo aggiunto e/o modificato è evidenziato in grassetto)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

Inseriti, come 1°, 2°, 3° e 4° paragrafo, i seguenti:

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del principio contabile n° 19, emanato nel mese di settembre 1996, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n° 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n° 78/660 e n° 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 17 gennaio 2003, n° 6.

Il principio riedito riporta, dunque, le modifiche resesi necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D. Lgs. n° 6/2003. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel principio OIC 1 del ... 2004.

Dal Principio Contabile n° 19 del settembre 1996 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i Principi Contabili Internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, sono in corso proposte di modifiche riguardanti numerosi principi contabili internazionali, che sono quindi oggetto di revisione. La finalizzazione di tali proposte comporterà la loro omologazione da parte della Commissione Europea e, conseguentemente, il loro recepimento nella legislazione dell'Unione Europea, e l'accoglimento nell'ordinamento civilistico italiano.

2° paragrafo è così modificato:

Esula da questo documento la problematica connessa alla conversione in **euro** di partite in moneta estera (1), **alle imposte sul reddito, incluse le imposte differite (2), ai ratei e risconti passivi**, ai debiti derivanti da operazioni con enti correlati (ad esempio i debiti verso consociate, ecc.) ed ai debiti derivanti da contratti particolari (leasing)(3).

3° paragrafo è così modificato:

Inoltre **costituiranno** oggetto di documenti separati i seguenti argomenti:

- fondi pensione;
- **patrimoni destinati.**

Capitolo 2 I FONDI PER RISCHI ED ONERI, IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ED I DEBITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE

CLASSIFICAZIONE

1° paragrafo, lettera B), punto 2) è così modificata:

2) Per imposte, **anche differite**

1° paragrafo, lettera D), inserito come 3° punto, il seguente:

3) Debiti verso soci per finanziamenti

Nota integrativa

2° paragrafo è così modificato:

Il numero 4 del citato articolo impone ...(omissis); per i fondi e il trattamento di fine rapporto l'informativa dovrà riguardare in particolare **anche la formazione e le utilizzazioni.**

3° paragrafo è così modificato:

Lo stesso art. 2427 richiede, ...(omissis), con specifica indicazione della natura delle garanzie e **con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.**

Capitolo 4 I FONDI PER RISCHI ED ONERI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

A.III., punto c): eliminato

B. CLASSIFICAZIONE

B.II.a) *Natura*

3° punto è così modificato: - fondi **per imposte, anche differite**

B.II.c) *Classificazione minima*

2° punto così modificato: Per imposte, **anche differite**

E. NOTA INTEGRATIVA

punto b) è così modificato:

e variazioni intervenute nella consistenza dei fondi, **la loro formazione e il loro utilizzo**

Capitolo 5 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: DEFINIZIONE DELLO STESSO ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA SUA VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

H. NOTA INTEGRATIVA

punto a) è così modificato:

a) le variazioni intervenute nella consistenza, **la formazione e le utilizzazioni;**

Capitolo 6 I DEBITI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

I. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

I.II: è aggiunto, come ultimo punto, il seguente:

- **la ripartizione per aree geografiche.**

I.IV. è così modificato:

Relativamente alla natura del creditore, i debiti **si distinguono tra:**

- debiti verso **altri** finanziatori;

- debiti verso fornitori; ...

L. CLASSIFICAZIONE

L.II.a. *Natura del creditore*

1° paragrafo, 4° e 5° punto così modificati:

- debiti verso soci **per finanziamenti;**

- debiti verso altri **finanziatori;**

1° paragrafo, 10° punto aggiunto:

— **debiti verso altri.**

L.III. *Classificazioni minime*

1° paragrafo è aggiunto, come punto 3°, il seguente:

3. debiti verso soci per finanziamenti;

È aggiunto, come 2° paragrafo, il seguente:

Nella voce “debiti verso soci per finanziamenti” devono essere iscritti i debiti contratti con i soci a titolo di finanziamento. In nota integrativa sono indicati i debiti con clausola di postergazione rispetto agli altri cre-

ditori, nonché la loro ripartizione per scadenze ai sensi dell'art. 2427, n° 19 bis, cod. civ..

3° paragrafo è così modificato:

ex 1° punto: eliminato;

Inserito come 1° punto il seguente:

i finanziamenti ricevuti da chi esercita, sulla società stessa, attività di direzione e coordinamento, con indicazione in nota integrativa della clausola di postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, ai sensi dell'art. 2467 richiamato dall'art. 2497 quinquies del Codice Civile;

Inserito come 3° punto il seguente:

i debiti verso l'acquirente, con l'obbligo per lo stesso di retrocessione a termine del bene. Per la rilevazione contabile delle operazioni di compravendita con l'obbligo di retrocessione, si rinvia al Principio contabile n° 12;

M. VALUTAZIONE

Inserita la sezione: **M.IV. Debiti verso soci per finanziamenti e debiti verso altri finanziatori**

Il saldo da esporre in bilancio deve esprimere l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori vengono addebitati successivamente a tale data.

N. NOTA INTEGRATIVA

lettera c) è così modificata:

l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie **e della ripartizione per aree geografiche;**

aggiunti i seguenti punti:

l) i finanziamenti effettuati dai soci o soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

m) il trattamento contabile adottato per rappresentare l'operazione di compravendita con clausola di retrocessione (38), specificando se l'operazione comporta l'obbligo di retrocedere il bene ovvero se tale retrocessione, alla data di chiusura dell'esercizio, è da considerarsi condizionata;

n) la natura del bene retrocesso;

o) i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole significative);

p) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; nonché gli altri ammontari iscritti per la rilevazione dell'operazione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico;

q) gli effetti netti prodotti dalla rilevazione dell'operazione sul risultato dell'esercizio e sul Patrimonio Netto, al lordo e al netto del relativo onere fiscale.

NOTE IN CALCE

inserita nota 23:

La riforma del diritto societario disciplinata dal D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6 ha apportato importanti innovazioni in materia di emissione strumenti finanziari da parte delle società concedendo all'autonomia statutaria di quest'ultime la possibilità, entro i limiti posti dall'ordinamento, di configurare tali strumenti con le modalità più confacenti alle esigenze di finanziamento.

Alla luce di tale premessa, pertanto, appare possibile una duplice configurazione di tali titoli: da un lato, l'operazione sottostante alla loro emissione può presentare i tratti del

finanziamento, qualora sia previsto a carico della società un obbligo di rimborso, dall'altro, può essere assimilata ad un apporto effettuato a titolo di capitale di rischio, nel caso in cui non sia previsto alcun obbligo di rimborso ma venga attribuito a tali strumenti il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili e dell'eventuale residuo attivo in sede di liquidazione.

Di tale duplice configurazione degli strumenti finanziari è necessario tener conto per approfondire la questione concernente la "contabilizzazione" degli stessi.

Questi nuovi strumenti finanziari verranno considerati sotto il profilo del trattamento contabile successivamente ad una completa analisi del loro corretto inquadramento giuridico.

inserita nota 38:

Si ha una operazione di compravendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto: ciò avviene se non vi sono clausole che condizionino o rendano incerta l'operazione di riacquisto.

Principio contabile 22 - Conti d'ordine

ELENCO MODIFICHE

Sono eliminate, modificate e/o inserite le seguenti parti (il testo dei paragrafi modificati e/o nuovi è riportato alla fine di questo elenco)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

1°, 2°, 3° e 4° paragrafo: nuovi

Capitolo 3 I CONTI D'ORDINE: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

B. CLASSIFICAZIONE

B.III.C.: eliminato

D. NOTA INTEGRATIVA

ex punto g) eliminato

2° paragrafo: inserito

NOTE IN CALCE

nota 2: modificata

nota 7: eliminata

TESTO MODIFICATO E/O AGGIUNTO (il testo aggiunto e/o modificato è evidenziato in grassetto)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

Inseriti, come 1°, 2°, 3° e 4° paragrafo, i seguenti:

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del principio contabile n° 22, emanato nel mese di luglio 1997, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n° 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n° 78/660 e n° 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 17 gennaio 2003, n° 6.

Il principio riedito riporta, dunque, le modifiche resesi necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D. Lgs. n° 6/2003. Non sono stati curati altri aggiorna-

menti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel principio OIC 1 del ... 2004. Dal Principio Contabile n° 22 del luglio 1997 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i Principi Contabili Internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, sono in corso proposte di modifiche riguardanti numerosi principi contabili internazionali, che sono quindi oggetto di revisione. La finalizzazione di tali proposte comporterà la loro omologazione da parte della Commissione Europea e, conseguentemente, il loro recepimento nella legislazione dell'Unione Europea, e l'accoglimento nell'ordinamento civilistico italiano.

Capitolo 3 I CONTI D'ORDINE: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

D. NOTA INTEGRATIVA

Ex punto g) eliminato

2° paragrafo: inserito

La nota integrativa fornisce anche, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, n° 6-ter, cod. civ.).

NOTE IN CALCE

nota 2 è così modificata: Oltre ai rischi assunti dall'impresa esistono altre coobbligazioni di legge, tra cui quella derivante da partecipazione detenuta al 100 per cento, ex **artt 2352, c. 2, e 2462** Codice civile (**nelle ipotesi ivi previste**), per la quale, nei conti d'ordine, non fornite indicazioni quantitative.

nota 7: eliminata

Principio contabile 24 - Le immobilizzazioni immateriali

ELENCO MODIFICHE

Sono eliminate, modificate e/o inserite le seguenti parti (il testo dei paragrafi modificati e/o nuovi è riportato alla fine di questo elenco)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

1°, 2°, 3° e 4° paragrafo: inseriti

Capitolo 2 LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE

NORME CIVILISTICHE

Parte generale e classificazione

1.b, 1° punto: modificato

6.: aggiunto 3° punto

Valutazione

Aggiunta lettera d) al punto 1

Capitolo 3 LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: DEFINIZIONE DELLE STESSE ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

A.I. Definizione

Aggiunto 4° paragrafo

B. RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI

2° periodo: modificato

C. CLASSIFICAZIONE

C.II, 1° periodo: modificato

D. PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE

punto D.I.c.: inserito

D.II.a.: inserito 5° paragrafo

Capitolo 9 AVVIAMENTO

A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

A.II. *Caratteristiche*

Inserito punto d)

D. VALUTAZIONE

Ex 2° paragrafo: eliminato

Inseriti, dopo il 1°, nuovi paragrafi

Capitolo 11 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI

INFORMAZIONI NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E NELLA NOTA INTEGRATIVA

Nota integrativa

Aggiunti, alla fine, alcuni paragrafi

Inserite le note n° 3, 32, 37 e 38.

TESTO MODIFICATO E/O AGGIUNTO (il testo aggiunto e/o modificato è evidenziato in grassetto)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

Inseriti, come 1°, 2°, 3° e 4° paragrafo, i seguenti:

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del principio contabile n° 24, emanato nel mese di marzo 1999, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n° 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n° 78/660 e n° 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 17 gennaio 2003, n° 6.

Il principio riedito riporta, dunque, le modifiche resesi necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D. Lgs. n° 6/2003. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel principio OIC 1 del ... 2004.

Dal Principio Contabile n° 24 del marzo 1999 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i Principi Contabili Internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, sono in corso proposte di modifiche riguardanti numerosi principi contabili internazionali, che sono quindi oggetto di revisione. La finalizzazione di tali proposte comporterà la loro omologazione da parte della Commissione Europea e, conseguentemente, il loro recepimento nella legislazione dell'Unione Europea, e l'accoglimento nell'ordinamento civilistico italiano.

Capitolo 2 LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Parte generale e classificazione

1.b, 1° punto è così modificato:

la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, **nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;**

6., aggiunto come 3° punto il seguente:

“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione”;

Valutazione

Aggiunto, al punto 1 la lettera d): **“le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”.**

Capitolo 3 LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: DEFINIZIONE DELLE STESSE ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

A.I. *Definizione*

Aggiunto, come 4° paragrafo, il seguente:

In taluni casi l'arco temporale potrebbe essere di durata indeterminata. Una immobilizzazione immateriale ha una durata indeterminata quando non è prevedibile un limite al periodo durante il quale l'immobilizzazione immateriale è capace di generare flussi di cassa positivi. Questo termine non significa che l'immobilizzazione ha durata “infinita”, né che lo sia il suo periodo di utilizzazione, ma solo che in quel momento la sua vita utile attesa non è stimabile.

B. RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI

2° periodo è così modificato:

In particolare, si richiamano i principi di comprensibilità, **di prevalenza della sostanza sulla forma, d'imparzialità, di prudenza**, di continuità d'applicazione dei principi...(omissis).

C. CLASSIFICAZIONE

C.II, 1° periodo è così modificato:

Nello stato patrimoniale i valori delle immobilizzazioni immateriali si iscrivono tra le immobilizzazioni (classe B, sottoclasse D) **(con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria)** e sono tenuti distinti dalle altre sottoclassi di valori che concorrono a formare tale classe.

D. PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE

Inserito punto D.I.c.:

L'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali in valuta e successive valutazioni è trattata nel Principio contabile n° 26 “Operazioni e partite in moneta estera” a cui si rinvia.

D.II.a. inserito, come 5° paragrafo, il seguente:

Qualora la vita utile di una immobilizzazione può essere indeterminata (3), nonostante il bene abbia pur sempre una durata limitata nel tempo, non osta a che essa venga fissata convenzionalmente su base prudenziale tenuto conto degli elementi pertinenti a disposizione.

Capitolo 9 AVVIAMENTO

A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

A.II. *Caratteristiche*

Inserito punto d): l'avviamento ha in genere durata indeterminata (32).

D. VALUTAZIONE

Ex 2° paragrafo: eliminato

Inseriti, dopo il 1°, i seguenti paragrafi:

Il problema dell'ammortamento sistematico dell'avviamento è già attenuato, nel nostro ordinamento (art. 2426, n. 6) dalla facoltà consentita alle società di andare oltre il termine dei 5 anni, purché il maggior termine "non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella Nota positive" da consolidamento).

Ciò può essere inteso nel senso che, essendo oggi la vita utile dell'"avviamento" di solito (nelle aziende non affette da declino) ben superiore a 5 anni, una durata superiore è la regola. L'effettiva durata, purché adeguatamente motivata nella Nota integrativa, viene pertanto rimessa alla discrezionalità degli amministratori (secondo lo IAS 38 la vita utile di un Intangibile non può superare i 20 anni, ma si concede anche di superare questo termine, quando ciò sia ragionevole, a condizione che l'impresa stimi almeno annualmente l'ammontare recuperabile, cioè il valore corrente, e fornisca l'informazione integrativa delle ragioni che l'hanno indotta a superare i 20 anni).

In ogni caso, dato che le norme europee (IVa Direttiva) obbligano all'ammortamento sistematico, occorre trasferire nella Nota Integrativa le informazioni essenziali legate all'applicazione di tale verifica annuale dei valori, cioè dell'Impairment Test. Da ciò le variazioni proposte all'art. 2427 del codice.

Le aggiunte consentono, solo appunto in Nota integrativa (e quindi senza effetto sui numeri di bilancio e sui loro risultati), di stimare e di comunicare gli effetti dell'ammortamento economico (deperimento) secondo le regole dell'Impairment, rispetto all'ammortamento contabile sistematico prescritto dalle norme in vigore (art. 2426, n. 6, sia pure interpretato in senso estensivo).

Le verifiche sull'Impairment test in Nota integrativa fornirebbero anche le motivazioni per spiegare, ai fini del bilancio, durate dell'ammortamento superiori ai 5 anni (e 20 anni). Si tratta di un'informazione rilevante, spesso essenziale, per l'espressione dei "veri"

risultati d'esercizio rispetto a quelli derivanti da regole ormai obsolete (e in via di correzione in sede europea).

La misura dell'ammortamento economico (deperimento) è rimessa al prudente giudizio degli amministratori; esso terrà conto del concorso di tali beni alla futura produzione di risultati economici, della durata di tale concorso; e, per quanto possibile, dei valori di mercato dei beni interessati all'ammortamento. Ciò si traduce, appunto, nelle regole dell'Impairment test.

Si ricorda i due recenti principi contabili americani (FAS 141 e 142) hanno introdotto le seguenti regole:

- a. il goodwill e gli Intangibili in genere non sono più soggetti ad ammortamento sistematico nel conto economico;**
- b. essi sono soggetti ad una stima, almeno annuale, ai fini dell'identificazione di un'eventuale perdita di valore (impairment test);**
- c. gli elementi da considerare nell'ambito dell'impairment test sono (i) i moltiplicatori (P/E, P/EBIT, P/V, ecc.), (ii) i valori attuali dei flussi reddituali (e di cassa) futuri, il discounted cash flow), (iii) i valori di borsa dell'entità acquisita; ed, infine, (iv) eventuali perizie di valore.**

Le regole americane sull'Impairment test (punto c) possono essere riformulate in questi termini:

- I. moltiplicatori "causali" di larga diffusione e per i quali si disponga di ampie e sicure basi informative;**
- II. criteri di valutazione analitica di larga accettazione (metodi reddituali e finanziari, metodo misto patrimoniale-reddituale);**
- III. quotazione di Borsa;**

IV. prezzi di transazioni di società comparabili, o moltiplicatori da questi derivati.”.

Capitolo 11 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI

INFORMAZIONI NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E NELLA NOTA INTEGRATIVA

Nota integrativa

Aggiunti, alla fine, i seguenti paragrafi:

Un’informativa particolare è richiesta per le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata.

In base alla normativa introdotta con il D. Lgs. n. 6/03 (37), in caso di svalutazione delle immobilizzazioni di durata indeterminata sono fornite le seguenti informazioni di dettaglio:

- **le considerazioni fatte, al fine della determinazione della riduzione di valore, con riferimento al concorso della immobilizzazione immateriale alla produzione di risultati economici, alla sua prevedibile durata utile e, ove applicabile e determinabile, al valore di mercato;**
- **l’indicazione delle differenze rispetto ad eventuali svalutazioni precedentemente effettuate;**
- **l’indicazione degli effetti della svalutazione effettuata sul risultato economico dell’esercizio prima e dopo le imposte;**
- **l’indicazione degli effetti della svalutazione effettuata su ogni altro indicatore di redditività di cui si sia data informazione nel bilancio o nella relazione sulla gestione, o in altra forma di pubblica comunicazione.**

Le predette informazioni sono di particolare rilevanza per l’avviamento che, generalmente, è considerato avere durata indeterminata ancorché il legislatore italiano, in linea con la IV Direttiva Comunitaria, prevede espressamente che lo stesso debba essere assoggettato ad un processo di ammortamento.

In sostanza, la informativa richiesta dal numero 3-bis dell’articolo 2427 c.c. ha l’obiettivo di informare il lettore di bilancio circa le differenze che si avrebbero qualora l’avviamento (o altre immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata) fosse contabilizzato secondo il principio internazionale IFRS 3, cioè non ammortizzato ma sottoposto a riduzioni di valore nell’esercizio (o esercizi) in cui si accerti che il suo valore di bilancio non sia recuperabile tramite flussi futuri di reddito (38).

Note inserite:

n° 3: La vita utile di una immobilizzazione immateriale a durata indeterminata è stimata ipotizzando che in futuro saranno sostenuti solo i costi di manutenzione necessari per mantenere la capacità di partecipazione alla produzione del reddito ad un livello pari a quello esistente al momento in cui viene effettuata detta stima e viene accertata la capacità e la volontà dell’impresa a mantenere tale livello di produttività. La conclusione che una immobilizzazione ha durata indeterminata non può quindi essere basata sull’ipotesi di interventi di manutenzione che eccedano i limiti sopraindicati.

n° 32: Pur avendo l’avviamento, in genere, durata indeterminata esso va ammortizzato in ottemperanza alle previsioni di legge.

n° 37: La commissione che si è occupata del bilancio in sede di riforma del diritto societario aveva suggerito una diversa formulazione della norma di cui all’art. 2427 n° 4, in base alla quale era richiesta, nella nota integrativa, una tabella illustrativa dei valori degli intangibili (avviamento e altri, es. marchi), che avrebbero dovuto essere contabilizzati se si utilizzassero i valori correnti nel bilancio successivo alla fusione (cosiddetto “purchase method” secondo gli IAS). In ogni caso, la soluzione adottata, come si evince dalla relazione al D. Lgs. n. 6/03, è probabilmente, transitoria: in futuro sarà oggetto di sviluppi, in base alla prassi che sarà recepita a livello internazionale. infatti, la problematica in questione deve essere accompagnata dalla revisione delle norme relative alle aggregazioni di imprese, che nei principi contabili internazionali, recepiti dalla Ue, sono contenute nello Ias n. 22 come recentemente sostituito dall’IFRS 3.

n° 38: In questo senso va interpretata la specificazione “al concorso alla futura produzione di risultati economici”.

Principio contabile 25 - Il trattamento contabile delle imposte sul reddito

ELENCO MODIFICHE

Sono eliminate, modificate e/o inserite le seguenti parti (il testo dei paragrafi modificati e/o nuovi è riportato alla fine di questo elenco)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

1°, 2°, 3° e 4° paragrafo: inseriti

ex 3° e 4° paragrafo: eliminati

Capitolo 2 LE IMPOSTE SUL REDDITO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Principi generali

2° paragrafo: eliminato

Classificazione

1° paragrafo: aggiunto; 1° paragrafo della versione precedente: modificato

2° paragrafo, punto E), n. 22 della versione precedente: modificato

Valutazione

1° e 2° paragrafo: nuovi

1° e 3° paragrafo versione precedente: eliminati

Nota integrativa

2°, 3° e 4° paragrafo: modificati

Evoluzione della normativa civilistica

4°, 6° e 7° paragrafo: eliminati

5° paragrafo, 1° periodo: sostituito; 5° paragrafo, 2° periodo: modificato

Capitolo 3 ABROGAZIONE DELL'INTERFERENZA FISCALE ED ALTRE PARTITE DI NATURA FISCALE: inserito

Capitolo 4 RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI

1° e 2° paragrafo: modificati

Capitolo 5 I DEBITI TRIBUTARI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

Titolo: modificato

A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE:

Sezione modificata

B. CLASSIFICAZIONE

1°, 2° e 3° paragrafo: modificati

Scadenza: 1° paragrafo: aggiunto

Natura: paragrafo modificato

C. VALUTAZIONE

Premessa: eliminata

C.I. *Crediti verso l'erario*

Titolo: modificato

1° e 3° paragrafo: modificati

2° paragrafo: eliminato

C.II. *Crediti d'imposta sui dividendi*: eliminato

C.III. *Debiti tributari*: paragrafo aggiunto

Capitolo 6 FONDI PER IMPOSTE: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

E. CLASSIFICAZIONE

2° paragrafo: modificato

Classificazione minima: 1° paragrafo: modificato

F. VALUTAZIONE

F.I. Fondo per imposte: 1° e 3° paragrafo e *Fondo imposte differite*: modificati

Capitolo 7 LE PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERTE E LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

G. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

4° paragrafo, 1° periodo: modificato

6° paragrafo, ultimo punto: eliminato

Norme civilistiche: la sezione è interamente eliminata

H. RILEVAZIONE

H. II. *Perdite fiscali*: 2° paragrafo: modificato

H.III. *Imposte su utili non distribuiti di controllate e collegate*: la sezione è interamente eliminata

H.IV. *Ammortamenti anticipati*: la sezione è interamente eliminata

I. ESPOSIZIONE IN BILANCIO

1° paragrafo, 1° periodo, 8° e 9° paragrafo: modificati

1° paragrafo, 3° periodo e 4° paragrafo: eliminati

Capitolo 8 NOTA INTEGRATIVA

L. NOTA INTEGRATIVA

1° paragrafo: lettera c), g) e h): modificate; lettera d): eliminata

2°, 3°, 4° e 5° paragrafo: inseriti

inserite le tabelle: Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti;

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva

inserita la sezione: INFORMATIVA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME

Capitolo 9 IL BILANCIO CONSOLIDATO

Sezione interamente eliminata

NOTE IN CALCE:

note 4, 5, 6, 7, 37 e 38: inserite

ex nota 33: modificata

ex nota 6, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42 e 43: eliminate

TESTO MODIFICATO E/O AGGIUNTO (il testo aggiunto è evidenziato in grassetto)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

Inseriti, come 1°, 2°, 3° e 4° paragrafo, i seguenti:

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del principio contabile n° 25, emanato nel mese di marzo 1999, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n° 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n° 78/660 e n° 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con

il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 17 gennaio 2003, n° 6.

Il principio riedito riporta, dunque, le modifiche resesi necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D. Lgs. n° 6/2003. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel principio OIC 1 del ... 2004.

Dal Principio Contabile n° 25 del marzo 1999 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i Principi Contabili Internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, sono in corso proposte di modifiche riguardanti numerosi principi contabili internazionali, che sono quindi oggetto di revisione. La finalizzazione di tali proposte comporterà la loro omologazione da parte della Commissione Europea e, conseguentemente, il loro recepimento nella legislazione dell'Unione Europea, e l'accoglimento nell'ordinamento civilistico italiano.

ex 3° e 4° paragrafo: eliminati

Capitolo 2 LE IMPOSTE SUL REDDITO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Principi generali

2° paragrafo: eliminato

Classificazione

È aggiunto, come primo paragrafo, il seguente:

L'articolo 2424 Codice Civile prevede che nell'attivo di stato patrimoniale siano indicati (i codici alfabetici e numerici sono quelli utilizzati dalla norma):

C) ATTIVO CIRCOLANTE

.....

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;

.....

4 bis) crediti tributari

4 ter) imposte anticipate

1° paragrafo della versione precedente è così modificato:

Sempre l'articolo 2424 Codice Civile prevede che nel passivo di stato patrimoniale siano indicati (i codici alfabetici e numerici sono quelli utilizzati dalla norma):

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

.....

2) Per imposte, anche differite

.....

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

.....

12) Debiti tributari

.....

2° paragrafo, punto E), n. 22 della versione precedente è così modificato:

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Valutazione

1° paragrafo è sostituito dai seguenti:

Dal Codice Civile, inoltre, non emerge alcuna menzione specifica relativa alla valutazione dei crediti tributari e dei debiti tributari.

L'articolo 2426, al punto 8, specifica che i crediti devono essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione. Per i debiti tributari la dottrina prevalente si limita ad affermare che le poste in oggetto non richiedono una vera e propria valutazione essendo iscritte, nella generalità dei casi, al valore nominale.

3° paragrafo versione precedente: eliminato

Nota integrativa

2° paragrafo è così modificato:

Il punto 4 del citato articolo impone altresì che vengano indicate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci **dell'attivo e del passivo**, con conseguente obbligo di informativa, su tali voci, nella nota integrativa; per il fondo per imposte, **anche differite**, l'informativa dovrà individuare in particolare le utilizzazioni e gli accantonamenti.

3° paragrafo è così modificato:

Lo stesso articolo 2427 richiede, al punto 14, la predisposizione di un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

4° paragrafo è così modificato:

Sempre in base alla normativa civilistica, nella nota integrativa si devono indicare anche:

- **i cambiamenti** rispetto all'esercizio precedente, **ammessi** in casi eccezionali, dei criteri adottati nella valutazione dei **crediti**, debiti e fondi per rischi ed oneri, nelle connesse rettifiche di valore e i relativi effetti sul bilancio (art. 2423-*bis*);

- le voci dei **crediti**, debiti e dei fondi per rischi ed oneri previste dallo schema di stato patrimoniale che siano state raggruppate per favorire la chiarezza del bilancio (art. 2423-*ter*);

- la non comparabilità e l'adattamento della comparazione, o la non possibilità di questo, delle voci dei **crediti**, debiti e fondi per rischi ed oneri con quelle dell'esercizio precedente (art. 2423-*ter*).

Evoluzione della normativa civilistica

4° paragrafo: eliminato

5° paragrafo, 1° periodo è sostituito dal seguente:

Con il D. Lgs 17 gennaio 2003 n. 6 il secondo comma dell'art. 2426 precedentemente citato è stato abrogato e pertanto a partire dall'entrata in vigore del D. Lgs n. 6/2003 non è più possibile iscrivere in bilancio poste non strettamente riconducibili alle disposizioni civilistiche.

5° paragrafo, 2° periodo è così modificato:

Ne consegue che le appostazioni di natura fiscale **sono** effettuate solo nella dichiarazione dei redditi.

6° e 7° paragrafo: eliminati

Capitolo 3 **ABROGAZIONE DELL'INTERFERENZA FISCALE ED ALTRE PARTITE DI NATURA FISCALE:** inserito

Effetti sulla determinazione del reddito imponibile e conseguente coordinamento con la riforma tributaria

Con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n°6, recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell'art. 2426 c.c., il quale consentiva di "...effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie". Per effetto dell'abrogazione di tale articolo è venuta meno la facoltà di imputare a Conto Economico anche rettifiche di valore ed accantonamenti che, pur essendo considerati deducibili dalle disposizioni fiscali, non sarebbero iscrivibili secondo la disciplina civilistica in materia di bilancio.

Il venir meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito così individuati dal reddito d'impresa in quanto è

stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti di reddito in via extracontabile. L'art. 109, comma 4, lettera b) del t.u.i.r. ha infatti stabilito che “*gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti*” non imputabili a Conto Economico “*sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi*”. Pertanto, per tali componenti negativi di reddito, a differenza che per gli altri componenti negativi di reddito, la deducibilità dal reddito d'impresa non è più condizionata alla loro previa imputazione a Conto Economico, ma basta che ne sia fornita indicazione in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

I componenti negativi di reddito di cui la lett. b) dell'art. 109, comma 4, del t.u.i.r. ammette la deduzione in via extracontabile sono identificati in via generale negli “ammortamenti dei beni materiali ed immateriali”, nelle “rettifiche di valore” e negli “accantonamenti” effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. V'è da chiedersi quindi quali siano tali componenti di reddito e, in particolare, se - come la formulazione letterale della disposizione richiamata indurrebbe a pensare - siano costituiti da tutti i componenti negativi di reddito, che pur essendo deducibili dal reddito d'impresa, non risultino imputabili a Conto Economico. L'enunciato interrogativo ha ragion d'essere per il fatto che, come si ricorderà, in dottrina era dibattuto quali fossero le rettifiche di valore e gli accantonamenti che potevano essere imputati a Conto Economico ai sensi del secondo comma dell'art. 2426 c.c. (4).

Stando a quanto è testualmente precisato nella relazione illustrativa del D. Lgs. n° 344 del 12 dicembre 2003, l'interpretazione che si è preferito accogliere in sede di formulazione della lett. b) dell'art. 109, comma 4, del t.u.i.r. è quella più ampia secondo cui le disposizioni che legittimano l'imputazione di rettifiche di valore ed accantonamenti solo fiscali sono non solo quelle “*aventi esplicita finalità sovvenzionale*”, ma anche quelle che prevedano “*regimi di determinazione forfetaria dei componenti negativi e, in particolare, quelli a carattere estimativo*”.

L'estensione della portata della lett. b) dell'art. 109, comma 4, del t.u.i.r. alle rettifiche di valore e agli accantonamenti effettuati in applicazione di disposizioni fiscali non solo sovvenzionali, ma anche forfetarie comporta come corollario che sarà ammessa *la deduzione in via extracontabile* di tutte le rettifiche di valore e di tutti gli accantonamenti che dovevano ritenersi imputabili a Conto Economico in forza dell'abrogato secondo comma dell'art. 2426 c.c. nell'interpretazione che ne era stata fornita dalla dottrina prevalente. Potranno perciò ritenersi deducibili in forza della disposizione richiamata, a titolo meramente esemplificativo, oltre agli ammortamenti anticipati anche gli ammortamenti ordinari dei beni materiali ed immateriali, le svalutazioni dei crediti, le svalutazioni per rischio contrattuale delle rimanenze relative ai lavori di durata ultraannuale, gli accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi ed aeromobili e per oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio - beninteso - per la parte in cui la relativa misura ecceda quella civilisticamente necessaria.

A titolo esemplificativo, ipotesi di rettifiche e di accantonamenti di natura solo fiscale relative alla *previgente normativa tributaria*, (il riferimento è al T.U. 917/86) sono le seguenti:

- ammortamenti eccedenti quanto necessario per ridurre il valore delle immobilizzazioni immateriali in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione (ex. art. 68); ed ammortamento dell'avviamento per l'eventuale differenza tra la misura massima fiscale ex. art. 68, 3° comma e la quota di entità inferiore imputata a conto economico;
- ammortamenti eccedenti quanto necessario per ridurre il valore delle immobilizzazioni materiali in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione (ex. art. 67, 2° comma); ammortamento integrale nell'esercizio in cui il relativo costo è stato sostenuto per i beni di valore unitario non superiore a un milione di Lire (ex. art. 67, 6° comma);
- svalutazioni di lavori in corso su ordinazione eccedenti quanto necessario per tener conto delle perdite previste e dei rischi connessi nonché valutazione dei lavori in corso secondo il criterio della commessa completata (ex. art. 60);
- svalutazioni di crediti eccedenti quanto necessario per ridurre il loro valore al valore presumibile di realizzazione (ex. art. 71, 1° comma);

- accantonamenti in eccesso a fondi del passivo e per rettifiche di valore (ad esempio: oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio ex. art 73, 3° comma). Per evitare che la deduzione dal reddito d'impresa di componenti negativi di reddito non imputabili a Conto Economico permetta la distribuzione di utili che non abbiano scontato l'imposizione, l'art. 109, comma 4, lettera b) del t.u.i.r. ha introdotto un apposito regime di sospensione d'imposta. In particolare, tale disposizione prevede che *“In caso di distribuzione, le riserve di Patrimonio Netto e gli utili di esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di Patrimonio Netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a Conto Economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti”*.

Dalle trascritte precisazioni emerge dunque che le imprese hanno l'onere di vincolare in riserve diverse da quella legale un ammontare almeno pari a quello dei componenti negativi di reddito dedotti in via extracontabile, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. Pertanto, qualora tali imprese procedano alla distribuzione di utili di esercizio o di riserve, gli utili e le riserve poste in distribuzione concorrono alla formazione del reddito imponibile per un ammontare pari all' eccedenza "netta" dell'ammontare dei predetti componenti negativi di reddito rispetto alle restanti riserve di Patrimonio Netto, diverse dalla riserva legale.

LA TRANSIZIONE ALLE NUOVE NORME

Il necessario coordinamento della normativa tributaria conseguente all'abrogazione dell'interferenza fiscale

Il D. Lgs. n° 6 non provvede a stabilire quale sorte debba essere riservata alle rettifiche di valore e agli accantonamenti imputati a Conto Economico esclusivamente in applicazione di norme tributarie prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario. L'art. 223-undecies si limita infatti a stabilire che *“I bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti. I bilanci relativi agli esercizi chiusi fra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni”*.

Alla luce dei principi generali di bilancio e della finalità che interessano la riforma, è da scartare l'ipotesi che le rettifiche di valore e gli accantonamenti possano essere mantenuti in bilancio finché siano riassorbiti. Tale procedimento imporrebbe di continuare a contabilizzare gli eventuali “utilizzi” e i “rigiri” delle predette voci con la conseguente violazione del divieto di contabilizzazione di rettifiche di valore e accantonamenti giustificati esclusivamente per ragioni tributarie. Pertanto le rettifiche di valore e gli accantonamenti imputati a Conto Economico in precedenti esercizi ai sensi del previgente secondo comma dell'art. 2426 c.c. devono essere stornati rilevando i relativi effetti come indicato nei successivi paragrafi.

L'introduzione della disposizione richiamata si è resa necessaria per evitare che le imprese, il cui periodo d'imposta sia in corso al 31 dicembre 2003 e termini successivamente a tale data, potessero perdere la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa i componenti negativi di reddito non imputabili a Conto Economico. Tali imprese infatti, pur non potendo applicare le nuove disposizioni del t.u.i.r., potrebbero risultare obbligate ad applicare le nuove disposizioni in materia di bilancio in quanto, come si è visto, l'art. 223 undecies delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che *“i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni”*. Pertanto, in assenza della predetta disposizione, esse se da un lato non avrebbero più potuto imputare a Conto Economico ai sensi del secondo comma dell'art. 2426 c.c. rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, per effetto dell'abrogazione di quest'ultima disposizione, dall'altro lato, non avrebbero potuto dedurre tali componenti di reddito in via extracontabile, essendo tale facoltà riconosciuta soltanto a partire dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2004.

La gestione delle rettifiche e degli accantonamenti deducibili in sede di dichiarazione dei redditi a partire dall'esercizio 2004

Dunque, sulla base di quanto detto, a partire dall'esercizio 2004 (ed anche nelle relative chiusure trimestrali) non sarà più possibile imputare in bilancio componenti economiche non coerenti con le norme civilistiche.

Pertanto con riferimento alle componenti economiche dedotte in sede di dichiarazione dei redditi attraverso la predisposizione dell'apposito prospetto occorre seguire le seguenti disposizioni:

- *ammortamenti anticipati o comunque eccedenti quelli economico-tecnici*: devono essere riportati unicamente nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi mentre in bilancio si stanzieranno le corrispondenti imposte differite in quanto negli esercizi successivi a quello in cui le quote di ammortamento complessivamente dedotte dal reddito d'impresa avranno raggiunto il costo fiscalmente riconosciuto occorrerà continuare ad iscrivere nel conto economico gli ammortamenti ordinari fino a che il loro ammontare non raggiungerà il valore ammortizzabile del cespite. Ovviamente tali ulteriori ammortamenti ordinari non sono fiscalmente deducibili e conseguentemente il fondo imposte differite verrà utilizzato per rilevare il debito tributario relativo alle imposte correnti sugli ammortamenti ordinari non deducibili;
- *altre rettifiche ed accantonamenti*: gli importi non saranno più rilevati nel Conto Economico, seguendo la stessa impostazione contabile prevista dalla disciplina civilistica, mentre le corrispondenti imposte differite saranno imputate al Conto Economico in conformità a quanto previsto dal Principio Contabile n° 25.

Per quanto riguarda la tassabilità degli utili distribuiti in presenza di componenti economiche dedotte in sede di dichiarazione dei redditi eccedenti le riserve di Patrimonio Netto diverse da quella legale, è necessario verificare alla chiusura di ogni esercizio la presenza di riserve disponibili sufficienti per coprire le suddette componenti economiche dedotte, al netto del correlato effetto fiscale.

La rilevazione in bilancio della eliminazione delle partite interessate dalla progressiva interferenza tra norma fiscale e bilancio

Come sopra illustrato, le appostazioni effettuate per contabilizzare "*rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie*" non sono più consentite. Pertanto se dai bilanci precedenti residuano valori derivanti da quanto consentito dalla precedente norma, per essi si deve trovare un adeguato trattamento contabile. La nuova norma fiscale non dà indicazioni in merito, né all'uopo soccorrono le disposizioni di attuazione e transitorie dell'art. 223 undecies come più sopra riportato.

Appare evidente che non è più possibile mantenere iscritti in bilancio i valori residui di poste determinatesi in precedenza (esercizi anteriori al 1° gennaio 2004) secondo il previgente art. 2426 comma 2, sino al loro esaurimento, da effettuarsi secondo la norma preesistente. Con questo procedimento, infatti, accadrebbe necessariamente che per uno o più esercizi successivi, si dovrebbe continuare ad effettuare contabilizzazioni per gli "utilizzi" o i "rigiri" delle poste anteriormente iscritte, e quindi si violerebbe il disposto della nuova norma. Infatti, anche queste ultime appostazioni (conseguenziali di pregresse prassi) altro non potrebbero essere definite che "in applicazione di norme tributarie". A maggior conferma di quanto qui detto, si richiama anche l'abrogazione del n° 14 del previgente articolo 2427 del codice civile che richiedeva di indicare "*i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi... (omissis)*"

Laddove si assimilasse tale disinquinamento ad un cambiamento di principio contabile, seguendo i principi contabili internazionali si dovrebbe operare ai sensi dello IAS 8 attraverso l'accredito dei saldi all'inizio dell'esercizio 2004 ad una riserva di patrimonio netto, senza pertanto transitare dal Conto Economico. Tale criterio, alla luce dell'interpretazione giuridica allo stato prevalente, potrebbe non apparire in linea con la disposizione di cui all'art. 31, lettera f) della IV direttiva (e ripresa dall'art. 7 del D. Lgs. 87/92 ma non dal codice civile) secondo la quale "*lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve*

corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente". L'incompatibilità è stata rilevata in passato dalla Consob nella sua comunicazione DAC 99016997 dell'11 marzo 1999 e dalla Banca d'Italia nella comunicazione del 3 agosto 1999 in merito al trattamento contabile degli effetti derivanti da cambiamenti di principi contabili o di errori.

Si deve osservare che, come già accennato, nell'abrogare le norme che precedentemente consentivano la contabilizzazione di partite esclusivamente di natura fiscale, il Legislatore non ha ritenuto di stabilire una disciplina transitoria che regolasse il trattamento degli effetti residui rivenienti da precedenti esercizi.

In assenza di una specifica normativa in tal senso, occorre quindi ricercare la soluzione nell'ambito dei Principi contabili che, come noto, integrano ed interpretano la norma civilistica. Al riguardo i principali aspetti da considerare sono:

- a) la possibilità che gli effetti di un cambiamento di principio contabile possono essere contabilizzati come rettifica del patrimonio netto non è stata espressamente prevista né dal D. Lgs. n° 127/91 né dal D. Lgs. n° 87/92;
- b) l'applicazione di una tale contabilizzazione avrebbe richiesto una specifica deroga del Legislatore nazionale al principio generale di continuità dei bilanci richiamato dal già citato art. 31 della IV Direttiva;
- c) il Principio contabile n° 29, che prevede la rilevazione al conto economico degli effetti derivanti da cambiamenti di principi contabili (5);
- d) le sopracitate interpretazioni e Comunicazioni delle Autorità di vigilanza;
- e) l'opportunità di individuare un trattamento che realizzi una simmetria tra l'operazione di disinquinamento e le appostazioni effettuate in precedenti esercizi.

Tutto ciò premesso e, considerato in particolare le previsioni del Principio contabile n° 29, nonché le citate Comunicazioni delle Autorità di vigilanza (tuttora ritenute applicabili dalle stesse anche per la contabilizzazione del disinquinamento (6)), si raccomanda quale trattamento contabile, la rilevazione degli effetti pregressi del disinquinamento a conto economico, imputandoli ad una specifica voce delle componenti straordinarie.

Gli ulteriori aspetti fondamentali inerenti la rilevazione contabile del disinquinamento possono così riassumersi:

1. il disinquinamento dalle interferenze fiscali è obbligatorio;
2. gli effetti del disinquinamento includono solo quegli accantonamenti e rettifiche di valore che nei bilanci dei precedenti esercizi erano stati considerati privi di giustificazione civilistica attraverso l'esplicita indicazione in Nota Integrativa della loro esclusiva valenza fiscale (7);
3. l'informativa da dare in bilancio deve essere la più completa ed esplicita, tanto più quanto le appostazioni interessate dal disinquinamento siano numerose.

* * *

L'operazione di disinquinamento del bilancio dagli effetti dell'interferenza fiscale, richiesta dalle nuove norme nell'ambito di una più ampia riforma del diritto societario, costituisce un evento atipico e non ricorrente, necessario esclusivamente per dar effetto alla transizione dalla previgente legislazione a quella novellata ed il trattamento contabile raccomandato in questo Principio nasce anche in base a tale considerazione. Di conseguenza, esso non può considerarsi estensibile ad altre fattispecie.

Capitolo 4 RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI

1° paragrafo è così modificato:

Dopo aver esaminato la normativa civilistica, l'evoluzione della tecnica in materia di bilanci e tenuto conto del **Principio contabile n° 11** "Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati", vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a rilevare, valutare e rappresentare i **crediti** e debiti tributari (8), i fondi per imposte, le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti per l'interpretazione e l'integrazione delle norme di legge in materia.

2° paragrafo è così modificato:

I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono illustrati nel Principio contabile n° 11 "Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati", costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e vanno tenuti pertanto presenti nella valutazione dei **crediti e debiti tributari**, dei fondi per imposte e delle imposte differite e anticipate.

Capitolo 5 I **CREDITI E DEBITI TRIBUTARI**: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

Il paragrafo è così modificato:

I crediti ed i debiti tributari includono le **attività e le passività** per imposte certe e di ammontare determinato, come ad esempio i **crediti per rimborsi d'imposta richiesti e i debiti** per imposte dirette...(omissis).

B. CLASSIFICAZIONE

1° paragrafo è così modificato:

La classificazione dei **crediti e dei debiti tributari** nel bilancio d'esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità (chiarezza) in precedenza richiamato.

2° paragrafo è così modificato:

I debiti tributari vanno iscritti alla voce **D.12** del passivo di stato patrimoniale.

3° paragrafo è così modificato:

I debiti per le singole imposte devono essere iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta, che siano legalmente compensabili, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso; in quest'ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso **sono** esposti tra i crediti **tributari** alla voce **C.II. 4bis dell'attivo di stato patrimoniale. Con riferimento alla voce C.II.4 ter "imposte anticipate", si rinvia al successivo capitolo: "Le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate"**.

Scadenza

È aggiunto, come 1° paragrafo, il seguente:

Riguardo alla scadenza dei crediti si sottolinea come la stessa "è determinata in base ai termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici (9)"; conseguentemente occorre valutare quanta parte dei crediti in oggetto verrà ragionevolmente incassata entro l'esercizio successivo e quanta parte oltre lo stesso, ai fini di una separata evidenziazione nello stato patrimoniale.

Natura

Il paragrafo è così modificato:

Quando vi siano singoli **crediti o debiti tributari** di importo rilevante con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza, tali **crediti o debiti hanno** separata indicazione nello stato patrimoniale o preferibilmente in nota integrativa.

C. VALUTAZIONE

Premessa: eliminata

C.I. Crediti verso l'erario

Il titolo è così modificato: C.I. **Crediti tributari**

1° paragrafo è così modificato:

I crediti **tributari sono** iscritti all'attivo di stato patrimoniale, se non compensabili come indicato al precedente punto B.

2° paragrafo: eliminato

3° paragrafo è così modificato:

I crediti **tributari** sono soggetti ai medesimi criteri di valutazione previsti per i crediti (10).

C.II. *Crediti d'imposta sui dividendi*: eliminato

È aggiunto il seguente testo:

C.III. *Debiti tributari*

I debiti tributari vanno esposti in bilancio al valore nominale, comprensivo di eventuali sovrattasse, pene pecuniarie e interessi maturati ed esigibili alla data di bilancio.

Capitolo 6 FONDI PER IMPOSTE: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

E. CLASSIFICAZIONE

2° paragrafo è così modificato:

L'evidenziazione dei fondi per imposte avviene nella voce B.2 - Fondi per rischi ed oneri del passivo di stato patrimoniale, con separata indicazione dei fondi per imposte, **anche** differite rispetto agli altri fondi per imposte.

Classificazione minima

1° paragrafo è così modificato:

Da quanto detto in precedenza, deriva che i fondi per imposte, **anche differite sono** esposti nello stato patrimoniale tra i fondi per rischi ed oneri (art. 2424 Codice Civile) con le seguenti minime classificazioni:

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

.....

2) Per imposte, **anche differite**

.....

F. VALUTAZIONE

F.I. *Fondo per imposte*

1° paragrafo è così modificato:

Il fondo per imposte comprende le passività per imposte probabili, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza siano indeterminati, quali accertamenti non definitivi, contenziosi in corso e altre fattispecie similari; mentre i debiti tributari certi (che includono anche gli accertamenti definitivi e i contenziosi chiusi) devono essere iscritti alla voce **D.12** del passivo.

3° paragrafo è così modificato:

La contropartita a conto economico degli accantonamenti al fondo per imposte imputabili ad esercizi precedenti è normalmente rappresentata dalla voce 21 — Oneri straordinari/Imposte relative a esercizi precedenti; mentre gli accantonamenti di competenza dell'esercizio **nonché le imposte differite e anticipate sono** iscritti alla voce 22 — Imposte sul reddito d'esercizio, **correnti, differite e anticipate**.

Fondo imposte differite è così modificato:

Il trattamento delle imposte differite **ed anticipate** è illustrato al capitolo successivo.

Capitolo 7 LE PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERTE E LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

G. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

4° paragrafo, 1° periodo è eliminata l'espressione: "determinato senza interferenze fiscali,"

6° paragrafo, ultimo punto: eliminato

Norme civilistiche: la sezione è interamente eliminata

H. RILEVAZIONE

H. II. *Perdite fiscali*

2° paragrafo è così modificato:

Se sussistono le condizioni indicate nel paragrafo precedente, il risparmio fiscale connesso a perdite riportabili sarà quindi iscritto nello stato patrimoniale tra **le attività** per imposte anticipate (**Voce C.II. 4 ter**), avendo come contropartita a conto economico un accredito della voce 22- Imposte sul reddito dell'esercizio, **correnti, differite e anticipate**.

H.III. *Imposte su utili non distribuiti di controllate e collegate*: la sezione è interamente eliminata

H.IV. *Ammortamenti anticipati*: la sezione è interamente eliminata

I. ESPOSIZIONE IN BILANCIO

1° paragrafo, 1° periodo è così modificato:

Le imposte differite devono essere indicate nel conto economico in un'apposita sottovoce della voce 22 — Imposte sul reddito dell'esercizio **correnti, differite e anticipate**, (27) in quanto dette imposte, come quelle correnti sono considerate, costi dell'esercizio.

1° paragrafo, 3° periodo: eliminato

4° paragrafo: eliminato

8° paragrafo è così modificato:

Le passività per imposte differite sono indicate nello stato patrimoniale alla voce B 2 — Fondi per rischi ed oneri — per imposte **anche** differite.

9° paragrafo è così modificato:

Le attività per imposte anticipate **sono** indicate in un'apposita voce tra i crediti dell'attivo circolante **C.II.ter – Imposte anticipate**, pur non trattandosi di un credito vero e proprio, non sussistendo infatti il diritto ad esigere un dato ammontare dall'E-rario (33).

Capitolo 8 NOTA INTEGRATIVA

L. NOTA INTEGRATIVA

1° paragrafo:

lettera c) è così modificata:

i crediti ed i debiti tributari di rilevante ammontare e con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio sia a conoscenza;

lettera d): eliminata

lettera g) versione precedente è così modificata:

per quanto concerne le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate è **richiesta la seguente informativa, anche tramite la redazione di un apposito prospetto contenente:**

- una descrizione delle principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, **le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;**
- l'indicazione **dell'aliquota applicata alle differenze temporanee** e di eventuali variazioni rispetto all'esercizio precedente;
- **gli importi** che sono **stati accreditati o addebitati al conto economico o al patrimonio netto;**

lettera h) versione precedente è così modificata:

relativamente alle perdite fiscali riportabili:

- l'ammontare **delle imposte anticipate (rappresentate dal risparmio fiscale)** contabilizzato nel bilancio, relativo a perdite dell'esercizio o a perdite riportabili sostenute in esercizi precedenti, fornendo le motivazioni a supporto dell'iscrizione dello stesso;

- l'ammontare del beneficio fiscale connesso a perdite fiscali riportabili non ancora contabilizzato in bilancio e le motivazioni della mancata iscrizione.

Inserito come 2° paragrafo il seguente:

Inoltre, nella nota integrativa devono essere riportate le motivazioni del mancato stanziamento delle imposte sugli utili non distribuiti dalle società controllate e collegate, nel caso di valutazione delle stesse partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto.

Al fine, quindi, di rendere esplicita e chiara l'operazione di disinquinamento e di consentire al lettore del bilancio di comprenderne appieno le risultanze, i prospetti di bilancio e la nota integrativa debbono essere redatti in modo da porre in evidenza quanto segue:

- La descrizione delle diverse interferenze fiscali eliminate e, per ciascuna di esse:
 - i saldi residui all'inizio dell'esercizio corrente e di quello precedente;
 - le imposte differite correlate.
- Un prospetto riassuntivo degli effetti del disinquinamento che, a titolo esemplificativo, può così rappresentarsi:

	2004	2003	
	risultato d'esercizio	risultato d'esercizio	patrimonio netto
Risultati prima del disinquinamento	1.200	1.000	15.000
Interferenze fiscali, al lordo delle imposte differite:			
1. Ammortamenti eccedenti	400	100	300
2.
Totale interferenze lorde	400	100	300
Imposte differite correlate	(132)	(33)	(99)
Totale interferenze, al netto delle imposte differite	268	67	201
Risultati dopo il disinquinamento	1.468	1067	15.201

Occorre, infine, notare che nel caso in cui il disinquinamento interessasse in modo rilevante le voci di bilancio, la nota integrativa dovrà fornire, anziché il prospetto riassuntivo qui sopra esemplificato, degli appositi prospetti pro-forma (stato patrimoniale pro-forma e conto economico pro-forma), che evidenzino in analisi le voci di bilancio soggette alle rettifiche conseguenti al disinquinamento, tenuto conto degli effetti fiscali (37).

Inserite le tabelle: Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti;
Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva

Inserita la sezione: INFORMATIVA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME

In conseguenza del necessario storno degli eventuali residui di appostazioni effettuate in applicazione di norme esclusivamente tributarie, la Nota Integrativa dovrà illustrare il criterio seguito per effettuare tale eliminazione ed indicarne gli effetti sul Patrimonio Netto.

Resta valido, per similitudine con la fattispecie in questione, quanto indicato al paragrafo A.IV.b. del Principio Contabile 29 in materia di cambiamenti di principi contabili, ove si afferma: “Si incoraggia altresì la predisposizione, in nota integrativa, di una situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma che evidenzi gli effetti del cambiamento di principio contabile ove tali effetti siano rilevanti e/o si ripercuotono su una pluralità di voci interessate (in inglese, il «*pervasive effect*»). Le grandezze contenute nella situazione economico-patrimoniale pro-forma dovranno comunque essere confrontabili con quanto riportato nei conti annuali e consolidati”.

Inoltre, come indicato alla nota 17 del predetto Principio Contabile, per quanto concerne le imprese quotate queste devono fare riferimento alla comunicazione Consob n° 99059009 del 30 luglio 1999 inviata alle società con titoli quotati nella quale si raccomanda che, qualora la rilevanza degli effetti sulla situazione economica e patrimoniale dell'applicazione di nuovi criteri contabili lo richieda, venga fornita nella nota integrativa un'apposita situazione economico-patrimoniale sia dell'esercizio al quale fa riferimento il bilancio, sia di quello dell'esercizio precedente qualora il nuovo criterio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo.

Per quanto concerne le imprese bancarie si rinvia alla comunicazione della Banca d'Italia sull'argomento, del 3 agosto 1999, “Mutamento dei criteri contabili: trattamento in bilancio”.

Capitolo 8 IL BILANCIO CONSOLIDATO

Sezione interamente eliminata

NOTE IN CALCE

Inserite le seguenti note:

- n. 4: Secondo un orientamento, che risultava minoritario, tale disposizione avrebbe consentito di imputare a Conto Economico le sole rettifiche di valore ed accantonamenti previsti da disposizioni fiscali “sovvenzionali” o “agevolative” e cioè da disposizioni fiscali che, in applicazione del principio del rafforzamento dell'apparato produttivo posto nella legge delega per la riforma tributaria, tendevano a favorire l'autofinanziamento delle imprese attraverso la detassazione degli utili realizzati, qualora questi fossero stati accantonati in apposite poste del Patrimonio Netto. Essa non avrebbe potuto essere invocata pertanto anche per imputare a Conto Economico rettifiche di valore ed accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di disposizioni fiscali che si limitino ad individuare i criteri di deducibilità dal reddito d'impresa delle predette rettifiche di valore ed accantonamenti per il fatto che, diversamente, si sarebbero elevati i criteri di deducibilità dettati dalle disposizioni fiscali al rango di criteri di valutazione legali del bilancio civilistico.
- n. 5: Nella Comunicazione n° DEM/81948 del 3 novembre 2000 concernente “chiarimenti in merito alla Comunicazione DAC 99059009 del 30 luglio 1999”, la Consob considera applicabili a tutte le variazioni di criteri contabili quanto previsto per “cambiamenti di principi contabili”, così esprimendosi: “... *Dalle indagini effettuate appare che ... le imprese in parola hanno ritenuto che la comunicazione in discorso fosse applicabile ai soli mutamenti di criteri contabili che l'articolo 2423-bis, ultimo comma, del codice civile e le analoghe disposizioni dettate dai decreti legislativi n. 87/92 e n. 173/97, affidano all'autonoma potestà degli amministratori. Sarebbero state invece escluse dalla comunicazione stessa le variazioni di criteri contabili richieste dall'intervento di nuove normative o in applicazione di nuovi principi contabili. Al riguardo, questa Commissione richiama l'attenzione delle società in indirizzo sulla circostanza che ... la comunicazione in oggetto debba applicarsi a tutte le variazioni di criteri contabili, qualunque ne sia l'origine.*”
- n. 6: Si veda da ultimo il messaggio di Banca d'Italia del 13 maggio 2004 in tema di rilevazione in bilancio del disinquamento.
- n. 7: Se, invece, le partite contabilizzate nei precedenti esercizi erano tali che l'impresa aveva trovato sostanziale coincidenza tra norma fiscale e criterio contabile ed in tal senso – esplicitamen-

te o implicitamente – si era espressa in nota integrativa, dette partite non costituiscono interferenza fiscale e quindi nulla residua da disinquinare.

- n. 37: Tale informativa è prevista anche dalla Consob nella Comunicazione DAC/99059009 del 30 luglio 1999, che recita "... *Si raccomanda pertanto che, qualora la rilevanza degli effetti sulla situazione economica e patrimoniale dell'applicazione di nuovi criteri contabili lo richieda, venga fornita nella nota integrativa un'apposita situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma, che evidenzi quale sarebbe stato il risultato e la struttura patrimoniale sia dell'esercizio al quale fa riferimento il bilancio sia di quello dell'esercizio precedente qualora il nuovo criterio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo*" ed è stata ribadita dalla successiva Comunicazione della Consob n° DEM/81948 del 3 novembre 2000, in cui, tra l'altro, si legge: "...*Pertanto, fatte comunque salve le disposizioni dell'art. 2423, terzo comma, che obbliga a fornire ogni informazione complementare ove ciò sia necessario a garantire la correttezza e la veridicità della rappresentazione di bilancio, e dell'articolo 2423-ter, penultimo comma, che prescrive la comparabilità dei dati dell'esercizio precedente, si sottolinea che la redazione del bilancio pro-forma è stata raccomandata **in ogni caso in cui l'impresa, volontariamente o per intervento di atti esterni, muti gli specifici principi, le basi, le convenzioni, le regole e le pratiche adottate nella redazione dei conti annuali o infra-annuali. Ciò, naturalmente, nei casi in cui la rilevanza degli effetti del mutamento di criterio contabile lo richieda.***"
- n. 38: In considerazione della sua particolare natura, non si è presa in considerazione l'IRAP ai fini della presente tabella, che è riferita alla sola IRES.

Modificata:

- ex n. 33: A riguardo lo IAS 12 al paragrafo 54 afferma: " La determinazione attendibile del valore attualizzato delle attività e delle passività fiscali differite richiede una dettagliata programmazione dei tempi di annullamento di ogni differenza temporanea. Molto spesso tale programmazione è impraticabile o molto complessa. Di conseguenza, non è appropriato richiedere che la attività e passività fiscali differite siano attualizzate. Consentire, ma non richiedere, l'attualizzazione comporterebbe attività e passività fiscali differite non confrontabili tra imprese diverse. Perciò, il presente Principio non richiede né consente l'attualizzazione delle attività e delle passività fiscali differite ".

Principio contabile 26 - Operazioni e partite in moneta estera

ELENCO MODIFICHE

Sono eliminate, modificate e/o inserite le seguenti parti (il testo dei paragrafi modificati e/o nuovi è riportato alla fine di questo elenco)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

1°, 2° 3° e 4° paragrafo: inseriti

Capitolo 2 NORME CIVILISTICHE

2.1 PRINCIPI GENERALI

2° paragrafo, 1° punto: modificato

2.2 CLASSIFICAZIONE

1° e 3° paragrafo: modificati

4° e 5° paragrafo: eliminati

2.3 VALUTAZIONE

1° paragrafo: modificato

2°, 3° e 4° paragrafo versione precedente: eliminati

2°, 3°, 4° e 5° paragrafo: nuovi

- 2.4 INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA NOTA INTEGRATIVA
2°, 3° paragrafo: modificati
4° e 5°: nuovi
4°, 5° e 6° paragrafo versione precedente: eliminati

Capitolo 5 RILEVAZIONE

- 5.1 RILEVAZIONE DELLE PARTITE E DELLE OPERAZIONI IN MONETA ESTERA AL MOMENTO IN CUI SI EFFETTUA L'OPERAZIONE
2° paragrafo: modificato
- 5.2 RILEVAZIONE DI UTILI E PERDITE SU CAMBI AL MOMENTO DELL'INCASSO O DEL PAGAMENTO
1° paragrafo, 2° periodo: modificato

Capitolo 6 CONVERSIONE IN MONETA NAZIONALE DI OPERAZIONI E PARTITE IN MONETA ESTERA

- 6.1 CONVERSIONE DI PARTITE IN MONETA ESTERA A BREVE TERMINE E DI FONDI LIQUIDI IN ESSERE ALLA DATA DI BILANCIO
Titolo: modificato
1° e 2° paragrafo: eliminati
1°, 2°, 3° e 4° paragrafo, nota 3 bis: nuovi
4° paragrafo della versione precedente, 2° periodo: modificato
- 6.2 VARIAZIONI DI CAMBIO SUCCESSIVE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
1° paragrafo: modificato
2° paragrafo: ripristinato
3° e 4° paragrafo: eliminati
- 6.3 CONVERSIONE DI CREDITI E DEBITI IN MONETA ESTERA A MEDIO LUNGO TERMINE IN ESSERE ALLA DATA DI BILANCIO
Intera sezione: eliminata

Capitolo 7 COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO

- 7.1 PREMESSE. CONTRATTI A TERMINE IN MONETA ESTERA
ex 3° paragrafo: modificato
- 7.4 CONTRATTI A TERMINE A FRONTE DI UN'ESPOSIZIONE NETTA IN MONETA ESTERA
punto 2), 2° periodo: modificato
- 7.5 CONTRATTI A TERMINE DI NATURA SPECULATIVA O COMUNQUE NON A COPERTURA DI SPECIFICI RISCHI DI CAMBIO
2° paragrafo, ultimo periodo: modificato

Capitolo 9 TITOLI E PARTECIPAZIONI IN VALUTA

- Titolo: modificato
Premessa: eliminata
- 9.1 TITOLI E PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Paragrafo: interamente sostituito
- 9.2 PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE
Titolo: modificato
1° e 2° paragrafo: aggiunti
1° paragrafo versione precedente: sostituito
4° paragrafo: aggiunto
- 9.3 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
1° periodo: inserito

9.4 TITOLI IMMOBILIZZATI

Titolo: modificato

1° e 2° paragrafo: interamente sostituiti

Capitolo 10 BILANCI DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO E CONTABILITÀ PLURIMONETARIA

Titolo modificato

2° e 3° paragrafo: inseriti

Capitolo 11 ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI DI CAMBIO

Interamente eliminato e sostituito con:

11. La riserva a fronte di utili su cambi

Inserito allegato III: Trattamento contabile della riserva a fronte di utili su cambi

Capitolo 12 NOTA INTEGRATIVA

1° paragrafo: modificato

NOTE IN CALCE

nota 4: inserita

ex nota 12 e 13: modificate

ex nota 5, 6 e 7: eliminate

TESTO MODIFICATO E/O AGGIUNTO (il testo aggiunto e/o modificato è evidenziato in grassetto)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

Inseriti, come 1°, 2° 3° e 4° paragrafo, i seguenti:

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del principio contabile n° 26, emanato nel mese di giugno 1999, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n° 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n° 78/660 e n° 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 17 gennaio 2003, n° 6.

Il principio riedito riporta, dunque, le modifiche resesi necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D. Lgs. n° 6/2003. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel principio OIC 1 del ... 2004.

Dal Principio Contabile n° 26 del giugno 1999 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i Principi Contabili Internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, sono in corso proposte di modifiche riguardanti numerosi principi contabili internazionali, che sono quindi oggetto di revisione. La finalizzazione di tali proposte comporterà la loro omologazione da parte della Commissione Europea e, conseguentemente, il loro recepimento nella legislazione dell'Unione Europea, e l'accoglimento nell'ordinamento civilistico italiano.

Capitolo 2 NORME CIVILISTICHE

2.1 PRINCIPI GENERALI

2° paragrafo, 1° punto:

la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, **nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato**

2.2 CLASSIFICAZIONE

1° paragrafo è così modificato:

L'art. **2424** c.c., che disciplina lo schema dello stato patrimoniale, non prevede voci specifiche ove iscrivere i valori patrimoniali connessi con operazioni in moneta estera o da esse originati.

3° paragrafo è così modificato:

Per quanto riguarda i valori economici, sorti nel corso dell'esercizio, **l'art. 2425 c.c. che disciplina lo schema di conto economico prevede che i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta vengano iscritti nella voce 17 bis "Utili e perdite su cambi" senza alcuna distinzione in relazione al tipo di operazione che le ha generate".**

2.3 VALUTAZIONE

1° paragrafo è così modificato:

Per la valutazione **delle attività e passività** in moneta diversa da quella di conto **si devono affrontare** a fine esercizio due problemi complementari: **la loro valutazione** e la determinazione del cambio con cui **iscriverli** a fine esercizio **nonché la connessa** rilevazione di eventuali utili o perdite su cambi.

Sono aggiunti, dopo il primo, i seguenti paragrafi:

Con riferimento all'iscrizione dei valori relativi ad operazioni in corso a fine esercizio, espresse in moneta non di conto, l'art. 2426, n. 8 bis cod. civ. indica che le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

Qualora il risultato delle valutazioni ai cambi correnti delle poste in valuta si compendia in un utile netto, il risultato – in sede di ripartizione dell'utile d'esercizio - deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile sino al realizzo.

In particolare, con riferimento alla valutazione dei crediti, anche per quelli espressi in moneta estera si rende applicabile il criterio generale del presumibile valore di realizzo disposto dall'art. 2426, co. 1, n. 8.

Per contro, le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.

2.4 INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA NOTA INTEGRATIVA

2° paragrafo è così modificato:

In conformità **all'art. 2423 cod. civ., quarto comma** e all'art. 2423-*bis* cod. civ., ultimo comma, si devono indicare i motivi che hanno comportato una deroga all'applicazione **dei principi generali di redazione del bilancio** e l'influenza **della stessa** sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e **del risultato economico**.

3° paragrafo è così modificato:

Sempre l'art. 2427 prevede, ...(omissis)... assistiti da garanzie reali **sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione per aree geografiche**. Detta disposizione si applica ovviamente anche ai crediti e ai debiti in moneta non di conto. **Sono altresì indicati – ai sensi dell'art. 2427 punto 6 bis – gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.**

4° e 5° paragrafo sostituiti dai seguenti:

Inoltre, l'art. 2427 punto 4 richiede l'indicazione, con riferimento alle voci del patrimonio netto, degli incrementi e delle utilizzazioni, mentre in base al punto 7 bis sempre dell'art. 2427 le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché dell'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Tali disposizioni valgono, quindi, anche con riferimento alla eventuale riserva patrimoniale costituita con l'utile netto risultante dal processo di valutazione ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta.

Capitolo 5 RILEVAZIONE

5.1 RILEVAZIONE DELLE PARTITE E DELLE OPERAZIONI IN MONETA ESTERA AL MOMENTO IN CUI SI EFFETTUA L'OPERAZIONE

2° paragrafo è così modificato:

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati con riferimento al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

5.2 RILEVAZIONE DI UTILI E PERDITE SU CAMBI AL MOMENTO DELL'INCASSO O DEL PAGAMENTO

1° paragrafo, 2° periodo è così modificato:

Gli utili e le perdite di conversione, che derivano nell'un caso o nell'altro, sono rilevati nel conto economico (voce 17 bis) (la relativa suddivisione nonché l'indicazione della componente valutativa non realizzata può essere data in nota integrativa) e, pertanto, essi non sono da considerarsi a rettifica dei ricavi e dei costi originari.

Capitolo 6 CONVERSIONE IN MONETA NAZIONALE DI OPERAZIONI E PARTITE IN MONETA ESTERA

6.1 CONVERSIONE DI PARTITE IN MONETA ESTERA A BREVE TERMINE E DI FONDI LIQUIDI IN ESSERE ALLA DATA DI BILANCIO

Il titolo è così modificato:

Conversione di **attività e passività**

1° e 2° paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico. L'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Con riferimento alla valutazione dei crediti, anche per quelli espressi in moneta estera si rende applicabile il criterio del presumibile valore di realizzo disposto dall'art. 2426 n° 8. In tali situazioni sarà necessario, innanzitutto, adeguare il credito al presumibile valore di realizzo in valuta estera. L'importo così ottenuto è convertito al cambio corrente ed è rilevata l'eventuale differenza che è comprensiva del combinato effetto sia valutativo che di conversione.

Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione è giudicata durevole.

Si ritiene che la possibilità di applicare il cambio storico non possa essere estesa ai crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie trattandosi di una posta monetaria (4).

Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al conto economico alla voce 17bis "Utili e perdite su cambi".

4° paragrafo della versione precedente, 2° periodo è eliminata la frase:
"e delle differenze positive su partite a medio lungo termine"

6.2 VARIAZIONI DI CAMBIO SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

1° paragrafo è così modificato:

Come si è detto, le voci in moneta estera che non rappresentano immobilizzazioni sono convertite al cambio alla data di chiusura dell'esercizio.

2° paragrafo: si mantiene la versione originale

Capitolo 7 COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO

7.1 PREMESSE. CONTRATTI A TERMINE IN MONETA ESTERA

ex 3° paragrafo è così modificato:

Lo sconto o il premio di un contratto a termine esprimono la differenza fra il “cambio a termine ” ed il cambio **a pronti** alla data in cui è stato stipulato il contratto; **essi** sono contabilizzati **per competenza nella voce 17 bis del conto economico**.

7.4 CONTRATTI A TERMINE A FRONTE DI UN'ESPOSIZIONE NETTA IN MONETA ESTERA punto 2), 2° periodo è eliminata l'espressione: “a breve ed a lungo termine”

7.5 CONTRATTI A TERMINE DI NATURA SPECULATIVA O COMUNQUE NON A COPERTURA DI SPECIFICI RISCHI DI CAMBIO

2° paragrafo, ultimo periodo è eliminata l'espressione:

“; se si tratta di operazioni a lungo termine gli utili devono essere differiti”

Capitolo 9 TITOLI E PARTECIPAZIONI IN VALUTA

Il titolo è così modificato:

Titoli, partecipazioni e **immobilizzazioni materiali e immateriali** in valuta

9.1 TITOLI E PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

È sostituito dal seguente paragrafo:

I titoli e le partecipazioni espressi in valuta che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono anch'essi valutati ai cambi di fine esercizio. Tuttavia, a fini valutativi, il valore di carico in valuta è prima allineato al mercato, se inferiore. Pertanto il costo storico si confronta con il rispettivo valore di mercato rilevando l'eventuale minusvalenza in caso di differenza negativa. Il valore determinato in tale valutazione è poi adeguato ai cambi correnti, rilevando la complessiva differenza valutativa e di conversione al conto economico.

9.2 PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE

Il titolo è così modificato:

Titoli e partecipazioni immobilizzati

Sono aggiunti, quali 1° e 2° paragrafo, i seguenti:

La previsione dell'art. 2426, n° 8-bis che “le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”, è coerente, o meglio conseguente, con il criterio generale di iscrizione delle immobilizzazioni al costo di acquisto o di produzione (art. 2426, n° 1), da svalutare quando l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore (art. 2426, n° 3). Coerentemente, quindi, con il criterio limite del costo si osserva che quando la riduzione conseguente al minore tasso di cambio non è più necessaria, allora viene ripristinata l'iscrizione originaria al cambio storico.

Per quanto attiene al concetto di riduzione durevole di valore sono applicabili le previsioni degli Principi contabili generali cui si rinvia.

Come corollario del principio di conversione a cambio storico delle immobilizzazioni iscritte al costo di acquisto o di produzione, si deduce che il cambio storico non è coerente, con il criterio applicato per le immobilizzazioni che non siano più iscritte al loro costo originario. È questo il caso delle partecipazioni in società controllate e collegate valutate con il metodo del Patrimonio Netto, ovvero dei crediti che, sebbene rilevati tra le immobilizzazioni finanziarie, devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Per queste voci delle immobilizzazioni finanziarie si rendono applicabili criteri di conversione diversi dal cambio storico, esaminati nel seguito.

1° paragrafo versione precedente è sostituito dal seguente:

Le immobilizzazioni finanziarie in valuta, ai sensi dell'art. 2426 c.c., non vengono adeguate ai cambi correnti di fine esercizio, con l'esclusione dei crediti

immobilizzati. Tuttavia la loro valutazione al costo (in alternativa al metodo del Patrimonio Netto per le partecipazioni) non può essere mantenuta in presenza di perdite durevoli di valore.

È aggiunto, quale ultimo paragrafo, il seguente:

Nel caso dei titoli immobilizzati, la perdita durevole di valore può derivare da una differenza negativa sui valori di quotazione o da una differenza negativa sui cambi ovvero da una combinazione di entrambi i fattori. In tutti i casi sarebbe arbitrario imputarla all'una o all'altra: la riduzione del valore di carico contabile del titolo avrà quindi quale contropartita una sola voce negativa di reddito: svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (19.b).

9.3 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Inserito come 1° periodo, il seguente:

Per iscrivere le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, nel caso in cui i bilanci di tali partecipazioni siano espressi in valuta estera, occorre innanzi tutto procedere alla loro traduzione in moneta di conto.

9.4 TITOLI IMMOBILIZZATI

Il titolo è così modificato:

Immobilizzazioni materiali e immateriali

È sostituito dal seguente paragrafo:

Per le immobilizzazioni materiali (ad esempio, un immobile sito in uno stato estero) e immateriali denominate in valuta estera valgono le stesse considerazioni fatte per i titoli immobilizzati. Si deve tenere conto esclusivamente di variazioni negative che determinano una perdita durevole di valore. Tale perdita durevole può anch'essa derivare da una riduzione del valore atteso recuperabile, che potrebbe essere in parte compensata (entro, tuttavia, i limiti del costo storico) o aumentata, rispettivamente da una variazione positiva o negativa attesa sui cambi, sempreché la variazione del cambio sia influente sul valor recuperabile del bene.

Capitolo 10 BILANCI DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO E CONTABILITÀ PLURIMONETARIA

Inserito, dopo il 1° paragrafo, il seguente testo:

Merita di essere segnalato il caso delle imprese che gestiscono una contabilità plurimonetaria. Questo sistema contabile è solitamente adottato dalle imprese che intrattengono in via continuativa scambi con paesi non comunitari in ragione dell'oggetto della loro attività sia attraverso stabili organizzazioni all'estero, che direttamente. La sistematicità dei rapporti intrattenuti induce queste imprese ad avvalersi di una vera e propria gestione in valuta documentata con una apposita specifica contabilità sezionale. L'utilizzo di una specifica gestione implica che le operazioni compiute, qualunque ne sia la natura, vengano regolate direttamente in valuta.

In considerazione di tale realtà, l'applicazione del cambio di fine esercizio direttamente e solo ai saldi dei conti in valuta è consona ad una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati rivenienti dalla determinazione della differenza cambi della gestione, complessivamente determinata. In altre parole, l'impresa che mantiene parte della propria contabilità in valuta può legittimamente - con evidente semplificazione contabile - non rilevare i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri delle singole operazioni sulla base del cambio corrente alla data nella quale le operazioni sono compiute, limitandosi a convertirne soltanto i saldi in valuta alla data di chiusura dell'esercizio. Di tale scelta valutativa viene data informazione nella Nota Integrativa fornendo i ragguagli necessari sulla gestione in valuta che si tiene. A fine esercizio ovvero al momento della redazione di un bilancio intermedio, la conversione avviene utilizzando lo stesso metodo di conversione con cui si converte il bilancio di una controllata estera ai fini del consolidamento.

Capitolo 11 LA RISERVA A FRONTE DI UTILI SU CAMBI

L'art. 2426, punto 8 bis, richiede che, qualora dal processo di valutazione ai cambi della chiusura dell'esercizio delle poste in valuta emerga un utile netto, tale valore deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Tale riserva ha la funzione di non consentire la distribuzione ai soci (e quindi il depauperamento del patrimonio societario) di un provento non ancora materialmente realizzato. Infatti, in assenza di un contratto di copertura del rischio di cambio, la sua determinazione definitiva dipenderà dal tasso di cambio in vigore al momento dell'effettivo incasso o pagamento del credito o debito in valuta.

Pertanto è necessario che degli utili netti su cambi risultanti dal Conto Economico venga data indicazione, in nota integrativa, della componente valutativa non realizzata.

L'importo dell'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato (la destinazione a riserva legale è prioritaria), è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo. Tale riserva, tuttavia, può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti.

Come detto circa la priorità di destinazione, qualora il risultato netto dell'esercizio sia una perdita o un utile di misura inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla quota della suddetta componente non realizzata non assorbita dalla perdita conseguita dalla società.

Un esempio può chiarire quanto sopra esposto. Si supponga che una società presenti in bilancio un utile netto complessivo su cambi non realizzato di 500 e che il Conto Economico, tenendo conto del suddetto utile su cambi, evidenzi un utile d'esercizio di 300 (in assenza di detto utile non realizzato su cambi il risultato dell'esercizio sarebbe una perdita di 200). Conseguentemente, l'utile derivante dalla valutazione delle poste in valuta risulterebbe assorbito per 200 dalla perdita d'esercizio, determinata ante l'utile su cambi, ed i residui 300 sono destinati, in sede di approvazione del bilancio, ad una riserva non distribuibile. Se, invece, l'utile d'esercizio comprensivo dell'utile su cambi risultasse pari a 600, la parte corrispondente a quest'ultimo (500) è destinata alla riserva non distribuibile, mentre la quota residua dell'utile d'esercizio sarebbe liberamente distribuibile.

Alla chiusura di ogni esercizio è rideterminato l'importo complessivo degli utili e perdite non realizzati su cambi. Qualora emerga un utile netto complessivo su cambi superiore all'importo della riserva patrimoniale, quest'ultima viene integrata. Se, invece, emerge una perdita o un utile netto inferiore all'importo iscritto nella riserva, rispettivamente l'intera riserva o l'eccedenza è riclassificata ad una riserva liberamente distribuibile in sede di redazione del bilancio.

Inserito allegato III: Trattamento contabile della riserva a fronte di utili su cambi

esercizio	adeguamento cambi (attività e passività in valuta)	saldo utili (- perdite) su cambi da valutazione a c.e.	risultato di esercizio*	Movimentazione della riserva adeguamento cambi (quota indisponibile e disponibile)		
				a riserva non disponibile (rnd)	saldo rnd	a riserva disponibile (rd)
31.12.n	+500	500	+300	300	300	---
31.12.n+1	0	-500	+600	-300	0	300
31.12.n+2	+900	900	+500	500	500	---
31.12.n+3	+1300	400	+700	400	900	---

* Il risultato di esercizio rappresenta l'ammontare disponibile dopo la prioritaria destinazione a riserva legale.

Capitolo 12 NOTA INTEGRATIVA

1° paragrafo, 1° periodo è così modificato:

Richiamato quanto esposto al precedente paragrafo 2.4, circa le informazioni richieste dalla nota integrativa a norma dell'art. 2427, numeri 1, 4, 6, **6bis** e **7bis** del primo comma,... (omissis).

1° paragrafo, 2° periodo è così modificato:

La nota integrativa deve pertanto contenere le informazioni seguenti, se significative:

1. l'ammontare ... (omissis);

2. la suddivisione degli utili e perdite su cambi riportati nel conto economico alla voce 17 bis nonché la indicazione della componente valutativa non realizzata;

3. con riferimento alla riserva patrimoniale a fronte dell'utile su cambi non realizzato, come previsto dal documento Principio contabile n° 28 sul patrimonio netto:

- **il saldo della riserva all'inizio dell'esercizio;**

- **l'importo destinato alla speciale riserva in sede di assegnazione del risultato dell'esercizio precedente;**

- **l'importo eventualmente riclassificato ad una riserva liberamente disponibile;**

- **il saldo della riserva alla fine dell'esercizio;**

4. l'informazione sull'andamento dei cambi, manifestatosi in misura rilevante tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di redazione del progetto di bilancio ed i relativi effetti sul bilancio, se significativi.

NOTE IN CALCE

Inserita la nota 4:

Il Legislatore, nel definire l'ambito di applicazione dell'art. 2426, n° 8-bis ha usato l'espressione "Le attività e le passività in valuta, *ad eccezione delle immobilizzazioni,...*". L'art. 2424 che stabilisce lo schema di Stato Patrimoniale, include, sotto la voce "B) Immobilizzazioni..." anche le immobilizzazioni finanziarie, tra cui i crediti. La dizione *immobilizzazioni* utilizzata nell'articolo sopra riportato necessita quindi di una interpretazione correttiva, poiché tra le poste incluse nella voce B) suddetta trovano classificazione anche partite che hanno natura monetaria quali appunto - ma non solo - i crediti. Appare quindi che tale dizione sia stata utilizzata per significare le immobilizzazioni non monetarie. Si spiega quindi perché per la conversione in moneta di conto di poste del passivo di analoga natura, come ad esempio i debiti (anche quelli a medio-lungo termine), la nuova norma preveda l'adozione del tasso di cambio in vigore alla data di riferimento del bilancio. Conseguentemente anche i crediti finanziari immobilizzati sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

Modificate:

ex nota 12: I criteri esposti in questo paragrafo devono essere seguiti anche per le coperture di impegni contrattuali effettuate per mezzo di strumenti finanziari diversi dai contratti a termine (esclusi gli strumenti finanziari derivati, che esulano dagli scopi di questo Principio contabile).

ex nota 13: Se l'ammontare in valuta del contratto a termine supera quello dell'ordine, la differenza che va a rettificare il costo del bene acquistato o il ricavo del bene venduto è limitata a quella corrispondente al minor importo (copertura) in valuta dell'ordine.

Eliminate: ex nota 5, 6 e 7

Principio contabile 28 - Il patrimonio netto

ELENCO MODIFICHE

Sono eliminate, modificate e/o inserite le seguenti parti (il testo dei paragrafi modificati e/o nuovi è riportato alla fine di questo elenco)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO

1°, 2° 3° e 4 paragrafo: inseriti

7° paragrafo: nuovo

ex 3° paragrafo: modificato

Capitolo 2 IL PATRIMONIO NETTO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE

NORME CIVILISTICHE

Nota integrativa: sostituita

Principali disposizioni civilistiche relative ai singoli elementi

1. Capitale: sostituito

2. Riserve

2.2: modificato

inseriti due nuovi punti: 2.5 e 2.7

aggiunto ultimo paragrafo

3. Destinazione dell'utile di esercizio

3.3. e 3.5.: modificati

Capitolo 4 IL PATRIMONIO NETTO: DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE

B) INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DELLE VOCI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO NETTO

7° paragrafo, 2° periodo: modificato

C) CLASSIFICAZIONE DELLE QUOTE IDEALI DEL PATRIMONIO NETTO

Ultimo paragrafo: modificato

D) CONTENUTO DELLE SINGOLE VOCI

I - *Capitale*

3° paragrafo: eliminato

VII - *Altre riserve*

Riserva ammortamento anticipato: eliminata

Riserva da conversione in Euro: eliminata

Riserva da condono fiscale: 2° paragrafo eliminato

Riserva da utili su cambi: inserita

Capitolo 5 LA FORMAZIONE E LE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

I. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ: CONFERIMENTI IN DENARO E IN NATURA

1. *Procedura di costituzione*

1°, 2° e 3° paragrafo: sostituiti

2. *Sottoscrizione del capitale*

1° paragrafo: modificato

3. *Versamento dei decimi vincolati e dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni (o quote)*:
modificato

5. *Conferimento di valori diversi dal denaro*

2° paragrafo: modificato

Aggiunti ultimi due paragrafi

6. *Revisione della stima peritale dei beni e dei crediti conferiti*

1° e 4° paragrafo: modificati

II. LE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

A) *Gli aumenti*

- 1.1. Aumento mediante conferimenti: fasi e relativi effetti contabili
4°, 6°, 9°, 10°, 11° e 12° paragrafo: modificati
2. *Passaggio di riserve a capitale*: sostituito
3. *Aumento misto*: eliminato

B) *Le riduzioni*

premessa: sostituita

1. *Riduzione per decisione volontaria dei soci*: sostituito
2. *Riduzione per perdite*: sostituito
3. *Riduzione per recesso del socio*: sostituito
4. *Riduzione per riscatto delle azioni*: inserito
5. *Riduzione per esclusione del socio*: inserito
6. *Riduzione per morosità*
2°, 4°, 5° e 6° paragrafo: modificati
Aggiunto ultimo paragrafo
8. *Riduzione per revisione della perizia di stima*
1° paragrafo: modificato

III. ALTRE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

A) *La destinazione dell'utile d'esercizio*: modificato

1. *Destinazione a specifiche riserve*
2° paragrafo: modificato
3° paragrafo: eliminato
2. *Destinazione a particolari classi di soggetti*
Ultimo paragrafo: sostituito
3. *Vincoli alla distribuzione*: sostituito
4. *Corresponsione di acconti sui dividendi*: sostituito

B) *La destinazione delle riserve*

3. *Destinazione delle riserve alla distribuzione tra i soci*
5° paragrafo: modificato
8° e 10° paragrafo: aggiunti

IV. ANALISI DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO: inserita

Capitolo 6 LA NOTA INTEGRATIVA

- 1° e 2° paragrafo: sostituiti
- 3° paragrafo: eliminato a)
- 4° paragrafo: eliminato

NOTE IN CALCE

- 1, 2, 8, 12, 24 e dalla 26 alla 31: inserite
- ex nota 6 e 16: modificate

TESTO MODIFICATO E/O AGGIUNTO (il testo aggiunto e/o modificato è evidenziato in grassetto)

Capitolo 1 SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO

Inseriti, come 1°, 2°, 3° e 4° paragrafo, i seguenti:

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del principio contabile n° 28, emanato nel mese di ottobre 1999, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n° 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n° 78/660 e n° 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 17 gennaio 2003, n° 6.

Il principio riedito riporta, dunque, le modifiche rese necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D. Lgs. n° 6/2003. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel principio OIC 1 del ... 2004.

Dal Principio Contabile n° 28 dell'ottobre 1999 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i Principi Contabili Internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, sono in corso proposte di modifiche riguardanti numerosi principi contabili internazionali, che sono quindi oggetto di revisione. La finalizzazione di tali proposte comporterà la loro omologazione da parte della Commissione Europea e, conseguentemente, il loro recepimento nella legislazione dell'Unione Europea, e l'accoglimento nell'ordinamento civilistico italiano.

Inserito il 7° paragrafo:

Questo documento esula dalla trattazione dei principi contabili inerenti gli apporti derivanti dall'emissione degli strumenti finanziari partecipativi introdotti con la recente riforma del diritto societario che sarà oggetto di un documento separato (1).

Ex 3° paragrafo è così modificato:

Questo documento non si occupa inoltre del trattamento contabile dei patrimoni destinati, delle stock options e delle altre forme di partecipazione agli utili di dipendenti, amministratori e altri percettori, nonché – data la loro particolarità - dei conferimenti nel capitale di una s.r.l. di prestazioni d'opera o di servizi, che saranno oggetto di un altro documento separato.

Capitolo 2 IL PATRIMONIO NETTO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Nota integrativa

è sostituita dal seguente testo:

In base al disposto dell'art. 2427 Cod. Civ., le informazioni minime concernenti il Patrimonio netto da fornire nella nota integrativa riguardano:

— **l'indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuitività, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (n° 7 bis);**

— **le variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci, nonché le indicazioni sulla loro formazione e sul loro utilizzo (n° 4);**

— **il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio (n° 17);**

— **le azioni di godimento, con specificazione del loro numero e dei diritti che esse attribuiscono (n° 18);**

— **il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative (n° 19);**

— l'illustrazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, dei criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità (n° 20);

— l'indicazione della destinazione dei proventi derivanti da uno specifico affare cui si è destinata parte del patrimonio di cui al terzo comma dell'art. 2447-decies Cod. Civ. e dei vincoli sui beni strumentali destinati alla sua realizzazione (n° 21).

Inoltre, la nota integrativa deve fornire:

nel caso di responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'indicazione dell'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri illustrati nella nota integrativa (art. 2447-septies, 4° comma).

Principali disposizioni civilistiche relative ai singoli elementi

1. Capitale

è sostituito dal seguente testo:

1.1 Il valore complessivo attribuito convenzionalmente ai conferimenti dei soci, o a quella quota dei conferimenti che viene destinata a capitale e così assoggettata alla relativa disciplina, costituisce il "capitale" (nominale). Esso esercita una funzione di garanzia dei creditori sociali circa i mezzi che risultano stabilmente vincolati alla società. Infatti, ai sensi dell'art. 2433 Cod. Civ., qualora vi sia una perdita del capitale sociale, non possono essere distribuiti utili **finché** il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

1.2 I conferimenti dei soci rappresentano uno degli elementi essenziali del contratto societario (art. 2247 Cod. Civ.). La disciplina relativa ai beni e servizi conferibili ed alla loro valutazione è contenuta, per le società di persone, negli artt. da 2253 a 2255 Cod. Civ. e, per le società di capitali, negli artt. da 2342 a 2345, e da 2464 a 2466 Cod. Civ.

1.3 Il legislatore impone dei limiti quantitativi minimi all'ammontare del capitale delle società per azioni e di quelle a responsabilità limitata, stabiliti rispettivamente in **120.000 Euro (art. 2327 Cod. Civ.) e 10.000 Euro (art. 2463 Cod. Civ.)**, salvo che per le società costituite prima del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore (100.000 Euro) le quali possono conservare la forma della società per azioni per il tempo statutariamente stabilito per la loro durata anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 (art. 223-ter del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).

1.4 Nelle società di capitali, il capitale sociale è diviso in parti che prendono il nome di azioni, se trattasi di società per azioni ed in accomandita per azioni, e di quote, se trattasi di società a responsabilità limitata.

Le azioni rappresentano parti uguali, astrattamente definite nell'atto costitutivo, del capitale **sociale**; sono indivisibili; attribuiscono ai loro possessori uguali diritti (artt. da 2346 a 2348 Cod. Civ.). Tuttavia, è possibile emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni ordinarie (artt. 2348, 2349 e 2350 Cod. Civ.). **A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni (art. 2346 Cod. Civ.)**.

Le quote sono parti del capitale di una società a responsabilità limitata determinate in funzione della loro appartenenza ad un soggetto. **Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale** (art. 2464 Cod. Civ.).

1.5 Il capitale, in quanto elemento essenziale del contratto di società, ha un carattere formale: le sue modificazioni devono essere deliberate in sede di assemblea straordinaria.

2. Riserve

2.2 è così modificato:

A norma dell'art. 2431 Cod. Civ., “Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, **ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni**, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430”.

Inserito, come punto 2.5, il seguente:

Il n° 8 bis dell'art. 2426 Cod. Civ., con riferimento alla contabilizzazione di utili netti su cambi derivanti dall'iscrizione delle attività e delle passività in valuta al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, ne prescrive l'accantonamento in una riserva non distribuibile fino al loro realizzo.

Inserito, come punto 2.7, il seguente:

Ai sensi dell'art. 2413 Cod. Civ. la società che ha emesso obbligazioni nel caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale o di diminuzione delle riserve in conseguenza di perdite non può utilizzare le riserve esistenti per la distribuzione di utili sinchè l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione (2).

Aggiunto, come ultimo paragrafo, il seguente:

Sempre ai sensi dello stesso articolo la società non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni in circolazione non risulti più rispettato il limite di cui all'art. 2412 Cod. Civ..

3. Destinazione dell'utile di esercizio

3.3 così modificato:

La distribuzione dell'utile ai soci è deliberata dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2433 Cod. Civ. (comma 1). Lo stesso articolo (comma 3) vieta la ripartizione di utili ai soci nei casi in cui dal bilancio risulti una perdita del capitale sociale, a meno che quest'ultimo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

3.5: il primo punto è sostituito dai seguenti:

- gli articoli **2346**, **2348**, **2349** e **2350** Cod. Civ. riconoscono la possibilità che **lo statuto**, o sue successive modificazioni, attribuisca privilegi nella ripartizione degli utili, a favore di **speciali** categorie di azioni e **di altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale, detenuti da soci o da terzi che apportino opera o servizi**. Tali privilegi possono essere riconosciuti anche alle azioni e **agli strumenti finanziari** emessi a favore dei prestatori di lavoro, di cui all'art. 2349 Cod. Civ.;
- **l'art. 2350, fuori dai casi in cui si costituiscano dei «patrimoni destinati ad uno specifico affare», stabilisce che i possessori delle azioni munite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività aziendale in un determinato settore, possano percepire dividendi nella misura in cui risulteranno utili dal bilancio della società;**

Capitolo 4 IL PATRIMONIO NETTO: DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE

B) INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DELLE VOCI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO

7° paragrafo, 2° periodo è così modificato:

Si tratta di importi che devono trovare collocazione in bilancio tra le passività, alla lettera D), punto **3) “debiti verso soci per finanziamenti”**.

C) CLASSIFICAZIONE DELLE QUOTE IDEALI DEL PATRIMONIO NETTO

Ultimo paragrafo è così modificato:

Considerato, tuttavia, che l'elencazione imposta dal legislatore non è di per sé **necessariamente** sufficiente a soddisfare le finalità conoscitive di tutti i destinatari del bilancio, nella nota integrativa **dovranno essere fornite le informazioni riguardo alle condizioni di libera distribuibilità e disponibilità di tali voci, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (4), in conformità con l'art 2427, n. 7-bis) del Cod. Civ.**

D) CONTENUTO DELLE SINGOLE VOCI

I - Capitale

3° paragrafo: eliminato

VII - Altre riserve

Riserva ammortamento anticipato: eliminata

Riserva da conversione in Euro: eliminata

Riserva da condono fiscale: 2° paragrafo eliminato

Aggiunta:

***Riserva da utili su cambi.* Essa deve essere costituita qualora dalla valutazione delle attività e passività in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio emerga un utile netto. Tale riserva il cui ammontare è pari all'utile netto dedotto il relativo effetto fiscale applicabile, non può essere distribuita sino al realizzo degli utili su cambi. In nota integrativa va esplicitata l'indistribuibilità di tale riserva (art. 2426, n° 8 bis).**

Capitolo 5 LA FORMAZIONE E LE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

I. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ: CONFERIMENTI IN DENARO E IN NATURA

1. Procedura di costituzione

1°, 2° e 3° paragrafo sostituiti dal seguente testo:

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Nelle società a responsabilità limitata il versamento può essere sostituito, per un importo almeno corrispondente, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria (9); in tal caso il socio ha la facoltà in ogni momento di sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni (art. 2342 e 2464 Cod. Civ.).

2. Sottoscrizione del capitale

1° paragrafo è così modificato:

Con la sottoscrizione dell'intero capitale da parte degli azionisti, al credito verso i soci corrisponde la variazione in aumento del "Capitale sociale", che sarà accolta nel conto allo stesso intestato, e la eventuale costituzione della "Riserva sovrapprezzo azioni (o quote)" (10).

3. è così modificato:

Versamento decimi vincolati e dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni (o quote)

Il versamento obbligatorio **di almeno il venticinque per cento** dei conferimenti in danaro e dell'eventuale sovrapprezzo, per l'intero importo, determina una pari riduzione del credito verso gli azionisti per le azioni (o quote) sottoscritte.

5. Conferimento di valori diversi dal danaro

2° paragrafo è così modificato:

La relazione giurata del perito designato dal presidente del tribunale, presentata dal socio che apporta i beni in natura e i **crediti**, ha funzione di garanzia sulla congruità del valore **ad essi** assegnato **ai fini della determinazione del capitale sociale** e dell'eventuale soprapprezzo corrisposto.

Aggiunti, come ultimi due paragrafi, i seguenti:

Non possono formare oggetto di conferimento al capitale delle società per azioni, le prestazioni di opere o di servizi (art. 2342 Cod. Civ.), tuttavia il sesto comma dell'art. 2346 Cod. Civ. prevede che la società possa, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale (12)

Nelle società a responsabilità limitata, il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di opere o servizi (13), a condizione che gli obblighi assunti dal socio stesso siano assistiti da polizza di assicurazione o da fideiussione bancaria che tuteli la società dall'inadempimento, per l'intero valore ad essi assegnato. L'avvenuta prestazione della garanzia a favore della società richiede la contabilizzazione del valore garantito in un conto denominato "Crediti garantiti verso il socio in c/sottoscrizione Capitale Sociale" in contropartita dell'estinzione del credito verso il conferente sottoscrittore. Se prevista dall'atto costitutivo, resta ferma anche qui la possibilità per il socio di operare, in sostituzione della polizza o della fideiussione, il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro.

6. *Revisione della stima peritale dei beni e dei crediti conferiti*

1° paragrafo è così modificato:

Gli amministratori devono, **entro 180 giorni dalla iscrizione della società** controllare le valutazioni fornite dal perito (14) ed eventualmente, se sussistono fondati motivi, rettificarle. **Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.**

4° paragrafo è così modificato:

Le norme impongono un adeguamento **proporzionale** del capitale al valore dei conferimenti, accertato dagli amministratori, se quest'ultimo risulta inferiore, di oltre un quinto, a quello peritale (**art. 2343 Cod.Civ.**).

II. LE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

A) *Gli aumenti*

1.1. Aumento mediante conferimenti: fasi e relativi effetti contabili

4° paragrafo è così modificato:

Nel caso dei conferimenti in denaro, contestualmente alla sottoscrizione, deve rilevarsi il versamento di almeno **il 25% della parte di capitale sottoscritta**, più l'intero soprapprezzo nel caso in cui esso sia stato fissato (art. 2439, comma 1, e **2481-bis, comma 4**, Cod. Civ.).

6° paragrafo è così modificato:

Quando l'aumento di capitale è attuato in corso di esercizio, se si tratta di un'emissione alla pari, il prezzo di emissione può comprendere (oltre al valore **della parte di aumento di capitale sottoscritta**) a titolo di rimborso, le spese relative all'aumento **stesso** e un importo a titolo di conguaglio degli utili in corso, allo scopo di realizzare, in sede di riparto degli utili, parità di trattamento delle azioni **o quote** in circolazione. L'importo dell'eventuale rimborso spese dovrà essere portato a riduzione dei relativi costi.

9°, 10°, 11° e 12° paragrafo sono così modificati:

Nel caso in cui gli azionisti non esercitino il diritto di opzione o non lo **cedano** ad altri soggetti, l'art. 2441, comma 3, stabilisce che, se le azioni non sono quotate **in mercati regolamentati**, i soci che hanno esercitato il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nell'acquisto; se **invece** le azioni sono quotate **in mercati regolamentati**, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti

sul mercato per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del 2° comma. **Nelle società a responsabilità limitata, la possibilità di offrire le partecipazioni inopstate ad altri soci o a terzi presuppone una specifica deliberazione, che ne disciplini le modalità, in assenza di una specifica previsione dell'atto costitutivo.**

Se i diritti di opzione sono venduti, trattandosi di operazione sul capitale, il ricavato incrementa la “Riserva soprapprezzo azioni (**o quote**)” al netto dell'eventuale effetto fiscale.

Qualora la vendita dei diritti di opzione non si realizzi, si configura l'ipotesi in cui le azioni **o quote** di nuova emissione non sono tutte sottoscritte entro il termine previsto dalla deliberazione. Se da questa espressamente previsto, l'aumento si avrà esclusivamente per l'importo corrispondente alle sottoscrizioni raccolte. In caso contrario l'aumento non potrà considerarsi eseguito neanche per le sottoscrizioni ottenute (artt. 2439, comma 2, e **2481-bis, comma 3**, Cod. Civ.) e la società dovrà restituire ai sottoscrittori i conferimenti già eseguiti.

Contabilmente si rileverà l'insorgenza di un debito nei confronti dei sottoscrittori, lo storno dei valori precedentemente accreditati nel conto “Azioni (**o quote**) sottoscritte per aumento di capitale sociale” (ed, eventualmente, nei conti “Riserva da soprapprezzo azioni (**o quote**)” e “Riserva conguaglio utili in corso”) ed il ripristino dei Costi d'impianto e d'ampliamento.

2. Il titolo è così modificato: ***Passaggio di riserve a capitale***

è sostituito dal seguente testo:

L'aumento nominale del capitale viene attuato mediante l'attribuzione al capitale sociale di altre poste ideali del Patrimonio netto.

Le parti ideali del Patrimonio netto che possono essere trasferite ad incremento del capitale sociale sono rappresentate dalle riserve “disponibili”, nell'ampio significato di cui **agli artt. 2442 e 2481-ter** Cod. Civ. Si rinvia, sul punto alla sezione III B di questo documento.

L'aumento del capitale può attuarsi in forma mista, parte con assegnazione gratuita e parte a pagamento.

A seguito della delibera di aumento si rileva, per la parte gratuita, l'incremento del capitale sociale e la diminuzione di una o più poste ideali del Patrimonio netto. Per la parte a pagamento, l'iscrizione dell'aumento è subordinata alla conclusione della procedura, secondo quanto illustrato in precedenza.

3: eliminato

B) ***Le riduzioni***

La premessa è sostituita dal seguente testo:

Alle riduzioni del Capitale sociale si applicano gli articoli 2365, 2436, **2480** Cod. Civ.

I casi di riduzione espressamente previsti dalla normativa sono i seguenti:

- riduzione per **decisione volontaria dei soci** (artt. 2445 e **2482** Cod. Civ.);
- riduzione per perdite (artt. 2446, 2447, **2482-bis e ter** Cod. Civ.);
- riduzione per recesso del socio (artt. 2437 e **2473** Cod. Civ.);
- **riduzione per riscatto delle azioni (art. 2437-sexies Cod. Civ.)**
- **riduzione per esclusione del socio (art. 2473 bis Cod. Civ.)**
- riduzione per morosità (artt. 2344 e **2466** Cod. Civ.);
- riduzione per mancato rispetto delle norme in tema di acquisto di azioni proprie (art. 2357, comma 4, Cod. Civ.) o per possesso di azioni da parte di società controllate in misura eccedente i limiti di legge (artt. 2359-ter e *quater* **Cod. Civ.**);
- riduzione per revisione della perizia di stima dei conferimenti in natura (art. 2343, comma **4**, Cod. Civ.).

Nella fattispecie della riduzione volontaria rientra anche la riduzione “facoltativa” per perdite, se esse risultino di ammontare tale da non ricadere nella fattispecie di riduzione “obbligatoria” (artt. 2446, 2447, **2482-bis e ter** Cod. Civ.) (16).

1. *Riduzione per decisione volontaria dei soci*

È sostituito dal seguente testo:

Gli artt. 2445 e 2480 Cod. Civ. consentono la riduzione del capitale sociale sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci.

Si tratta di una fattispecie di riduzione reale del capitale facoltativa, perché lasciata alla discrezionalità dei soci, nei limiti imposti dalla normativa (17).

La proposta di riduzione del capitale sociale deve essere motivata e deve prevedere le modalità tecniche di attuazione (18).

La rilevazione contabile della riduzione del capitale sociale avviene alla fine del previsto iter procedurale. Qualora intervenga la chiusura dell'esercizio prima che tale iter sia completato, il capitale sociale deve essere esposto in bilancio al valore originario, ed una dettagliata informazione circa i motivi e le modalità della riduzione deve essere fornita nella nota integrativa.

Concretamente, la riduzione del capitale può avvenire attraverso una delle seguenti modalità:...(omissis).

2. *Riduzione per perdite*

È sostituito dal seguente testo:

La riduzione del capitale sociale per perdite è obbligatoria o facoltativa.

Si ha riduzione obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite e tale situazione perdura anche nell'esercizio successivo (artt. 2446 e 2482-bis Cod. Civ.), oppure quando, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter Cod. Civ.).

Si ha riduzione facoltativa quando le perdite risultano inferiori al terzo del capitale sociale.

Su questo argomento, si rinvia agli approfondimenti contenuti nel Principio contabile n. 30 sui "Bilanci intermedi".

Contabilmente, occorre distinguere tra le seguenti scelte che l'assemblea può essere chiamata a prendere, sulla base delle informazioni che gli amministratori o il consiglio di gestione sono tenuti a fornire in base alla legge:

- a) immediata riduzione del capitale sociale;
- b) riporto a nuovo della perdita (20);
- c) **copertura della perdita.**

Nel caso a), la delibera di riduzione del capitale sociale per perdite è immediatamente efficace. Ne consegue che, ai fini contabili (e così anche negli atti sociali), occorre procedere subito alla rettifica dell'importo del "Capitale sociale".

Nel caso *sub b)*, in cui l'assemblea delibera il riporto a nuovo della perdita, alla fine dell'esercizio successivo, se la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea **ordinaria o il consiglio di sorveglianza** che approva il bilancio di **tale esercizio** deve obbligatoriamente deliberare la riduzione del capitale sociale **in proporzione delle perdite accertate** oppure, in mancanza di una delibera in tale senso, gli amministratori e i **sindaci o il consiglio di sorveglianza** devono chiedere che la riduzione venga disposta dal tribunale.

Nel caso in cui le azioni o quote emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente paragrafo sia deliberata dal consiglio di amministrazione.

Se in base al disposto degli articoli 2446 e 2482-bis Cod. Civ., è stata redatta la Situazione patrimoniale infrannuale e sono stati adottati i provvedimenti relativi, nel bilancio di fine esercizio occorre darne un'adeguata rappresentazione contabile **integrata dalla opportuna informativa.**

Nel caso c), la perdita può essere coperta da versamenti in conto capitale effettuati in precedenza, o con versamento, a fondo perduto, di somme tali da ripianare la perdita, o con la rinuncia, sempre da parte di uno o più soci, a

crediti vantati nei confronti della società. Nel primo caso, non si realizza (secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza e in dottrina) la fattispecie alla quale l'art. 2446 Cod. Civ. ricollega l'obbligo di convocare l'assemblea e di sottoporle la relazione sulla Situazione patrimoniale; lo stesso può accadere anche negli altri due casi, se il versamento a fondo perduto o la rinuncia al credito avvengono prima che gli amministratori o il consiglio di gestione abbiano convocato l'assemblea.

3. *Riduzione per recesso del socio*

È sostituito dal seguente testo:

Il socio può recedere dalla società, ottenendo il rimborso delle proprie azioni, quando non abbia concorso alle delibere riguardanti: a) il cambiamento dell'oggetto sociale, che consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal secondo comma dell'art. 2437 Cod. Civ. ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; o g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Ha altresì il diritto di recedere il socio che, salvo indicazione contraria disposta dallo statuto, non ha concorso all'approvazione delle delibere riguardanti la proroga del termine o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, ottenendo il rimborso delle proprie azioni (art. 2437 ter Cod. Civ.).

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso (art. 2437, quarto comma) Cod. Civ.).

L'art. 2437-quinquies prevede poi che se le azioni sono quotate in mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.

La procedura di riduzione del capitale per recesso del socio prende avvio dalla comunicazione della dichiarazione di recesso (21). **Gli amministratori devono offrire in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, nel rispetto delle indicazioni previste dall'art. 2437-quater. Per le azioni rimaste inoprate la società può scegliere tra:**

a) il collocamento presso terzi

b) l'acquisto delle azioni proprie dal socio che recede, anche in deroga al 3° comma dell'art. 2357 Cod. Civ. in base al quale il valore nominale delle azioni proprie acquistate non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate;

c) la riduzione del capitale per importo corrispondente alla quota posseduta dal socio uscente. In caso di rimborso superiore al valore nominale la differenza deve gravare sugli utili e sulle riserve disponibili (22), o in mancanza, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Nel caso *sub c)*, l'assemblea straordinaria che delibera la riduzione del capitale sociale deve, pertanto, stabilire le modalità **in base all'art. 2437-quater Cod. Civ.**, e l'entità del rimborso della quota di capitale posseduta dal socio receduto (nota 23), nel rispetto dell'art. 2437-ter Cod. Civ.

Nella società a responsabilità limitata, il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società o alla sua fusione o scissione o alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero e alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma (art. 2473 Cod. Civ.).

Il relativo rimborso può avvenire o mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato. Ove ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza mediante riduzione del capitale sociale nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2482 Cod. Civ. al quale rimanda l'art. 2473, quarto comma Cod. Civ., e qualora non risulti possibile il rimborso, la società viene posta in liquidazione (art. 2473) Cod. Civ.).

Dal punto di vista contabile, a seguito della delibera di riduzione del capitale sociale o delle riserve, per una qualunque delle cause sopra elencate, sorge un debito nei confronti del socio receduto (Soci c/ rimborsi oppure Soci c/recessi) per un importo pari al valore assegnato alla partecipazione posseduta.

Inserito il seguente testo:

4. *Riduzione per riscatto delle azioni*

Nelle società per azioni, lo statuto può prevedere l'emissione di categorie di azioni per le quali sia previsto un potere di riscatto da parte della società o dei soci, al verificarsi di determinati eventi. Per esse, la norma prevede che il valore di riscatto sia determinato secondo le modalità previste per i casi di recesso, ovvero secondo i criteri di determinazione del valore e il procedimento di liquidazione di cui agli articoli 2437-ter e quater Cod. Civ.. Dal punto di vista contabile, si rinvia pertanto alle considerazioni riportate a proposito del recesso.

Inserito il seguente testo:

5. *Riduzione per esclusione del socio*

Nelle società a responsabilità limitata l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso, la norma prevede che il valore di esclusione sia determinato secondo le modalità previste per i casi di recesso, ovvero secondo i criteri di determinazione del valore e il procedimento di liquidazione di cui agli articoli 2437-ter e quater Cod. Civ.. Non può tuttavia prevedersi la possibilità di rimborsare la partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Dal punto di vista contabile, si rinvia alle considerazioni riportate a proposito del recesso, salvo che per la non praticabile ipotesi di riduzione del capitale sociale.

6. *Riduzione per morosità*

2° paragrafo è così modificato:

Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della diffida al pagamento, gli amministratori offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte, possono far vendere le azioni, rispetto alle quali il socio è in mora nei versamenti, "a suo rischio e per suo conto". All'acquirente vengono consegnate nuove azioni, in corrispondenza di quelle del socio moroso, che vengono annullate.

4°, 5° e 6° paragrafo così modificati:

Se l'importo realizzato è diverso dall'ammontare di tale credito, l'eccedenza costituisce un debito (e la differenza in meno un credito) nei confronti del socio.

Diverso è il caso in cui invece, per mancanza di acquirenti, non sia possibile vendere le azioni del socio moroso. In tale ipotesi, l'art. 2344 prevede che gli amministratori possano dichiarare "decaduto" il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Se entro la fine dell'esercizio in cui vi è stata la dichiarazione di decadenza, non si è riusciti a collocare le azioni del socio decaduto, occorre provvedere al loro annullamento. Il capitale sociale e l'eventuale riserva di soprapprezzo azioni vengono, pertanto, ridotte di un ammontare corrispondente al valore delle azioni annullate; a fronte di tale riduzione, viene stornato il credito vantato nei confronti del socio decaduto (per i decimi da lui ancora dovuti). La differenza tra la ridu-

zione del **patrimonio** e i decimi che il socio aveva versato (differenza che viene trattenuta dalla società) confluisce in una riserva di capitale.

Aggiunto, come ultimo paragrafo, il seguente:

Nella società a responsabilità limitata si applica la procedura prevista dell'art. 2466 Cod. Civ..

8. *Riduzione per revisione della perizia di stima*

1° paragrafo è così modificato:

Si è già detto, a proposito dei conferimenti in natura, della revisione di stima che gli amministratori devono effettuare **entro 180 giorni dall'iscrizione** della società o dell'aumento di capitale. **Per i relativi effetti contabili si rinvia pertanto al Capitolo 6.**

III. ALTRE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

A) *La destinazione dell'utile d'esercizio*

È così modificato:

L'utile dell'esercizio è iscritto nella voce IX del Patrimonio netto.

In sede di **sua** destinazione, esso può essere: a) accantonato in una o più delle riserve, di cui alle voci IV, V, VI e VII del Patrimonio netto; b) attribuito ai soci fondatori, ai promotori, agli amministratori ed ai dipendenti e ai possessori (soci o terzi) degli **strumenti finanziari emessi a seguito del loro apporto di opere o servizi**; c) utilizzato a copertura di perdite pregresse; d) portato ad aumento del capitale sociale; e) rinviato ai futuri esercizi; f) distribuito ai soci.

1. *Destinazione a specifiche riserve*

2° paragrafo è così modificato:

L'assemblea dei soci **di una società per azioni** può deliberare la destinazione dell'utile di esercizio alla Riserva per acquisto azioni proprie, di cui all'articolo 2357-ter Cod. Civ.

3° paragrafo: eliminato

2. *Destinazione a particolari classi di soggetti*

Ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

Lo statuto può attribuire privilegi nella ripartizione degli utili, a favore dei detentori di speciali categorie di azioni e di altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali (articoli 2346, 2348 e 2350 Cod. Civ.). Con riferimento all'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro, l'art. 2349 Cod. Civ., stabilisce che, se previsto dallo statuto, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, per un ammontare corrispondente agli utili stessi e conseguente aumento del capitale sociale. Può inoltre deliberare l'assegnazione ai dipendenti di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi. I dividendi a favore dei detentori di azioni munite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività aziendale in un determinato settore, possono essere erogati a condizione che risultino utili dal bilancio della società.

3. *Vincoli alla distribuzione*

È sostituito dal seguente testo:

Nella distribuzione degli utili occorre rispettare il disposto degli articoli 2433 e 2426, numero 5, Cod. Civ.. **Per le sole società per azioni, bisogna**, inoltre, tener conto dei vincoli derivanti da diritti particolari, di natura patrimoniale, riconosciuti ad alcune **categorie** di azioni e **altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali** (artt. 2346, 2348, 2349, 2350, 2353, 2468 Cod. Civ., art. 145 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), **nonché degli specifici vincoli posti dai patrimoni dedicati che siano eventualmente costituiti ai sensi degli artt. 2447-bis e decies.**

4. *Corresponsione di acconti su dividendi*

È sostituito dal seguente testo:

L'art. 2433-bis Cod. Civ. consente, esclusivamente alle società **per azioni** sottoposte all'obbligo della revisione del bilancio "**da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale**", la distribuzione di acconti sui dividendi, a condizione che questa sia prevista dallo statuto.

L'ammontare di tali acconti non può superare la minore somma tra l'importo degli utili in corso, al netto della quota destinata a riserva legale e statutaria, e quello delle riserve disponibili.

La possibilità della distribuzione di acconti sui dividendi deve risultare da un prospetto contabile e da una relazione, assoggettati al parere della società di revisione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consenta tale distribuzione.

Si ritiene che il prospetto contabile debba essere costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti secondo gli schemi edittali, non necessariamente accompagnati dalla nota integrativa. Infatti i due citati documenti offrono una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda sociale. I due documenti devono essere aggiornati onde offrire un'informazione tempestiva e debbono essere corredati da informazioni e dati complementari onde consentire di prendere consapevolmente la decisione richiesta dalla fattispecie in esame.

La relazione dovrà evidenziare i criteri di valutazione applicati nella redazione dei documenti citati; tali criteri devono essere quelli che sovrintendono alla formazione del bilancio d'esercizio. Nella relazione dovrà essere comunicato l'importo degli utili in corso, al netto e al lordo dell'effetto fiscale, e messo in relazione detto importo, al netto dell'effetto fiscale, con le riserve distribuibili al fine di determinare la somma massima disponibile per un acconto sul dividendo. La relazione infine illustrerà la proposta formulata all'assemblea, ovvero l'acconto proposto e la sua compatibilità con le risultanze di bilancio.

In sede di formazione del bilancio d'esercizio, la società che, nel corso del periodo amministrativo, abbia distribuito acconti sui dividendi, deve iscrivere tali acconti, con il segno meno, nella voce IX del Patrimonio netto. Ne consegue la scomposizione della voce IX in due sottovoci: a) Utile risultante dal conto economico; b) (meno) Acconti sui dividendi.

B) *La destinazione delle riserve*

3. *Destinazione delle riserve alla distribuzione tra i soci*

5° paragrafo è così modificato:

Le riserve di rivalutazione **previste da leggi speciali** si possono distribuire soltanto osservando la procedura imposta dai commi **2 e 3** dall'art. 2445 Cod. Civ. (24)

Aggiunto, come 8° paragrafo, il seguente:

La riserva da utili su cambi, ai sensi dell'art. 2426 Cod. Civ., n. 8 bis, può essere distribuita solo dopo che l'utile netto su cambi è stato realizzato (nota 25).

Aggiunto, come 10° paragrafo, il seguente:

Nel caso di emissione di obbligazioni alla distribuzione delle riserve disponibili si applicano i limiti indicati dall'art. 2413.

AGGIUNTA NUOVA SEZIONE: IV. ANALISI DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Capitolo 6 LA NOTA INTEGRATIVA

1° e 2° paragrafo sostituiti dal seguente testo:

Nella nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni di dettaglio **(che con riferimento all'analisi richiesta dal Legislatore richiederà la predisposizione anche di appositi prospetti):**

(a) Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del Patrimonio netto (art. 2427, n°

4 Cod. Civ.)

Esso ha lo scopo di mostrare analiticamente per ogni voce del patrimonio netto le variazioni, incrementi e utilizzi rispetto ai saldi finali dell'esercizio precedente, con separata indicazione dei movimenti attinenti alla loro formazione ed utilizzazione. Queste informazioni possono assumere la forma tabellare riportata nel paragrafo in cui sono analizzati i movimenti nelle voci di patrimonio netto.

(b) La composizione della voce "Altre riserve" (art. 2427, n° 7 Cod. Civ.).

È necessario indicare la composizione della voce in oggetto e i movimenti analitici rispetto all'esercizio precedente. Le informazioni relative ai movimenti dell'esercizio incluse nella tabella riportata nel paragrafo in cui sono analizzati i movimenti nelle voci di patrimonio netto.

(c) Le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, n° 7 bis cod. Civ.)

Le informazioni relative all'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi dei conti di patrimonio netto, potranno essere riportate in appositi "di cui" delle consistenze iniziali e finali riportate nella tabella dell'allegato A.

Le informazioni circa la disponibilità ed ai vincoli di ciascuno dei conti di patrimonio netto (riserve distribuibili, riserve vincolate dalla legge, dallo statuto o dalla volontà assembleare) potranno essere rese nello stesso prospetto riportato nel paragrafo in cui sono analizzati i movimenti nelle voci di patrimonio netto, a mezzo di note specifiche, oppure in appositi separati prospetti.

(d) Il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società, nonché il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio (art. 2427, n° 17 Cod. Civ.)

Tale informazione, in caso di azioni prive dell'indicazione del valore nominale, ai sensi dell'art. 2346, terzo comma, Cod. Civ., devono essere rese con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni in circolazione. In tal caso, si ritiene che la proporzione delle azioni emesse durante l'esercizio debba essere determinato rispetto al totale delle azioni in circolazione all'inizio dell'esercizio.

(e) Il numero delle azioni di godimento ed i diritti che queste attribuiscono (art. 2427, n° 18 Cod. Civ.)

g) Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative" (art. 2427, n° 19 cod. Civ.)

(h) L'illustrazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis, ivi inclusi quelli apportati da terzi, dei criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità (art. 2427, n° 20 Cod. Civ.)

Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.

(i) L'indicazione, alle voci di bilancio relative, della destinazione dei proventi di cui al terzo comma dell'art. 2447-deciesrichiamato dall'art. 2427, n° 21 Cod. Civ. e dei vincoli sui beni strumentali destinati alla realizzazione di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis.

3° paragrafo: eliminato a)

4° paragrafo: eliminato

NOTE IN CALCE

Inserite le seguenti note:

1: Sull'informativa da fornire in nota integrativa in tema di strumenti finanziari, si rinvia al Principio contabile n° 12.

2: Così modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.

8: Sui problemi contabili posti dalla disciplina per le definizioni agevolate dei rapporti tributari di cui alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e sue successive modificazioni, si rinvia al documento interpretativo n. 1 dell'OIC.

12: Si ricorda che l'art. 7 della Direttiva comunitaria 77/91/CEE prevede che: "Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo possono tuttavia essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi".

24: Previsto così, da ultimo, dall'art. 13, comma 2° della legge 21 novembre 2000, n. 342. Disposizione richiamata anche dalle precedenti leggi di rivalutazione, a partire dall'art. 23 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576 di rivalutazione monetaria dei beni d'impresa.

Dalla 26 alla 31.

Modificate:

ex nota 6: Il legislatore ha stabilito che la sottoscrizione delle azioni non può essere effettuata ad un **valore complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale** (art. 2346 Cod. Civ.). Tuttavia, è possibile che gli amministratori fissino un prezzo di sottoscrizione **complessivamente superiore all'ammontare globale del capitale sociale**.

ex nota 16: In nota integrativa vanno evidenziati i beni ancora in patrimonio su cui sono state effettuate rivalutazioni monetarie. **L'art. 11 della legge n. 342/2000 richiede che nell'esercizio in cui la rivalutazione è eseguita venga indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati, così come previsto dalle precedenti disposizioni in materia.**